

# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 31 dicembre 2003

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI  
Piazza Castello 165 , 10122 Torino  
Tel 0114322100 - Fax 0114324363  
Sito Internet : [http:// www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)  
e-mail [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)  
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO  
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, Sala consultazione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00  
Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903  
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518  
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551  
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568  
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161  
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800  
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844  
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. La Spezia



## ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

### Sommario Parte I - II

#### Atti della Regione

- 13 Leggi e regolamenti
- 23 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- 28 Deliberazioni della Giunta Regionale

- 76 Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- 76 Determinazioni dei Dirigenti
- 79 Circolari / Direttive
- 80 Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

#### Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- 105 Altri Provvedimenti



## ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.</p>			

## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

*Abbonamenti e Inserzioni*

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a  
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.  
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

## AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

## INSERZIONI

*Modalità*

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.

Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pub-

blici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficia-

le@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

## COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

## VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8



## Di particolare interesse in questo numero:

**Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004. pag. 13

**Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.**

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette). pag. 13

**Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.**

Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello. pag. 22

**D.P.G.R. 29 dicembre 2003, n. 158**

Opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" - Elenco opere temporalmente differibili pag. 25

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 32-11178**

Deroghe ai livelli ottimali di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. connesse al finanziamento con riserva delle Unioni indicate dalla D.D. n. 113 dell'11.11.2003 del Settore Autonomie locali per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali pag. 34

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 52-11198**

L.R. 23 aprile 2001 n. 9. "Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine". Disposizioni attuative pag. 39

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389**

D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria pag. 48

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 64-11402**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ("Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") - Disposizioni attuative dell'articolo 2 pag. 70

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 9-11438**

Revisione delle procedure e delle modalità di addebito delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture termali. Decorrenza 1.1.2004 pag. 75

**Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7/AQA**

Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti pag. 79

**Corte Costituzionale**

Sentenza n. 353/2003 pag. 105

**INIZIATIVE TORINO 2006: vedi gli atti amministrativi collocati nell'apposita voce dell'indice sistematico.**



# INDICE CRONOLOGICO

## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### LEGGE E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.** pag. 13

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.

**Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Vallean-dona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).** pag. 13

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.

**Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pal-latamburello.** pag. 22

### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 150 pag. 23

D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 151 pag. 23

D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 152 pag. 23

D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 153 pag. 24

D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 154 pag. 24

D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 155 pag. 25

D.P.G.R. 23 dicembre 2003, n. 156 pag. 25

D.P.G.R. 24 dicembre 2003, n. 157 pag. 25

D.P.G.R. 29 dicembre 2003, n. 158 pag. 25

### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 1-11147 pag. 28

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 2-11148 pag. 28

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 3-11149 pag. 28

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 4-11150 pag. 28

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 5-11151 pag. 28

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 6-11152 pag. 29

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 7-11153 pag. 29

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 8-11154 pag. 29

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 9-11155 pag. 29

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 10-11156 pag. 29

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 11-11157 pag. 29

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 12-11158 pag. 30

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 13-11159 pag. 30

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 17-11163 pag. 30

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 18-11164 pag. 30

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 19-11165 pag. 30

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 20-11166 pag. 31

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 21-11167 pag. 31

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 22-11168 pag. 31

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 23-11169 pag. 31

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 24-11170 pag. 32

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 25-11171 pag. 32

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 26-11172 pag. 32

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 27-11173 pag. 32

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 28-11174 pag. 33

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 29-11175 pag. 33

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 30-11176 pag. 33

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 31-11177 pag. 33

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 32-11178 pag. 34

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 33-11179 pag. 34

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 34-11180 pag. 34

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 35-11181 pag. 34



D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 36-11182	pag. 35
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 37-11183	pag. 35
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 38-11184	pag. 35
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 39-11185	pag. 36
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 40-11186	pag. 36
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 41-11187	pag. 36
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 42-11188	pag. 36
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 43-11189	pag. 37
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 44-11190	pag. 37
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 45-11191	pag. 37
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 46-11192	pag. 37
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 47-11193	pag. 37
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 48-11194	pag. 38
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 49-11195	pag. 38
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 50-11196	pag. 38
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 51-11197	pag. 39
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 52-11198	pag. 39
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 54-11199	pag. 39
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 55-11200	pag. 40
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 56-11201	pag. 40
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 57-11202	pag. 40
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 58-11203	pag. 41
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 61-11206	pag. 41
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 62-11207	pag. 41
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 63-11208	pag. 41
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 64-11209	pag. 42
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 65-11210	pag. 42
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 66-11211	pag. 42
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 67-11212	pag. 42
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 68-11213	pag. 42
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 69-11214	pag. 43
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 72-11216	pag. 43

D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 73-11217	pag. 44
D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 74-11218	pag. 44
D.G.R. 3 dicembre 2003, n. 4-11219	pag. 45
D.G.R. 3 dicembre 2003, n. 5-11220	pag. 45
D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 32-11370	pag. 45
D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 33-11371	pag. 48
D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389	pag. 48
D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 64-11402	pag. 70
D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 4-11433	pag. 72
D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 9-11438	pag. 75

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

D.C.R. 17 dicembre 2003, n. 345 - 41983	pag. 76
D.C.R. 17 dicembre 2003, n. 346 - 41985	pag. 76

## DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

Codice 26.2	
D.D. 18 dicembre 2003, n. 734	pag. 76
Codice 26	
D.D. 22 dicembre 2003, n. 742	pag. 77
Codice 26	
D.D. 24 dicembre 2003, n. 746	pag. 78

## CIRCOLARI / DIRETTIVE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23  
dicembre 2003, n. 7/AQA pag. 79



**COMUNICATI**

Comunicato della Direzione regionale Formazione  
Professionale - Lavoro pag. 80

Comunicato dell'Assessorato alla Sanità della  
Regione Piemonte pag. 81

---

**Parte II**  
**ATTI DELLO STATO**


---

**ALTRI PROVVEDIMENTI**

Corte Costituzionale pag. 105

---

**INDICE SISTEMATICO**

**AFFARI INTERNAZIONALI E  
COMUNITARI****D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 12-11158**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario  
2003 (UPB S1041 capitoli 11016 e 11892) ai sensi dell'arti-  
colo 24, comma 3 della L.R. 7/2001 pag. 30

**AGRICOLTURA****D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 6-11152**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario  
2003 (UPB 12031 capitoli 12990 e 13470) in applicazione di  
variazioni compensative previste dall'articolo 24 comma 3  
della L.R. 7/2001 pag. 29

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 74-11218**

Legge 14 Febbraio 1992 n° 185, art.3, comma3, lett. a) e b).  
Alluvione 13-17 ottobre 2000- Finanziamenti della Regione  
Piemonte in anticipazione delle assegnazioni del F.S.N. per  
gli interventi di ripristino delle infrastrutture d'irrigazione e  
delle opere irrigue di bonifica di pianura e di collina. Saldo  
dei lavori realizzati e finanziamento dei lavori ancora da  
iniziare pag. 44

**ARTIGIANATO****D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 34-11180**

Priorita' regionali per la formazione delle graduatorie ai  
sensi del D.M. 21/11/2002 "Semplificazione delle modalita'  
per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui alla  
legge 488/92" pag. 34

**BILANCIO****Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della  
Regione Piemonte per l'anno 2004 pag. 13

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 66-11211**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario  
2003, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligato-  
rie (cap. 15950/03). Diciassettesimo pag. 42

**D.C.R. 17 dicembre 2003, n. 345 - 41983**

Bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale per  
l'anno 2004. Determinazione del fabbisogno finanziario del  
Consiglio regionale per lo stesso periodo, ai sensi degli articoli  
42 e 43 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 pag. 76

**D.C.R. 17 dicembre 2003, n. 346 - 41985**

Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Articolo 34. Proposta  
nuova dotazione organica del personale del Consiglio regio-  
nale pag. 76

**CAVE E TORBIERE****D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 33-11179**

Legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30 "Norme speciali e  
transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per  
l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di  
materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in  
accordi Stato-Regioni". Aggiornamento degli oneri economi-  
ci relativi all'esercizio di cave di prestito, commi 4 e 5 dell'art.  
2 pag. 34

**COMUNITA' MONTANE****D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 37-11183**

Costituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio  
sulla gestione del progetto di assistenza agli uffici tecnici  
comunali ed alle Comunità montane finanziato ai sensi della  
deliberazione CIPE 3 maggio 2002, n. 36 pag. 35



## CONTENZIOSO

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 1-11147

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al Consiglio di Stato proposto da privati in appello della sentenza del T.A.R. Piemonte Sez. I 29.6.2002 n. 1311 riguardante l'accordo di programma "Castello di Lucento II". Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Anita Ciavara e dell'avv. Enrico Romanelli

pag. 28

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 2-11148

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte di Cassazione - Sez. Lavoro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. Lavoro n. 821/2003 (R.G.L. 623/03). Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv. Alessandra Rava e Enrico Romanelli

pag. 28

## COOPERAZIONE, AIUTI UMANITARI

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 72-11216

Accantonamento di euro 155.000,00 sui capitoli 11010, 11016 per la realizzazione di progetti di cooperazione e solidarietà in Africa e in Sud America

pag. 43

## CORTE COSTITUZIONALE

### Corte Costituzionale

Sentenza n. 353/2003

pag. 105

## CULTURA

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 35-11181

L.R. 19/11/2003 n. 31 "Celebrazioni del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino". Riduzione accantonamenti per euro 30.000,00 cap. 14610/2003 e euro 25.000, cap. 10930

pag. 34

## DELEGA DI FUNZIONI

### D.P.G.R. 23 dicembre 2003, n. 156

Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta regionale

pag. 25

### D.P.G.R. 24 dicembre 2003, n. 157

Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta Regionale

pag. 25

## ECONOMIA MONTANA E FORESTE

### D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 154

Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, art. 3 - Revisione del Piano di Assestamento Forestale, Piano Forestale Aziendale delle proprietà del comune di Sauze d'Oulx (TO) - Approvazione ed esecutività

pag. 24

## EDILIZIA RESIDENZIALE

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 13-11159

Agenzia Territoriale per la Casa di Torino. Accorpamento, devoluzione e riduzione dei residui su mutui contratti con la Cassa DD.PP. per interventi di edilizia residenziale pubblica conclusi. Nulla osta

pag. 30

## EDILIZIA SPORTIVA

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 67-11212

Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Bra per l'adeguamento del Centro sportivo denominato "Palazzetto dello Sport". Previsione di spesa di euro 659.000,00 sul Cap.27167 "Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma" del Bilancio pluriennale 2003-2005, esercizio 2004, L.R. 3/2003

pag. 42

## ENTI LOCALI

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 32-11178

Deroghe ai livelli ottimali di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. connesse al finanziamento con riserva delle Unioni indicate dalla D.D. n. 113 dell'11.11.2003 del Settore Autonomie locali per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali

pag. 34

## FINANZE

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 52-11198

L.R. 23 aprile 2001 n. 9. "Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine". Disposizioni attuative

pag. 39

## FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 4-11150

Nono prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione per l'anno finanziario 2003 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui

pag. 28

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 48-11194

P.O.R. Ob 3 Asse C - Misura C1- assegnazione di risorse alla Dir. F.P.L per partecipazione degli Operatori di Enti alle Comm. Tecniche afferenti al Sett.Standard Formativi. Saldo anno formativo 2002/2003 e anticipo anno formativo 2003-2004 Spesa euro 300.000,00. Accantonamento euro 685,00 sul Cap. 11357 Bil 2003 e prenotazione euro 299.315,00 cap. vari Bilancio 2005

pag. 38



**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 49-11195**

P.O.R. Obiettivo 3, Asse C, Misura C1 linea 4 - Realizzazione del progetto "Motore di ricostruzione del profilo degli allievi". Assegnazione risorse alla Direzione F.P.L. Spesa complessiva euro 696.903,00.= di cui euro 23.900,00.=. con accantonamento sul cap 11357 bilancio 2003, euro 9.000,00.=. prenotati sul Cap. 11357 bilancio 2004 ed euro 664.003,00 prenotati sul bilancio 2005 capp. vari pag. 38

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 50-11196**

Assegnazione risorse finanziarie alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro per la realizzazione di iniziative di orientamento professionale anno 2003/2004. Spesa complessiva Euro 110.000,00 o.f.c. mediante: accantonamento Euro 12.100,00. = (Cap. 11357 Bil. 2003), prenotazione Euro 39.697,00 (Capp. Vari Bil. 2004) e prenotazione Euro 58.203,00 (Capp. Vari Bil. 2005).POR Ob.3 Misura E. 1, Misura C.1 pag. 38

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 51-11197**

Parziale modifica della D.G.R. n. 56-5528 del 11/03/2002 avente per oggetto l'approvazione della Direttiva finalizzata alla formazione e aggiornamento degli operatori delle Agenzie formative del Piemonte. Incremento della dotazione finanziaria relativa al sesto sportello 2003. Prenotazione di euro 84.669,48 sul bilancio pluriennale 2003 /2005 anno 2004 Capitoli vari pag. 39

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 7-11153**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB 15102 e 22051) in applicazione di variazioni compensative previste dall'articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001 pag. 29

**Comunicato della Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro**

Avviso per l'affidamento dell'incarico di una figura a supporto dell'esperta in materia di Pari Opportunità in affiancamento alla struttura regionale di gestione del POR obiettivo 3 - F.S.E. 2000/2006 pag. 80

**INIZIATIVE TORINO 2006**

**D.P.G.R. 29 dicembre 2003, n. 158**

Opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" - Elenco opere temporalmente differibili pag. 25

**Codice 26.2**

**D.D. 18 dicembre 2003, n. 734**

G.O.I. Torino 2006. Autorizzazione del progetto definitivo approvato con D.D. n° 712/26.0 del 27/12/2002, ed approvazione del progetto, integrato con gli elaborati elettromeccanici, della sciovina a fune alta, doppia, con portata oraria di 900 + 900 p/h, denominata "Fraiteve 3 DX e SX" (m 2425 -2680 s.l.m.), nei Comuni di Cesana T.se e di Sestriere (TO). Richiedente Agenzia Torino 2006 pag. 76

**Codice 26**

**D.D. 22 dicembre 2003, n. 742**

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Designazione del Responsabile del Procedimento relativo al progetto "Paesaggio 2006 - Opere di riqualificazione piazza Savoia nel Comune di Susa" (fase definitiva) pag. 77

**Codice 26**

**D.D. 24 dicembre 2003, n. 746**

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Designazione del Responsabile del Procedimento relativo al progetto "Paesaggio 2006 - Opere di sistemazione rotatoria nodo stradale corso Laghi/via S. Agostino e lavori di completamento di viabilità pedonale lungo corso Laghi nel Comune di Avigliana" (fase definitiva) pag. 78

**NOMINE**

**D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 150**

Fondazione "Centro di studi Alfierani" - Nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione pag. 23

**D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 151**

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - Designazione del rappresentante regionale nel Consiglio direttivo pag. 23

**D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 152**

Legge 17/2/1992, n. 179, Programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata - Interventi non pervenuti all'apertura del cantiere entro il 17/11/2003 - Nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 8 bis, della legge 17/2/1992 n. 179 e s.m.i. pag. 23

**D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 153**

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 - Modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 43 del 3/5/2001, al D.P.G.R. n. 98 del 14/11/2001, al D.P.G.R. n. 26 del 24/4/2002 e al D.P.G.R. n. 33 del 14/4/2003 - Nomina del Consiglio del Distretto dei Vini Langhe, Roero e Monferrato pag. 24

**D.P.G.R. 18 dicembre 2003, n. 155**

Comitato regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria - Sostituzione componente pag. 25

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 3-11149**

CRISO S.c. a r.l. - Consiglio di Amministrazione - Designazione di due Amministratori (art. 2, II comma, l.r. 39/95) pag. 28

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 63-11208**

Art. 3-ter, d.lgs. 502/1992 e s.m.i.. Designazione di due componenti del collegio sindacale dell'ASL 10 di Pinero-lo pag. 41



## PARCHI E RISERVE NATURALI

### Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) pag. 13

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 17-11163

Accantonamento a favore della Direzione Turismo-Sport-Parchi della somma di Euro 1.108.000,00 iscritta sul Capitolo 27009 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e prenotazione, sul Capitolo 27009 dell'esercizio 2004 del Bilancio pluriennale 2003-2005, della somma di Euro 754.000,00 iscritte per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Parco Nazionale Gran Paradiso pag. 30

## PARI OPPORTUNITA'

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 11-11157

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 3.270.538,27 provenienti dallo Stato per il finanziamento di interventi riguardanti la legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni Positive per l'Imprenditoria Femminile) pag. 29

## PARTECIPAZIONI REGIONALI

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 69-11214

Adesione della Regione Piemonte al Comitato Promotore per il Congresso UIA 2008 e approvazione schema di Statuto. Accantonamento della somma di euro 54.000,00 (cap. 10940/2003) pag. 43

## PATRIMONIO

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 30-11176

Trasferimento beni mobili ex Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione all'ARPA pag. 33

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 31-11177

"Nuovo Palazzo" per gli uffici della Regione Piemonte. Costituzione Gruppo di Lavoro. Accantonamento di euro 3.350,00 (Cap. 10870/03) e prenotazione di euro 60.000,00 (Cap. 10870/04) pag. 33

## PERSONALE REGIONALE

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 36-11182

Affidamento della responsabilità di gruppi di lavoro interdisciplinari o interdirezionali a dirigenti regionali in posizione di staff intermedio o tecnico professionale in servizio presso l'ARPA. Presa d'atto pag. 35

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 38-11184

Art. 34, comma 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289: ricognizione della dotazione organica provvisoria del ruolo della Giunta Regionale pag. 35

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 39-11185

Dirigente regionale Lorenzo Masoero: affidamento della responsabilità del settore Pianificazione e difesa del suolo, articolazione della direzione 23 Difesa del suolo. Art. 27 della l.r. 51/97 pag. 36

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 40-11186

Dipendente Arch. Adolfo Melignano; autorizzazione ad assumere l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società GE.S.IN. S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/1989 pag. 36

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 41-11187

Dipendente Dr. Armando Bertolino; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 36

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 42-11188

Dipendente Dr. Pasquale Perna; autorizzazione ad assumere l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società Zona Ovest di Torino S.r.l. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/1989 pag. 36

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 43-11189

Dipendente Arch. Paolino Cipolla; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa I.A.L. ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 37

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 44-11190

Dipendente Giovanni Dominelli; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa I.A.L. ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989 pag. 37

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 45-11191

Sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali con riferimento all'anno 2004 pag. 37

### D.G.R. 3 dicembre 2003, n. 4-11219

Recepimento Protocollo d'Intesa in materia di progressioni verticali del personale dipendente del ruolo della Giunta regionale pag. 45

### D.G.R. 3 dicembre 2003, n. 5-11220

Recepimento integrazione al Piano Occupazionale per il triennio 2003-2005 (già approvato con D.G.R. n. 23-8070 del 23.12.2002 e integrato con D.G.R. n. 85-10143 del 28.07.2003) pag. 45



## PROGRAMMAZIONE

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 9-11155

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 6.258.090,00 provenienti dallo Stato per il finanziamento delle risorse destinate a favore dei settori della ricerca e della formazione in attuazione della delibera C.I.P.E. del 36/2002 e accantonamento a favore della Direzione Programmazione e Statistica pag. 29

## PROTEZIONE CIVILE

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 46-11192

Accensione di un mutuo in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 in data 12 settembre 2003 come modificata dall'ordinanza n. 3317 in data 10 ottobre 2003 pag. 37

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 5-11151

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 278.242,00 provenienti dallo Stato per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di conservazione e difesa degli incendi del patrimonio boschivo pag. 28

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 68-11213

Attività antincendi boschivi 2003 e alluvione 2000. Utilizzo quota parte fondi assegnati alla Regione Piemonte per gli anni 2001-2002 dei fondi di cui alla Legge 23.12.2000, n. 388, art. 138 pag. 42

### D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 64-11402

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ("Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") - Disposizioni attuative dell'articolo 2 pag. 70

## SANITA'

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 19-11165

Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica della somma di euro 20.000,00 sul capitolo 13660/03 per il pagamento dei compensi spettanti a veterinari liberi professionisti autorizzati ad eseguire la bonifica sanitaria degli allevamenti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica pag. 30

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 20-11166

Prenotazione, a favore della Direzione Sanità Pubblica della somma di euro 98.000,00 sul capitolo 12180/04 per la stipula di contratti di collaborazione per la realizzazione di progetti in campo sanitario ed amministrativo pag. 31

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 21-11167

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 2 di Torino - Atto n. 188/DG/10/03 del 27.10.2003 "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e l'Istituto di Milano della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. per l'effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per medici e psicologi presso le strutture dell'Azienda stessa". Approvazione condizionata pag. 31

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 22-11168

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 18 di Alba - Atto n. 1557/DIS/001/03/0012 del 28.10.2003 "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea in Servizio Sociale - e l'A.S.L. 18 di Alba-Bra per lo svolgimento di tirocini ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del D.M. I. 25 marzo 1998 n. 142". Approvazione pag. 31

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 23-11169

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 18 di Alba-Bra - Atto n. 1555/DIA/001/03/0010 del 28.10.2003 "Rettifica della deliberazione n. 1220/DIA/001/03/0009 del 08 agosto 2003. Integrazione elenco corsi di laurea facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" i cui studenti possono essere ammessi a svolgere tirocinio presso le sedi dell'A.S.L. 18". Approvazione pag. 31

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 24-11170

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 13 di Novara - Atto n. 2123 del 27.10.2003 "Rapporto convenzionale tra A.S.L. 13 e Università degli Studi del Piemonte Orientale - Scuola di specializzazione in Psichiatria, per attività formativa e di tirocinio degli studenti. AA.AA. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006". Approvazione pag. 32

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 25-11171

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 2 di Torino - Atto n. 194/DG/10/03 del 05.11.2003 "Convenzione con la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino per tirocini di formazione ed orientamento per gli allievi dei corsi di laurea triennali (tirocini del nuovo ordinamento) presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino, ai sensi del D.M. n. 142/98". Approvazione condizionata pag. 32

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 26-11172

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 19 di Asti - Atto n. 46 del 31.10.2003 "Funzionamento Unità Operativa di Malattie Infettive a Direzione Universitaria: Rinnovo Convenzione con Università degli Studi di Torino". Approvazione condizionata pag. 32

### D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 27-11173

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASO SS. A. e B. e C. Arrigo di Alessandria - Atto n. 130 del 30.07.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'A.S.O."Santi A. e B. e C. Arrigo" per l'attivazione ed il finanziamento di un posto aggiunto per la scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria", con le precisazioni di cui alla nota prot. 19794 del 16.10.03. Approvazione pag. 32



**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 28-11174**

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 15 di Cuneo - Atto n. 583/03 del 23.09.2003 avente ad oggetto "Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche per effettuazione di tirocini pratici-formativi presso le strutture dell'A.S.L. n. 15", modificato e integrato con atto n. 657/03 del 29.10.2003. Approvazione pag. 33

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 29-11175**

AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli Atti Aziendali - Art.3 D.Lgs. n.502/1992 s.m.i.- D.G.R n. 80-1700 dell'11.12.2000. ASO Maggiore della Carità di Novara - Atto n. 1637 del 4.11.2003 "Riorganizzazione delle attività nefrologiche - trapianto renale". Formulazione di rilievi pag. 33

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 64-11209**

Direzione Programmazione Sanitaria. Accantonamento di Euro 1.287.794,80 sul cap. 12280/2003 per le erogazioni di cassa alle Aziende Sanitarie Regionali per l'esercizio 2003 pag. 42

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 8-11154**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB 28051) ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001 pag. 29

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389**

D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria pag. 48

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 9-11438**

Revisione delle procedure e delle modalità di addebito delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture termali. Decorrenza 1.1.2004 pag. 75

**Comunicato dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte**

Graduatoria definitiva dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta, per l'assegnazione delle zone carenti per l'assistenza pediatrica anno 2002/2003 e carenze operative pediatriche del territorio piemontese pag. 81

**SPORT**

**Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.**

Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello pag. 22

**TRASPORTI**

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 54-11199**

2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32 legge 144/90). Partecipazione al Bando relativo ad Interventi Strategici con la presentazione della proposta progettuale "Rete degli Osservatori provinciali e comunali dell'incidentalità e Centro Regionale di Monitoraggio" pag. 39

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 55-11200**

Procedura regionale ai sensi della L. 443/2001 - Legge Obiettivo. Valutazioni di competenza regionale ex art 3 del D.lgs. 190/2002 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parere ex art. 6 L. 349/86 al Ministero dell'Ambiente relativi al Progetto preliminare con procedura di VIA di competenza statale per il "Collegamento autostradale Asti-Cuneo Lotto I-6, Tangenziale di Cuneo", presentato da ANAS S.p.A. pag. 40

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 56-11201**

Piano Regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita Approvazione del Piano Triennale dei Finanziamenti da destinarsi all'ARES Piemonte ed alle Province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli pag. 40

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 57-11202**

LL.RR. nn. 69/1978, 40/1998 e 30/1999. Piano per reperimento di materiali per la realizzazione dell'ammodernamento e dell'adeguamento dell'autostrada Torino-Milano dalla progressiva Km 0+000 al Km 91+000 presentato da ASTM S.p.A. pag. 40

**TURISMO**

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 47-11193**

Promozione del Progetto Interregionale "Sviluppo delle risorse territoriali per l'offerta culturale e turistica". Spesa di euro 26.140,00 con prenotazione su capitoli vari del bilancio pluriennale 2003-2005, anno 2004. Misura C3 Fondo Sociale Europeo (FSE) pag. 37

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 62-11207**

Adesione a progetto europeo "Fil.Han.TTrop.Med: modello di formazione professionale innovativa per le persone disabili del Bacino Mediterraneo, nel settore delle nuove tecnologie e del turismo sostenibile - nuove opportunità di lavoro" pag. 41

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 73-11217**

Definizione AdP tra Regione Piemonte, Prov. di Cuneo, C.M. "Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana" e Comune di Viola per lo sviluppo ecosostenibile e la rival. complessiva della staz. turistica di Viola S. Grèe, la realizz. delle infrastrutture di contorno ed il rilancio dell'economia turistica nel territorio della C.M., per un investimento pubblico pari ad euro 8.801.402,62. Pren. imp. di euro 4.390.000,00 sul cap. 27167 pag. 44

**TUTELA DELL'AMBIENTE**

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 10-11156**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 11.258.760,40 provenienti dallo Stato per il finanziamento di interventi di bonifica di interesse nazionale (legge 9 dicembre 1998, n. 426) pag. 29



**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 18-11164**

Disposizioni in materia di risorse finanziarie destinate ad iniziative ed interventi a favore dell'ambiente. Prenotazioni sul bilancio pluriennale 2003-2005 per complessivi Euro 3.000.000,00 sul capitolo 26938, esercizio finanziario 2004, necessari alla Direzione Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti per la continuità dei programmi avviati pag. 30

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 61-11206**

Iniziative dirette all'incentivazione di interventi dimostrativi e strategici sotto il profilo energetico-ambientale; prenotazione sul bilancio pluriennale 2003-2005 di risorse pari ad euro 4.000.000,00 sul cap. 26779/2004 (U.P.B. 22082) pag. 41

**D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 65-11210**

Correzione per mero errore materiale della DGR n. 83-11121 del 24/11/03 avente ad oggetto: "Ottavo prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui" pag. 42

**Circolare del Presidente della Giunta Regionale  
23 dicembre 2003, n. 7/AQA**

Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti pag. 79

**URBANISTICA****D.G.R. 1 dicembre 2003, n. 58-11203**

D.G.R. n. 80-10246 del 1.8.2003. Riduzione di euro 12.400,00 dell'accantonamento n. 101300 sul capitolo 10870/03 relativo all'affidamento di un incarico di consulenza per l'ottenimento della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e prenotazione di euro 12.400,00 sul capitolo 10870/04 per concludere la procedura di certificazione di qualità pag. 41

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 32-11370**

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Rocchetta Palafea (AT). Approvazione del Piano Particolareggiato relativo all'ambito "P1" e della contestuale variante allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente pag. 45

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 33-11371**

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Lequio Tanaro (CN). Variante 4/2002 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 48

**D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 4-11433**

L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Cantalupa (TO). Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione pag. 72



## Parte I ATTI DELLA REGIONE

### LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.

#### **Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2004.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Esercizio provvisorio)*

1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 29 febbraio 2004, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 604 (Legge finanziaria per l'anno 2004) e secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, contenuti nel disegno di legge n. 605 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006) presentati al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2003, limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.

2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamita' naturali.

Art. 2.

*(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 606.

- Presentato dalla Giunta regionale il 4 dicembre 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 5 dicembre 2003.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 dicembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 17 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 11 voti contrari.

#### NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).

#### **Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 79 dello Statuto è il seguente:

“Art. 79. (Esercizio provvisorio)

L'esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.”.

-Il testo dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“2. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.”.

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali) (omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.”.

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 35.

#### **Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Modifica del titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)*

1. Il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e' sostituito dal seguente: “Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande”.

Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 1 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Istituzione)

1. E' istituita la Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo



92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e' classificata di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001".

#### Art. 3.

##### *(Modifica dell'articolo 2 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 2 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

##### "Art. 2. (Confini)

1. I confini della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. Il territorio dell'area protetta di cui al comma 1 e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'".

#### Art. 4.

##### *(Modifica all'articolo 3 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 3 della l.r. 23/1985, e' sostituito dal seguente:

##### "Art. 3 (Finalita')

1. Le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nell'ambito ed a completamento dei principi indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell'articolo 92 della l.r. 44/2000, sono le seguenti:

a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con l'Universita' e il Politecnico, lo studio e l'attivita' di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, numero 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali);

b) favorire l'utilizzo e la fruizione culturale dell'area, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, numero 10), della l.r. 58/1978;

c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuita' delle attivita' agricole".

#### Art. 5.

##### *(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 5 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

##### "Art. 5. (Gestione e personale)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall'articolo 7, comma 6, della l.r. 12/1990.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale)".

#### Art. 6.

##### *(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 8 della l.r. 23/1985, come modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, e' sostituito dal seguente:

##### "Art. 8. (Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali); trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva e' vietato:

a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'ente di gestione;

b) aprire e gestire discariche.

2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita' agricole e forestali e della fruibilita' pubblica delle aree protette.

3. L'uso del suolo e l'edificabilita' nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'articolo 3 e sono disciplinati nel piano d'area di cui all'articolo 9 bis.

4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999, e' soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, dello stesso decreto legislativo.

6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e delle fauna selvatiche), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 357/1997.

7. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' vietato all'interno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9".

#### Art. 7.

##### *(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 9 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

##### "Art. 9. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.



2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;

3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

4. Per le violazioni al divieto all'articolo 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.

6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999.

7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (relativa al procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni."

#### Art. 8.

*(Inserimento di un articolo dopo l'articolo 9 della l.r. 23/1985)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 23/1985 e' inserito il seguente:

"Art. 9 bis. (Piano d'Area)

1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e' soggetta al piano d'area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il piano d'area ha la validita', gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della l.r. 12/1990 e puo' essere modificato secondo le modalita' stabilite dallo stesso articolo.

2. Il piano d'area e' predisposto, attraverso conferenze, dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano d'area e' adottato dall'Ente di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla Provincia di Asti e ne da' notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con l'indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

3. L'ente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte."

#### Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 10 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 10 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10. (Vigilanza)

1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande e' affidata:

a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;

d) al Corpo forestale dello Stato;

e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'ente di gestione."

#### Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 12 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per l'anno finanziario 2003, con le risorse stanziolate nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per l'anno finanziario 2003, con le risorse stanziolate nelle ~UPB~ 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte)."

#### Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 23/1985)*

1. L'articolo 13 della l.r. 23/1985 e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. (Entrate)

1. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all'articolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte."

#### Art. 12.

*(Modifica dell'articolo 7, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)*

Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), e' sostituito dal seguente:

"6. E' istituito l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione e di amministrazione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro e della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande."

#### Art. 13.

*(Modifica dell'articolo 9, della l.r. 12/1990)*

1. Il comma 18 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990, da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, e' sostituito dal seguente:



"18. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani e' cosi' composto:

- a) un rappresentante del Comune di Asti;
- b) un rappresentante del Comune di Camerano-Casasco;
- c) un rappresentante del Comune di Cinaglio;
- d) un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;
- e) un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;
- f) un rappresentante del Comune di Settime;
- g) un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;
- h) un rappresentante del Comune di Vinchio;
- i) un rappresentante della Provincia di Asti;
- l) un rappresentante della Regione Piemonte;
- m) due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste."

Art. 14.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 9, comma 18, della l.r. 12/1990, come modificato dall'articolo 13, le funzioni gestionali sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale di cui all'articolo 24 della l.r. 12/1990, i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

3. Fino all'approvazione del piano d'area di cui all'articolo 9 bis della l.r. 23/1985, introdotto dall'articolo 8, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Asti.

4. Le conferenze di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 23/1985, introdotto dall'articolo 8, sono convocate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77 (di modifica dell'articolo 8 della l.r. 23/1995);
- b) gli articoli 6, 7 e 11 della l.r. 23/1985;
- c) la lettera g) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
- d) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa);
- e) l'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46 (che modifica il comma 18 dell'articolo 9 della l.r. 12/1990).

2. Nel titolo della l.r. 46/1998 sono soppresse le parole: "e all'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 'Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone

di parco, Zone di salvaguardia)', da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 65".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 528.

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 aprile 2003.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 30 aprile 2003.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 novembre 2003 con relazione di Giuliano Manolino.

- Approvato in Aula il 9 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 1 astenuto e 1 non votante.

NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

**Note al titolo**

- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, reca: "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)".

**Note all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 6. (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e' disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica."

- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

"Art. 92 (Disposizioni generali)

1. La Regione, nell'ambito dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree protette), garantisce e promuove, in modo unitario ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio



naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversità, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonché attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.

3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte."

- Il testo del comma 3 dell'articolo 93 della l.r. 44/2000, è il seguente:

"3. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi."

#### Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 1. (Finalità)"

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e la valorizzazione delle attività agricole e delle altre economie locali, la Regione, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto, istituisce aree protette.

2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali."

- Il testo dell'articolo 92 della l.r. 44/2000, è riportato in nota all'articolo 2.

- Il testo dei numeri 9) e 10) del terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, è il seguente:

"[3] Il servizio fa capo all'Assessorato ai Beni e alle Attività culturali, che si avvale del servizio stesso per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

(omissis)

9) promuovere e coordinare, in accordo con enti, istituzioni culturali o singoli studiosi e, innanzitutto, nell'ambito di apposite convenzioni, con l'Università e con il Politecnico, l'attività di ricerca e raccolta di dati su problemi attinenti la storia umana e naturale della Regione e sulle strutture e attività culturali esistenti sul territorio, avvalendosi anche, per tali scopi, nonché per quelli previsti dal numero 8 del presente comma, del Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione;

10) coordinare l'attività degli Enti locali territoriali per favorire l'utilizzo delle strutture e dei servizi culturali pubblici da parte degli istituti scolastici; per lo svolgimento di questa funzione il servizio può operare in veste di consulente degli Enti locali territoriali, e, a richiesta, di coordinatore tecnico dell'attività."

#### Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, è il seguente:

"Art. 49. (Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)

1. Per gli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, comprese le agenzie territoriali per la casa di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65), i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio regionale e della Giunta sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non vi abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del d.lgs. 29/1993 e successive modifiche e della l. 537/1993. La Direzione regionale competente presenta, indicando i relativi mezzi di copertura, il relativo provvedimento alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ente dipendente. Decorsi complessivamente novanta giorni

dalla predetta data senza che la Giunta abbia adottato un provvedimento la proposta si intende approvata. Fino all'approvazione della proposta l'ente non può attivare nuove procedure di assunzione di personale.

(omissis)".

#### Note all'articolo 6

- L'articolo 2 del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è relativo a "Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario".

- Il capo V (relativo a "Ritrovamenti e scoperte"), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 85 a 90.

- L'allegato D del Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è pubblicato sulla GU del 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.

- Il testo dell'articolo 8 del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997, è il seguente:

"8. Tutela delle specie faunistiche.

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione."

#### Note all'articolo 7

- Il capo VII (relativo a "Sanzioni"), del titolo I, del t.u. approvato con d.lgs. 490/1999, comprende gli articoli da 118 a 137.

- La legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, reca: "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate".

- Il capo I (relativo a "Le sanzioni amministrative"), della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprende gli articoli da 1 a 43.

#### Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, è il seguente:

"Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparto o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città Metropolitane, Comunità Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area



sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi e', comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;  
b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validita' a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento."

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, è il seguente:

"Art. 37. (Guardie ecologiche volontarie)

[1] L'organizzazione e le modalita' di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

[2] Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale."

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, è il seguente:

"1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti

, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio."

#### **Note all'articolo 14**

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 12/1990, è il seguente

"Art. 24. (Piani di assestamento forestale)

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani di assestamento forestale si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono redatti, entro 3 anni dall'istituzione, per ogni area protetta per la quale tale strumento e' espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo.

3. I Piani di assestamento forestale delle aree protette sono attuati dagli Enti di gestione di norma su finanziamento regionale ovvero su finanziamenti derivanti da stanziamenti nazionali o comunitari.

(omissis)".

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 57/1979, è il seguente:

"Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

[1] Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

[2] Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.

[3] È sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico."

- Il testo delle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 13, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è il seguente:

"[3] Gli interventi di cui al comma precedente sono precisati nelle norme di attuazione dei Piani Regolatori Generali nel rispetto delle seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture od all'organismo edilizio;

b) manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) restauro e risanamento conservativo: gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso anche parzialmente o totalmente nuove con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

(omissis)".

#### **Note all'articolo 15**

- La legge regionale 28 dicembre 1989, n. 77, reca: "Modificazione alla L.R. 25 marzo 1985, n. 23, istitutiva della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto" ed è pubblicata sul BUR del 3 gennaio 1990, n. 1.

9- L'articolo 4, della legge regionale 3 giugno 1993, n. 21, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità individuate all'ar-



articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. Fino alla data di insediamento del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il titolo della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1993, n. 21 'Istituzione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa'".

Allegato A.

(CARTOGRAFIA IN SCALA 1:25000 (ARTICOLO 3) )





## SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

# RISERVA NATURALE SPECIALE DELLA VALLEANDONA E DELLA VAL BOTTO


CONFINI

SCALA 1:25.000



### PROVINCIA DI ASTI

- A Comune di Cortazzona
- B Comune di Camerano Casasco
- C Comune di Cinaglio
- D Comune di Settime
- E Comune di Chissano d'Asti
- F Comune di Cossombrato
- G Comune di Cortandone
- H Comune di Monale
- I Comune di Asti
- L Comune di Castelletto
- M Comune di Villafranca d'Asti
- N Comune di Baldichieri d'Asti



Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del



Consorzio  
per il Sistema  
Informativo

TORINO 2002







Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.

**Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto, riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali.

Art. 2.

*(Destinatari)*

1. La Regione favorisce l'attività delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui all'articolo 1, purché aventi sede nel territorio piemontese. La Regione favorisce, altresì, l'attività dei comuni, delle comunità montane e collinari finalizzate ai medesimi scopi.

Art. 3.

*(Ambiti e tipologie di intervento)*

1. La Regione eroga contributi ai soggetti individuati dall'articolo 2 per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalità di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle società sportive e la tradizione in genere della pallapugno e della pallatamburello.

2. La Regione concede altresì ai medesimi destinatari contributi in conto capitale finalizzati alla promozione delle seguenti iniziative:

a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni con particolare riguardo alla pubblicizzazione delle stesse ed alla funzione divulgativa della disciplina sportiva;

b) acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio delle attività sportive ed alla preparazione degli atleti;

c) organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili;

d) manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri;

e) istituzione di uno o più musei regionali della pallapugno e della pallatamburello, con sede in città che abbiano una forte connotazione culturale attraverso questa disciplina tradizionale piemontese;

f) predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso ai paesi, indicante l'ubicazione dello sferisterio e nella quale si segnali l'abbinamento ed il legame delle discipline della pallapugno e della pallatamburello con il Piemonte.

Art. 4.

*(Azione di indirizzo e coordinamento)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deli-

berativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sull'andamento della gestione degli interventi attivati.

Art. 5.

*(Limiti di finanziamento)*

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi nei limiti del 60 per cento della spesa sostenuta.

2. I contributi erogati alle federazioni sportive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono superare il 5 per cento del totale dei finanziamenti.

Art. 6.

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è prevista la spesa complessiva di euro 774.688,00, suddivisa in spese correnti nell'Unità previsionale di base (UPB~) 21041 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo I - spese correnti) e in spesa in conto capitale nell'~UPB~ 21042 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo II - spese di investimento):

a) "Contributi a favore delle associazioni e società sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;

b) "Contributi a favore delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, degli enti locali e delle comunità collinari per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;

c) "Contributi in conto capitale a favore delle associazioni e società sportive per l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;

d) "Contributi in conto capitale a favore delle associazioni sportive proprietarie degli impianti, degli enti locali e delle comunità collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessari all'esercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00.

2. Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa quantificata in euro 774.688,00 per ciascun anno, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 338.

- Presentata dai Consiglieri Enrico Costa, Deodato Scanderebecch, Cristiano Bussola, Pier Luigi Gallarini, Emilio Bolla, Pierluigi Marengo il 19 settembre 2001.

- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 ottobre 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 gennaio 2003.

- Approvata in Aula il 17 dicembre 2003, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 29 voti favorevoli, 2 voti contrari.



## NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).

**Nota all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto è il seguente:

"Art. 4 (Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione)

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.

La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:

- realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

- contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;

- adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;

- acquisire alla gestione o controllo pubblico i servizi di interesse generale;

- attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;

- agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;

- promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

- potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;

- coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;

- coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport."

- Il testo dell'articolo 5 dello Statuto è il seguente:

"Art. 5 (Tutela del patrimonio naturale e culturale)

La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.

La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.

A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione."

**Nota all'articolo 6**

Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è il seguente:

" 1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio. (omissis)."

## DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. 150

**Fondazione "Centro di studi Alfierani" - Nomina del rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

di nominare la Dottoressa Carla Spagnuolo quale rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Centro di studi Alfierani" con sede in Asti.

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. 151

**Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - Designazione del rappresentante regionale nel Consiglio direttivo**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

di designare la Dottoressa Carla Spagnuolo quale rappresentante regionale nel Consiglio direttivo del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano.

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. 152

**Legge 17/2/1992, n. 179, Programmi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata - Interventi non pervenuti all'apertura del cantiere entro il 17/11/2003 - Nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 8 bis, della legge 17/2/1992 n. 179 e s.m.i.**

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

di nominare ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e s.m.i., l'arch. Mario Mana, funzionario regionale della Direzione Edilizia, Settore Attuazione Interventi in materia di Edilizia, Commissario ad acta per i seguenti programmi di intervento di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata oggetto di finanziamento ai sensi della legge 17/2/1992, n. 179:



<i>Ambito</i>	<i>P.I.</i>	<i>Comune</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Ente attuatore</i>	<i>Tipo intervento</i>	<i>Data decorrenza tredici mesi per l'inizio lavori</i>	<i>Data entro la quale gli interventi dovevano pervenire all'inizio lavori</i>
NO	3082	Arona	PEEP Via Montenero	A.T.C.	Nuova costruzione	17/10/2002	17/11/2003
NO	3083	Cerano	PEEP Via Vigevano	A.T.C.	Nuova costruzione	17/10/2002	17/11/2003
NO	3084	Garbagna	Piazza Municipio	Comune	Ristrutturazione edilizia	17/10/2002	17/11/2003
VB	3085	Madonna del Sasso	Via Follina	Comune	Ristrutturazione edilizia	17/10/2002	17/11/2003
VB	3086	Omegna	Via di Dio	A.T.C.	Ristrutturazione edilizia	17/10/2002	17/11/2003
TO	3087	Torino	Via Cesare Balbo	A.T.C.	Ristrutturazione edilizia	17/10/2002	17/11/2003
TO	3088	Torino	PRIU Spina 4	A.T.C.	Nuova costruzione	17/10/2002	17/11/2003
TO	3089	Torino	PRU Via Ivrea	A.T.C.	Nuova costruzione	17/10/2002	17/11/2003
TO RP	3090	Chiesanuova	Borgata Cresto/ Piloni	Comune	Ristrutturazione edilizia	17/10/2002	17/11/2003
TO	3092	Venaria	Lotto INPS	A.T.C.	Nuova costruzione	17/10/2002	17/11/2003
TO RP	3094	Chieri	Ambito CR29	A.T.C.	Nuova costruzione	17/10/2002	17/11/2003
VC	3095	Vercelli	Via Necco	A.T.C.	Ristrutturazione edilizia	17/10/2002	17/11/2003

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. 153

**Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 - Modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 43 del 3/5/2001, al D.P.G.R. n. 98 del 14/11/2001, al D.P.G.R. n. 26 del 24/4/2002 e al D.P.G.R. n. 33 del 14/4/2003 - Nomina del Consiglio del Distretto dei Vini Langhe, Roero e Monferrato**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

Il Consiglio del Distretto dei Vini Langhe, Roero e Monferrato, previsto al secondo comma dell'articolo 6 della L.R. 20/99, nominato con il D.P.G.R. n. 43 del 3/5/2001, già integrato con i D.P.G.R. n. 98 del 14/11/2001, n. 26 del 24/4/2002 e n. 33 del 14/4/2003, è così modificato:

9. I Presidenti delle enoteche regionali del distretto (art. 3, secondo comma, punto i):

- Enoteca Regionale del Monferrato: Arditi Pietro in sostituzione di Raimondo Laura,

- Enoteca Regionali di Canelli: Bielli Oscar in sostituzione di Primosig Sergio;

11. I Presidenti dei consorzi di tutela dei vini a DOC e a DPCG del distretto o loro delegati (art. 6, secondo comma, punto m):

- Cons. Tutela Vini del Pinerolese: Tarditi Agostino.

12. Un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori agricoli del settore vitivinicolo riconosciute ai sensi della legislazione vigente (art. 6, secondo comma, punto n):

- Ass. Produttori Moscato: Dezzani Angelo in sostituzione di Colombaro Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. 154

**Legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, art. 3 - Revisione del Piano di Assestamento Forestale, Piano Forestale Aziendale delle proprietà del comune di Sauze d'Oulx (TO) - Approvazione ed esecutività**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

Di approvare e rendere esecutivo il Piano Forestale Aziendale delle proprietà del comune di Sauze d'Oulx



(TO), revisione del precedente Piano di Assestamento Forestale, valevole per il periodo 2003-2012.

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2003, n. 155

**Comitato regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria - Sostituzione componente**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

di sostituire, per le motivazioni specificate in premessa, il Sig. Peverati Giovanni con il sig. Pesce Domenico, Presidente dell'ATC AL 2, quale rappresentante degli ATC della Provincia di Alessandria in seno al Comitato regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, costituito con D.P.G.R. n. 45 del 17.5.2001.

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 156

**Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta regionale**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

di attribuire, temporaneamente, le funzioni di Vice Presidente della Giunta regionale, con delega a sostituire il Presidente della Giunta regionale nel corso della giornata di martedì 23 dicembre 2003, all'Assessore Ugo Cavallera.

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2003, n. 157

**Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta Regionale**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

*decreta*

di attribuire, temporaneamente, le funzioni di Vice Presidente della Giunta regionale, con delega a sostituire il Presidente della Giunta regionale nel periodo dal 29 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004 all'Assessore Ugo Cavallera.

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003, n. 158

**Opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" - Elenco opere temporalmente differibili**

Visto l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006", così come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2002 relativo alla individuazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006", ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2003 relativo all'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006", ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2003 relativo al riparto di risorse per il finanziamento delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48;

Tenuto conto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 settembre 2003, n. 115 "Integrazione soggetti attuatori in merito all'elenco delle opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali "Torino 2006" che individua i soggetti realizzatori per gli interventi di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2003 contrassegnati dai numeri 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Preso atto della convenzione repertorio n.8624 del 17 novembre 2003 fra Regione Piemonte, Agenzia Torino 2006, Autorità d'Ambito n.3 "Torinese", SMAT S.p.a. e ACEA S.p.a.

Considerato l'art. 1 lettera c) della Legge 48/03:

"Il Comitato di regia indirizza e coordina, le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo."

Considerato che il Comitato di regia del 22 settembre 2003, all'unanimità, stante l'esigenza di urgente finanziamento degli interventi sul sistema fognario - acquedotti e collettori in quanto temporalmente prioritari rispetto all'esecuzione delle altre opere e considerato che tali opere rappresentano un rilevante miglioramento della qualità del servizio idrico - fognario oltre a favorire una maggiore tutela ambientale ha deliberato di individuare le opere specificate nell'allegato 1 allegata al presente decreto per, un totale di 19,883 milioni di euro fra quelle temporalmente differibili ed attivabili esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie, assegnando tale somma alle opere idrauliche contrassegnate dai numeri 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

Considerato che il Comitato di Regia ha deliberato quindi di richiedere al Ministero competente la modifica ed integrazione del DPCM del 15 settembre con il finanziamento delle opere relative agli acquedotti e fognature i cui soggetti attuatori sono le società ACEA e



SMAT, come individuate dal su richiamato Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 settembre 2003, n. 115.

Considerato che il Comitato di Regia nella seduta del 20 ottobre 2003 ha approvato la proposta avanzata dalla Regione Piemonte che si è resa disponibile ad essere il contraente unico del mutuo previsto dal DPCM del 15 settembre 2003 sulle opere connesse e che l'Agenzia Torino 2006 ha chiarito di poter aderire al mutuo unico.

*decreta*

di individuare, per un totale di 19.883 milioni di euro, le opere dichiarate connesse, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto fra quelle in parte temporalmente differibili e/o attivabili a seguito di sopravvenute disponibilità finanziarie.

di trasmettere l'elenco delle opere di cui all'allegato 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere la modifica ed integrazione del DPCM del 15 settembre con il finanziamento delle opere relative al sistema fognario acquedotti collettori i cui soggetti attuato i sono le società ACEA e SMAT, come individuate dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 settembre 2003, n. 115.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto.

Enzo Ghigo

Allegato



## ALLEGATO 1

## XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - OPERE CONNESSE TEMPORALMENTE DIFFERIBILI

N.	Localizzazione Intervento (Comune, Frazione, Via, ecc.)	Breve descrizione opere	Costo complessivo (ml di EURO)	Finanziamenti Statali (ml di EURO)	Cofinanziamenti (ml di EURO)	Stazione appaltata	ENTE A CUI SONO STATI ASSEGNATI I FONDI DA OPCM 15 SET 03	Quota di finanziamento da ripartire e da assegnare agli interventi del sistema fognario acquedotti e collettori (ml di EURO)	MODIFICA QUOTA DI FINANZIAMENTO NEL RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE (ml di EURO)
4	SP Luserna S.G. e Bibiana	Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO	4,650	2,000	2,650	Provincia di Torino prot. 5353 del 20/03/03	PROVINCIA DI TORINO	2,000	0,000
5	Torino-Pinerolo	Raddoppio ferroviario selettivo Torino-Pinerolo	15,494	15,494	0,000	RFI	REGIONE PIEMONTE	7,000	8,494
10	Cesana capoluogo fraz. Sagna Longa	seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa	5,165	5,165	0,000	Comune di Cesana prot. 4741 del 13/03/03	REGIONE PIEMONTE	5,165	0,000
16	Oulx - Bardonecchia	pista da fondo e percorso natura Oulx Beaulard Bardonecchia	1,291	1,033	0,258	Comune di Bardonecchia - Oulx prot. 3471 del 25/02/03	REGIONE PIEMONTE	1,033	0,000
20	Sestriere	Centro polivalente con piscina	1,549	1,239	0,310	Comune di Sestriere prot. 4756 del 13/03/03	REGIONE PIEMONTE	1,239	0,000
22	Chiomonte Fraz. Pian dei Frai	cabinovia Chiomonte-Frai sostituzione scivola con seggiovia	4,132	4,132	0,000	Comune di Chiomonte prot. n. 3697 del 28/02/03	REGIONE PIEMONTE	2,000	2,132
23	Chiomonte Fraz. Pian dei Frai	innervamento programmato messa in sicurezza piste		-	0,000	Comune di Chiomonte prot. n. 4739 del 13/03/03			
64	Claviere	Museo delle Olimpiadi	1,808	1,446	0,362	Comune di Claviere prot. 3303 del 24/02/03	REGIONE PIEMONTE	1,446	0,000
TOTALE			34,088	30,508	3,580			19,883	10,625



## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 1-11147

**Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti al Consiglio di Stato proposto da privati in appello della sentenza del T.A.R. Piemonte Sez. I 29.6.2002 n. 1311 riguardante l'accordo di programma "Castello di Lucento II". Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione dell'avv. Anita Ciavarra e dell'avv. Enrico Romanelli**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti al Consiglio di Stato in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa dell'avv. Anita Ciavarra e dell'avv. Enrico Romanelli del foro di Roma ed eleggendo domicilio presso il secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14.

La spesa relativa all'incarico all'avv. Enrico Romanelli verrà impegnata e liquidata con successivo provvedimento previa presentazione della relativa parcella debitamente vistata dal competente Ordine professionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 2-11148

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte di Cassazione - Sez. Lavoro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, sez. Lavoro n. 821/2003 (R.G.L. 623/03). Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv.ti Alessandra Rava e Enrico Romanelli**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro in premessa descritto ed all'esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell'interesse dell'Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione mediante la rappresentanza e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, degli avvocati Alessandra Rava ed Enrico Romanelli, presso il secondo dei quali elegge domicilio in Roma, Viale Giulio Cesare 14.

La relativa spesa sarà liquidata ed impegnata previa presentazione della parcella vistata dal competente Ordine Professionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 3-11149

**CRéSO S.c. a r.l. - Consiglio di Amministrazione - Designazione di due Amministratori (art. 2, II comma, l.r. 39/95)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di designare, sulla base dei criteri di cui alla citata D.G.R. n. 154/2944 del 6.11.95, quali Amministratori della CRéSO S.c. a r.l., i signori:

- Bandiera Giancarlo

- Rosso Pietro

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 4-11150

**Nono prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione per l'anno finanziario 2003 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione secondo le indicazioni (UPB, Importi, Capitoli) di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 5-11151

**Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 278.242,00 provenienti dallo Stato per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di conservazione e difesa degli incendi del patrimonio boschivo**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2003 secondo quanto indicato nell'allegato A), parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 6-11152

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB 12031 capitoli 12990 e 13470) in applicazione di variazioni compensative previste dall'articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 UPB 12031 secondo le indicazioni di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 7-11153

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB 15102 e 22051) in applicazione di variazioni compensative previste dall'articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 UPB 15102 e 22051 secondo le indicazioni di cui agli allegati A, B parti integranti della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 8-11154

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB 28051) ai sensi dell'articolo 24 comma 3 della L.R. 7/2001**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 UPB 28051 secondo le indicazioni di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 9-11155

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 6.258.090,00 provenienti dallo Stato per il finanziamento delle risorse destinate a favore dei settori della ricerca e della formazione in attuazione della delibera C.I.P.E. del 36/2002 e accantonamento a favore della Direzione Programmazione e Statistica**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione secondo le indicazioni cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione e di assegnare ed accantonare alla Direzione Programmazione e Statistica le somme di euro 4.000.000,00 sul capitolo 10907 (101693/A) e di euro 1.542.490,00 sul capitolo 10912 (101694/A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 10-11156

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 11.258.760,40 provenienti dallo Stato per il finanziamento di interventi di bonifica di interesse nazionale (legge 9 dicembre 1998, n. 426)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione secondo le indicazioni cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 11-11157

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. Iscrizione della somma di euro 3.270.538,27 provenienti dallo Stato per il finanziamento di interventi riguardanti la legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni Positive per l'Imprenditoria Femminile)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione secondo le indicazioni cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 12-11158

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (UPB S1041 capitoli 11016 e 11892) ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della L.R. 7/2001**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003, UPB S1041 secondo le indicazioni di cui all'allegato A parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 13-11159

**Agenzia Territoriale per la Casa di Torino. Accorpamento, devoluzione e riduzione dei residui su mutui contratti con la Cassa DD.PP. per interventi di edilizia residenziale pubblica conclusi. Nulla osta**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di concedere alla A.T.C. di Torino il nulla osta ai fini dell'accorpamento e devoluzione dei residui sui mutui contratti per interventi di edilizia residenziale pubblica conclusi per un importo stimato complessivamente a euro 784.184,69, da destinare alle finalità indicate dall'art. 1 del D.M. del Tesoro del 7 gennaio 1998;

- di concedere alla A.T.C. di Torino il nulla osta per la riduzione degli importi dei mutui relativi ad interventi conclusi, per un importo complessivo stimato pari a euro 43.945,08.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 17-11163

**Accantonamento a favore della Direzione Turismo-Sport-Parchi della somma di Euro 1.108.000,00 iscritta sul Capitolo 27009 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e prenotazione, sul Capitolo 27009 dell'esercizio 2004 del Bilancio pluriennale 2003-2005, della somma di Euro 754.000,00 iscritte per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Parco Nazionale Gran Paradiso**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

Di provvedere all'accantonamento della somma di Euro 1.108.000,00 stanziata, con D.G.R. n. 13-10402 del 15 settembre 2003, sul Capitolo 27009 del Bilancio di previsione 2003 per l'attuazione dell'Accordo di programma tra la Regione Piemonte ed il Parco Nazionale Gran Paradiso siglato in data 23 luglio 2003 ed adottato con D.P.G.R. n. 81 del 30 luglio 2003. (Acc. n. 101684)

Di provvedere, per le stesse motivazioni, alla prenotazione della somma di Euro 754.000,00 stanziata, con D.G.R. n. 13-10404 del 15 settembre 2003, sul Capitolo 27009 del Bilancio pluriennale 2003-2005, annualità 2004. (Pren. n. 2004/100259)

Di assegnare alla Direzione Turismo-Sport-Parchi la gestione di tali risorse.

Di stabilire che per ragioni d'urgenza ed indifferibilità, applicabili ai sensi dell'art. 31, comma 8 della legge regionale n. 7/2001, gli impegni contabili derivanti dal suddetto accantonamento siano consentiti anche successivamente al 30.11.2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 18-11164

**Disposizioni in materia di risorse finanziarie destinate ad iniziative ed interventi a favore dell'ambiente. Prenotazioni sul bilancio pluriennale 2003-2005 per complessivi Euro 3.000.000,00 sul capitolo 26938, esercizio finanziario 2004, necessari alla Direzione Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti per la continuità dei programmi avviati**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di prenotare, per le finalità indicate in premessa, la somma di 3.000.000,00 Euro sul capitolo 26938/2004 del bilancio pluriennale 2003-2005, (U.P.B. 22992) (100247/P);

- di provvedere con successivo atto, da assumere ad avvenuta approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 alla conferma delle prenotazioni come sopra adottate a valere quali assegnazioni a favore della Direzione Tutela e risanamento ambientale, Programmazione gestione rifiuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 19-11165

**Accantonamento a favore della Direzione Sanità Pubblica della somma di euro 20.000,00 sul capitolo 13660/03 per il pagamento dei compensi spettanti a veterinari liberi professionisti autorizzati ad eseguire la bonifica sanitaria**



**degli allevamenti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di accantonare, per quanto in premessa espresso, a favore della Direzione Sanità Pubblica la somma di euro 20.000,00 sul cap. 13660/03 (A. 101683), da assegnare alla ASL n. 17 di Savigliano, Servizio Veterinario, per il pagamento dei compensi spettanti ai veterinari liberi professionisti autorizzati ad eseguire la bonifica sanitaria degli allevamenti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica:

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 20-11166

**Prenotazione, a favore della Direzione Sanità Pubblica della somma di euro 98.000,00 sul capitolo 12180/04 per la stipula di contratti di collaborazione per la realizzazione di progetti in campo sanitario ed amministrativo**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di prenotare, a favore della Direzione Sanità Pubblica, la somma complessiva di euro 98.000,00 sul cap. 12180/04 (P. 100258), utile per conferire incarichi di collaborazione a personale esterno all'Amministrazione per la realizzazione dei progetti in premessa indicati.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 21-11167

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 2 di Torino - Atto n. 188/DG/10/03 del 27.10.2003 "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e l'Istituto di Milano della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. per l'effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per medici e psicologi presso le strutture dell'Azienda stessa". Approvazione condizionata**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare l'atto dell'ASL 2 di Torino n. 188/DG/10/03 del 27.10.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino e l'Istituto di Milano della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. per l'effettuazione di tirocini clinici e psicoterapeutici per medici e psicologi presso le

strutture dell'Azienda stessa", a condizione che l'eventuale rinnovo della convenzione sia effettuato con deliberazione degli Enti contraenti;

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 22-11168

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 18 di ALBA - Atto n. 1557/DIS/001/03/0012 del 28.10.2003 "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea in Servizio Sociale - e l'A.S.L. 18 di ALBA-BRA per lo svolgimento di tirocini ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del D.M. I. 25 marzo 1998 n. 142". Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare l'atto dell'ASL 18 di Alba n. 1557/DIS/001/03/0012 del 28.10.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea in Servizio Sociale - e l'A.S.L. 18 di ALBA-BRA per lo svolgimento di tirocini ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del D.M. I. 25 marzo 1998 n. 142";

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 23-11169

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 18 di ALBA-BRA - Atto n. 1555/DIA/001/03/0010 del 28.10.2003 "Retifica della deliberazione n. 1220/DIA/001/03/0009 del 08 agosto 2003. Integrazione elenco corsi di laurea facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" i cui studenti possono essere ammessi a svolgere tirocinio presso le sedi dell'A.S.L. 18". Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare l'atto dell'ASL 18 di Alba-Bra n. 1555/DIA/001/03/0010 del 28.10.2003 avente ad oggetto "Retifica della deliberazione n. 1220/DIA/001/03/0009 del 08 agosto 2003. Integrazione dell'elenco dei corsi di laurea della facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"



i cui studenti possono essere ammessi a svolgere tirocinio presso le sedi dell'A.S.L. 18";

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 24-11170

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 13 di Novara - Atto n. 2123 del 27.10.2003 "Rapporto convenzionale tra A.S.L. 13 e Università degli Studi del Piemonte Orientale - Scuola di specializzazione in Psichiatria, per attività formativa e di tirocinio degli studenti. AA.AA. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006". Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare l'atto dell'ASL 13 di Novara n. 2123 del 27.10.2003 avente ad oggetto "Rapporto convenzionale tra A.S.L. 13 e Università degli Studi del Piemonte Orientale - Scuola di specializzazione in Psichiatria, per attività formativa e di tirocinio degli studenti. AA.AA. 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006";

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 25-11171

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 2 di TORINO - Atto n. 194/DG/10/03 del 05.11.2003 "Convenzione con la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino per tirocini di formazione ed orientamento per gli allievi dei corsi di laurea triennali (tirocini del nuovo ordinamento) presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino, ai sensi del D.M. n. 142/98". Approvazione condizionata**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare l'atto dell'ASL 2 di Torino n. 194/DG/10/03 del 05.11.2003 avente ad oggetto "Convenzione con la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino per tirocini di formazione ed orientamento per gli allievi dei corsi di laurea triennali (tirocini del nuovo ordinamento) presso le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale 2 Torino, ai sensi del D.M. n. 142/98", a condizione che l'eventuale rinnovo della convenzione sia effettuato con deliberazione degli Enti contraenti;

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 26-11172

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 19 di ASTI - Atto n. 46 del 31.10.2003 "Funzionamento Unità Operativa di Malattie Infettive a Direzione Universitaria: Rinnovo Convenzione con Università degli Studi di Torino". Approvazione condizionata**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare l'atto dell'ASL 19 di ASTI n. 46 del 31.10.2003 avente ad oggetto "Funzionamento Unità Operativa di Malattie Infettive a Direzione Universitaria: Rinnovo Convenzione con Università degli Studi di Torino", a condizione che venga proseguito il percorso organizzativo ed amministrativo mirato alla tempestiva ricollocazione della Struttura nell'ambito dell'A.S.O. San Giovanni Battista di Torino;

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 27-11173

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASO SS. A. e B. e C. Arrigo di Alessandria - Atto n. 130 del 30.07.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'A.S.O."Santi A. e B. e C. Arrigo" per l'attivazione ed il finanziamento di un posto aggiunto per la scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria", con le precisazioni di cui alla nota prot. 19794 del 16.10.03. Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di approvare l'atto dell'ASO Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 130 del 30.07.2003 avente ad oggetto "Convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Azienda Sanitaria Ospedaliera "SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" per l'attivazione ed il finanziamento di un posto aggiunto per la scuola di specializzazione in Fisica Sanitaria", con le precisazioni di cui alla nota prot. 19794 del 16.10.2003;

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 28-11174

**Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - ASL 15 di Cuneo - Atto n. 583/03 del 23.09.2003 avente ad oggetto "Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche per effettuazione di tirocini pratici-formativi presso le strutture dell'A.S.L. n. 15", modificato e integrato con atto n. 657/03 del 29.10.2003. Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di approvare l'atto dell'ASL 15 di Cuneo n. 583/03 del 23.09.2003 avente ad oggetto "Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze Politiche per effettuazione di tirocini pratici-formativi presso le strutture dell'A.S.L. n. 15", come modificato ed integrato con atto n. 657/03 del 29.10.2003;

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 29-11175

**AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli Atti Aziendali - Art.3 D.Lgs. n.502/1992 s.m.i.- D.G.R. n. 80-1700 dell'11.12.2000. ASO Maggiore della Carità di Novara - Atto n. 1637 del 4.11.2003 "Riorganizzazione delle attività nefrologiche - trapianto renale". Formulazione di rilievi**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

\* di prendere atto dell'adozione, da parte del Direttore Generale dell'ASO Maggiore della Carità di Novara, dell'atto n. 1637 del 4.11.2003 avente ad oggetto "Riorganizzazione delle attività nefrologiche - trapianto renale";

\* di formulare, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.G.R. n. 80-1700 dell'11.12.2000, i seguenti rilievi:

L'intervento di riorganizzazione delle attività nefrologiche, deve intendersi subordinato alla condizione dell'effettiva tempestiva adozione dell'Atto Aziendale; l'approvazione di tale strumento innovativo e di modernizzazione della gestione è infatti determinante per la valorizzazione, in stretto rapporto con le funzioni riconosciute dal P.S.R, delle professionalità presenti in Azienda, e, conseguentemente, per una efficiente riorganizzazione delle attività dei dipartimenti e delle strutture ad essi afferenti;

\* la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà nei termini previsti dalla D.G.R. n. 80-1700 dell'11.12.2000 e con le modalità di cui alla D.D. 18/2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 30-11176

**Trasferimento beni mobili ex Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione all'ARPA**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di approvare gli elenchi dei beni mobili, allegati al presente atto per farne parte integrante, in dotazione all'ex Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione ad integrazione dei beni individuati nell'allegato sub C) alla deliberazione n. 37-8397 del 10/02/2003;

- di trasferire ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/11/2002 n. 28 i beni di cui sopra all'ARPA alla quale sono state già trasferite le funzioni e le competenze della citata Direzione Regionale;

- di provvedere alla consegna dei beni mediante verbale sottoscritto tra l'ARPA e la Regione Piemonte - Direzione Patrimonio e Tecnico;

- di dare atto che a tutte le formalità presso il PRA per i mezzi immatricolati individuati negli elenchi provvederà l'ARPA;

- di dare altresì atto che l'ARPA dovrà provvedere alla copertura assicurativa dei beni trasferiti nonché alla relativa manutenzione con decorrenza 01/01/2004 come disposto nella deliberazione n. 37-8397 del 10/02/2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 31-11177

**"Nuovo Palazzo" per gli uffici della Regione Piemonte. Costituzione Gruppo di Lavoro. Accantonamento di euro 3.350,00 (Cap. 10870/03) e prenotazione di euro 60.000,00 (Cap. 10870/04)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di dare mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico affinché proceda, considerata la complessità dell'opera da realizzare e delle problematiche tecniche e giuridiche da affrontare, nell'elaborazione delle "linee guida" da mettere a disposizione del progettista e nell'organizzazione delle procedure di gara, alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro, a supporto della struttura flessibile individuata per l'attuazione del progetto, il cui coordinamento è demandato al Direttore al Patrimonio e Tecnico;

- di dare mandato al Direttore al Patrimonio e Tecnico di individuare i professionisti, sia esterni all'Ammini-



strazione, sia provenienti da Agenzie Regionali e da enti strumentali, che dovranno far parte del gruppo di lavoro;

- di accantonare, a tale fine, in favore della Direzione Patrimonio e Tecnico, la somma di euro 3.350,00 per l'anno 2003 (A/101685) e di prenotare, per le finalità di cui sopra, l'importo nel limite presunto, di euro 60.000,00 per l'annualità 2004, (P/100260) avvalendosi, per l'utilizzo di tali professionalità, dello specifico capitolo di bilancio 10870/04 "spese per l'attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e s.m.i. e legge regionale 6 agosto 1991, n. 36".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 32-11178

**Deroghe ai livelli ottimali di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. connesse al finanziamento con riserva delle Unioni indicate dalla D.D. n. 113 dell'11.11.2003 del Settore Autonomie locali per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o ottimizzazione della gestione associata di servizi comunali**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa,

- di assumere, relativamente a ciascuna proposta di deroga ai livelli ottimali di cui all'art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i. connessa al finanziamento con riserva delle Unioni indicate nella D.D. n. 113 dell'11/11/2003 del Settore Autonomie locali, la corrispondente decisione contenuta nelle premesse del presente atto e nella allegata scheda, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di estendere la citata deroga a tutti i finanziamenti concessi alle suddette Unioni nell'anno 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 33-11179

**Legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni". Aggiornamento degli oneri economici relativi all'esercizio di cave di prestito, commi 4 e 5 dell'art. 2**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

1. A decorrere dal 10 dicembre 2003 l'onere economico, previsto dall'articolo 2 della l.r. 3 dicembre 1999 n. 30, a carico del soggetto attuatore e a favore dell'Amministrazione comunale ove ha sede la cava, è aggiornata

to a euro 0,35 (zero/35 euro) ogni metro cubo di materiale coltivato e va pertanto a sostituire l'importo attualmente in vigore pari a euro 0,32.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto regionale e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 34-11180

**Priorita' regionali per la formazione delle graduatorie ai sensi del D.M. 21/11/2002 "Semplificazione delle modalità per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui alla legge 488/92"**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

per le motivazioni di cui in premessa

di individuare le seguenti priorità regionali e i relativi punteggi ai fini della formazione delle graduatorie di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 21 novembre 2002, recante "Modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488":

settori merceologici:

attività economiche di cui ai seguenti codici ISTAT 1991:

DB 17, DB 18 (tessile abbigliamento)	punti 5
DN 36.22 (fabbricazione di gioielleria e articoli annessi)	punti 5
DD 20 (industria del legno)	punti 5

tipologie di investimento

nuovo impianto	punti 5
ampliamento	punti 10
ammodernamento	punti 5
ristrutturazione	punti 5
trasferimento	punti 5

di incaricare la Direzione regionale Commercio e Artigianato di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle attività produttive - Direzione generale coordinamento incentivi imprese.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, dell'art. 8 della L.R. 51/97 e dell'art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 35-11181

**L.R. 19/11/2003 n. 31 "Celebrazioni del VI Centenario dell'Università degli Studi di Torino". Riduzione accantonamenti per euro 30.000,00 cap. 14610/2003 e euro 25.000, cap. 10930**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*



- di dare attuazione alla legge regionale 19/11/2003 n. 31 "Celebrazioni del VI centenario dell'Università degli studi di Torino";

- di ridurre, per i motivi di cui in premessa, i seguenti accantonamenti:

A. 100425 cap. 14610 riduzione di euro 30.000,00 disposto con DGR 50-8363 del 3/02/2003 a favore della Direzione Turismo, Sport e Parchi

A. 100290 cap. 10930 riduzione di euro 25.000,00 disposto con la DGR 57-8299 del 27/01/2003 a favore della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 36-11182

**Affidamento della responsabilità di gruppi di lavoro interdisciplinari o interdirezionali a dirigenti regionali in posizione di staff intermedio o tecnico professionale in servizio presso l'ARPA. Presa d'atto**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

-prendere atto che i gruppi di lavoro istituiti con provvedimento n.583 del 3.11.2003 del Direttore dell'ARPA hanno le caratteristiche previste dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 20 gennaio 2003 dalla delegazione trattante del personale di area dirigenziale (recepito con D.G.R. n.50-8295 del 27 gennaio 2003);

- di prendere atto che la responsabilità di tali gruppi è stata attribuita, con decorrenza dalla data del provvedimento stesso, ai signori Alberto Olivero, Manlio Ramasco e Gianfranco Susella dirigenti regionali in posizione di staff tecnico-professionale, assegnati funzionalmente all'ARPA ai sensi della L.R.28/2002;

- di attribuire dalla data di nomina a ciascuno dei suddetti dirigenti regionali la posizione di staff ad alta professionalità in premessa specificata.

Alla spesa prevista per l'anno 2003, si fa fronte con le somme iscritte sul cap. 10124 e 10134 (per quanto riguarda gli oneri riflessi), già impegnate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 37-11183

**Costituzione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio sulla gestione del progetto di assistenza agli uffici tecnici comunali ed alle Comunità montane finanziato ai sensi della deliberazione CIPE 3 maggio 2002, n. 36**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di istituire un gruppo di lavoro per la definizione degli indirizzi e il monitoraggio delle attività svolte dal Corep, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, dal Dipartimento di Diritto dell'Economia dell'Università di Torino e dal Dipartimento di Ingegneria dei servizi territoriali del Politecnico di Torino nell'ambito della convenzione siglata tra gli stessi soggetti e la Regione Piemonte per la gestione del progetto di formazione finanziato ai sensi della deliberazione CIPE 3 maggio 2002, n. 36;

- di individuare quali componenti dell'Ente al gruppo di lavoro i Responsabili delle seguenti Direzioni:

\* Affari istituzionali e processo di delega

\* Programmazione e statistica

\* Economia montana e foreste

\* Formazione professionale - lavoro

\* Pianificazione e gestione urbanistica

\* Difesa del suolo

\* Opere pubbliche

- di demandare agli stessi la nomina dei dirigenti e dei funzionari delle rispettive strutture che parteciperanno al gruppo di lavoro;

- di attribuire la funzione di coordinamento del gruppo di lavoro al Responsabile della Direzione Programmazione e statistica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 38-11184

**Art. 34, comma 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289: ricognizione della dotazione organica provvisoria del ruolo della Giunta Regionale**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- che per le considerazioni espone in premessa, la ricognizione della dotazione organica provvisoria del ruolo della Giunta Regionale, come disposto dall'art. 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è quella contenuta nella tabella allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

- che nell'anno 2002 sono cessati dal servizio n. 45 dipendenti, dei quali n. 5 di qualifica dirigenziale, mentre per quanto riguarda l'anno 2003, sono cessati dal servizio, al 31.10. 2003 n. 39 dipendenti;

- di dare mandato alla Direzione Regionale Organizzazione, pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane di procedere al reclutamento di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003 secondo le modalità ed i limiti indicati in premessa;

- di dare atto che con provvedimenti periodici si provvederà ad incrementare la pianta organica in conseguenza del perfezionarsi dei provvedimenti di reclutamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 39-11185

**Dirigente regionale Lorenzo Masoero; affidamento della responsabilità del settore Pianificazione e difesa del suolo, articolazione della direzione 23 Difesa del suolo. Art. 27 della l.r. 51/97**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 27 e 28 della l.r. 51/97 e dei "Criteri" di cui alla DGR n. 50-23245 del 24.11.97, nell'ambito della direzione Difesa del suolo:

- di attribuire al dirigente regionale ing. Lorenzo Masoero la responsabilità del settore "Pianificazione difesa del suolo";
- di stabilire che il suddetto incarico ha effetto dal 2 gennaio 2004 o dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di destinazione, se successiva, ed ha durata quadriennale;
- di precisare che qualora la data di scadenza dell'incarico in oggetto coincida con una giornata prefestiva o festiva, lo stesso è confermato sino al giorno antecedente il primo giorno lavorativo successivo a tale data;
- di precisare, infine, che la presente deliberazione non comporta modificazione alla spesa attualmente sostenuta.

Sono conseguentemente e contestualmente revocati eventuali ulteriori incarichi affidati al dirigente Masoero in dipendenza di quello precedentemente attribuito.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 40-11186

**Dipendente Arch. Adolfo Melignano; autorizzazione ad assumere l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società GE.S.IN. S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/1989**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, l'Arch. Adolfo Melignano, funzionario regionale assegnato alla Direzione Difesa del Suolo a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società GE.S.IN. S.p.A., Società a partecipazione pubblica.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio.

I compensi, se previsti, relativi allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi verranno corrisposti direttamente dalla Società GE.S.IN. S.p.A. al dipendente, con l'obbligo di dare comunicazione all'Amministrazione regionale delle somme erogate a tale titolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 41-11187

**Dipendente Dr. Armando Bertolino; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, il dr. Armando Bertolino ad assumere l'incarico di consulenza tecnica a favore della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte dal mese di gennaio al 31 dicembre 2004.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dall'Agenzia direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 42-11188

**Dipendente Dr. Pasquale Perna; autorizzazione ad assumere l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società Zona Ovest di Torino S.r.l. ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 10/1989**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, il Dr. Pasquale Perna dipendente assegnato alla Direzione Turismo, Sport, Parchi, a far parte quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Zona Ovest di Torino S.r.l., società a partecipazione pubblica.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio.

I compensi, se previsti, relativi allo svolgimento dell'incarico di cui trattasi verranno corrisposti direttamente dalla Società al dipendente, con l'obbligo di dare comunicazione all'Amministrazione regionale delle somme erogate a tale titolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)



Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 43-11189

**Dipendente Arch. Paolino Cipolla; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa I.A.L. ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- il dipendente Arch. Paolino Cipolla, funzionario regionale assegnato alla Direzione Formazione professionale - Lavoro, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa IAL nel periodo novembre 2003 -febbraio 2004.

- L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

- L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese eventualmente corrisposti. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati direttamente dall'Agenzia al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 44-11190

**Dipendente Giovanni Dominelli; autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa I.A.L. ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. n. 10/1989**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- il dipendente Sig. Giovanni Dominelli, funzionario regionale assegnato alla Direzione Formazione professionale - Lavoro, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa IAL nel periodo novembre 2003 -febbraio 2004.

- L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

- L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta il diritto a percepire gli eventuali compensi, indennità o rimborsi spese eventualmente corrisposti. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati direttamente dall'Agenzia al dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 45-11191

**Sistema di valutazione delle prestazioni dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali con riferimento all'anno 2004**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di approvare, con riferimento all'anno 2004, il sistema di valutazione dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture speciali corredato dalle schede degli obiettivi e di valutazione delle prestazioni descritte negli allegati al presente provvedimento per farne parte integrante;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 46-11192

**Accensione di un mutuo in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 in data 12 settembre 2003 come modificata dall'ordinanza n. 3317 in data 10 ottobre 2003**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di autorizzare, in attuazione delle ordinanze n. 3311 del 12 settembre 2003, e n. 3317 del 10 ottobre 2003 la stipulazione del mutuo con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa utilizzando i limiti di impegno attribuiti a questa Regione;

- di delegare il Dipartimento per la protezione civile al pagamento delle rate di ammortamento;

- di autorizzare il Direttore della Direzione Bilanci e Finanze a compiere tutti gli atti necessari per la stipula del suddetto mutuo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 47-11193

**Promozione del Progetto Interregionale "Sviluppo delle risorse territoriali per l'offerta culturale e turistica". Spesa di euro 26.140,00 con prenotazione su capitoli vari del bilancio pluriennale 2003-2005, anno 2004. Misura C3 Fondo Sociale Europeo (FSE)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*



1. di aderire al Progetto Interregionale "Sviluppo delle risorse territoriali per l'offerta culturale e turistica" secondo il testo - comprensivo della tabella delle spese previste - Allegato A) al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Progetto interregionale "Sviluppo delle risorse territoriali per l'offerta culturale e turistica" secondo il testo Allegato B) al presente atto deliberativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e che individua la Regione Liguria come autorità capofila per l'attuazione del Progetto;

3. di dare mandato all'Assessore competente per la materia, alla sottoscrizione del protocollo di cui al punto 2.;

4. di demandare al Direttore Regionale alla Formazione Professionale - Lavoro, l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione del Progetto di cui al punto 1. nonché la nomina degli esperti e dei funzionari rappresentanti della Regione Piemonte all'interno del Comitato interregionale di Pilotaggio previsto dal Protocollo d'Intesa di cui al punto 2.;

5. di assegnare, a favore della Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro, e per la realizzazione delle azioni di sistema contenute nel progetto di cui al punto 1., la somma complessiva di Euro=26.140,00 mediante prenotazione sui sottoelencati capitoli del bilancio pluriennale 2003 - 2005, anno 2004:

cap. 11546/04 11.763,00 (100248/P)

cap. 11442/04 11.501,60 (100249/P)

cap. 11540/04 2.875,40 (100250/P)

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 48-11194

**P.O.R. Ob 3 Asse C - Misura C1- assegnazione di risorse alla Dir. F.P.L per partecipazione degli Operatori di Enti alle Comm. Tecniche afferenti al Sett.Standard Formativi. Saldo anno formativo 2002/2003 e anticipo anno formativo 2003-2004 Spesa euro 300.000,00. Accantonamento euro 685,00 sul Cap. 11357 Bil 2003 e prenotazione euro 299.315,00 cap. vari Bilancio 2005**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di assegnare alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro la somma di =300.000,00 euro per la partecipazione degli Operatori di Enti di Formazione Professionale alle Commissioni Tecniche afferenti al Settore Standard Formativi Qualità ed Orientamento Professionale saldo anno formativo 2002/2003 e anticipo anno formativo 2003-2004

- di dare mandato al Direttore regionale Formazione Professionale - Lavoro di procedere ai successivi espletamenti con propri atti

Alla spesa emergente di euro 300.000,00 si fa fronte con accantonamento di euro 685,00 sul capitolo 11357 del bilancio 2003 (101680/A) e con prenotazione di euro 299.315,00 sul Bilancio pluriennale 2003/2005 secondo la seguente ripartizione:

euro 135.000,00 cap. 11340 Bilancio 2005 (100080/P)

euro 132.000,00 cap. 11358 Bilancio 2005 (100081/P)

euro 32.315,00 cap. 11357 Bilancio 2005 (100082/P)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell' art.65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 49-11195

**P.O.R. Obiettivo 3, Asse C, Misura C1 linea 4 - Realizzazione del progetto "Motore di ricostruzione del profilo degli allievi". Assegnazione risorse alla Direzione F.P.L. Spesa complessiva euro 696.903,00.= di cui euro 23.900,00=. con accantonamento sul cap 11357 bilancio 2003, euro 9.000,00.=. prenotati sul Cap. 11357 bilancio 2004 ed euro 664.003,00 prenotati sul bilancio 2005 capp. vari**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

1. di attuare, per le motivazioni di cui in premessa, un motore informatizzato per la ricostruzione del profilo degli allievi, che consenta di connettere i dati anagrafici dei medesimi con la descrizione per competenze dei percorsi svolti;

2. di individuare, per l'attuazione di tale motore, la somma di euro 696.903,00 o.f.c. quale copertura finanziaria necessaria per realizzare il progetto denominato "Motore di ricostruzione e gestione del profilo allievi";

3. di riservare, nell'ambito delle risorse previste dal P.O.R. 2000/2006 Obiettivo 3 Asse C Misura C1 linea 4, la somma di euro 696.903,00.=o.f.c. e di assegnare, per le finalità esposte in premessa, alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro la somma di euro 696.903,00.=o.f.c.;

4. di dare atto che, alla spesa complessiva di euro 696.903,00.=o.f.c., si farà fronte secondo i principi del cofinanziamento, ripartendo il totale delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di spesa con le seguenti modalità:

accantonamento di euro 23.900,00 sul cap.11357 del Bilancio Annuale 2003 (101681/A)

prenotazioni sul bilancio pluriennale di:

euro 9.000,00 sul cap. 11357 bilancio 2004 (100253/P)

euro 313.606,35 sul cap. 11340 del bilancio 2005 (100083/P)

euro 306.637,32 sul cap. 11358 del bilancio 2005 (100084/P)

euro 43.759,33 sul cap. 11357 del bilancio 2005 (100085/P)

- di dare mandato al Direttore della Formazione Professionale - Lavoro di procedere con propri atti alla realizzazione di quanto disposto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 50-11196

**Assegnazione risorse finanziarie alla Direzione Formazione Professionale-Lavoro per la realizzazione di inizia-**



**tive di orientamento professionale anno 2003/2004. Spesa complessiva Euro 110.000,00 o.f.c. mediante: accantonamento Euro 12.100,00. = (Cap. 11357 Bil. 2003), prenotazione Euro 39.697,00 (Capp. Vari Bil. 2004) e prenotazione Euro 58.203,00 (Capp. Vari Bil. 2005). POR Ob.3 Misura E. 1, Misura C.1**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di assegnare alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro la somma di Euro 110.000,00 o.f.c. per la realizzazione dei progetti e materiali per l'orientamento che si svilupperanno secondo le direttrici indicate in premessa.

Alla spesa di Euro 110.000,00 si fa fronte per Euro 12.100,00 con accantonamento sul Cap. 11357 del Bilancio 2003. (101679/A)

Per Euro 39.697,00 con prenotazione sui seguenti capitoli di Bilancio 2004:

Euro 20.072,00 sul cap. 11340 (100251/P)

Euro 19.625,00 sul cap. 11358 (100252/P)

Per Euro 58.203,00 con prenotazione sui seguenti capitoli di Bilancio 2005

Euro 29.428,00 sul cap. 11340 (100078/P)

Euro 28.775,00 sul cap. 11358 (100079/P)

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 51-11197

**Parziale modifica della D.G.R. n. 56-5528 del 11/03/2002 avente per oggetto l'approvazione della Direttiva finalizzata alla formazione e aggiornamento degli operatori delle Agenzie formative del Piemonte. Incremento della dotazione finanziaria relativa al sesto sportello 2003. Prenotazione di euro 84.669,48 sul bilancio pluriennale 2003/2005 anno 2004 Capitoli vari**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di modificare parzialmente la D.G.R. n. 56-5528 dell'11/03/2002 incrementando, per le motivazioni di cui in premessa, la dotazione finanziaria relativa al sesto sportello, nella Direttiva finalizzata alla formazione e aggiornamento degli operatori delle Agenzie Formative del Piemonte, da euro 309.874,00 ad euro 612.515,20, per l'importo di euro 302.641,20;

- di autorizzare l'utilizzo delle economie determinatesi sui precedenti sportelli a parziale copertura delle azioni di cui alla direttiva medesima, e prenotare a favore della Direzione Formazione Professionale - Lavoro la somma di euro 84.669,48.

Alla spesa emergente di euro 84.669,48 si fa fronte con prenotazione sul bilancio pluriennale 2003/2005 - Anno 2004

per euro 38.101,27 sul cap 11546/04 FSE (100254/P)

per euro 37.254,57 sul cap. 11442/04 F.d.R (100255/P)

per euro 9.313,64 sul cap. 11540/04 Bilancio Regionale (100256/P)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 52-11198

**L.R. 23 aprile 2001 n. 9. "Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori di confine". Disposizioni attuative**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

Il beneficio del rimborso mediante bonus fiscale, di cui alla legge regionale 23.4.2001, n. 9, è confermato come segue:

Fascia A: 0,22 euro/litro ;

Fascia B: 0,12 euro/litro ;

Fascia C: 0,02 euro/litro .

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 54-11199

**2° Programma annuale di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32 legge 144/90). Partecipazione al Bando relativo ad Interventi Strategici con la presentazione della proposta progettuale "Rete degli Osservatori provinciali e comunali dell'incidentalità" e Centro Regionale di Monitoraggio"**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di aderire al Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale nel suo complesso così come viene articolato nelle sue fasi di attuazione,

ed in particolare:

- di partecipare al bando relativo a Interventi Strategici per la Sicurezza Stradale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del 2° Programma annuale di attuazione del PNSS con il progetto "Rete degli osservatori provinciali e comunali e centro regionale di monitoraggio" elaborato in collaborazione con ARES-Piemonte;

- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a:

\* finanziare l'intervento per la quota di cofinanziamento della Regione, riservando le somme a ciò necessarie non appena saranno messe a disposizione sul proprio bilancio all'interno dell'UPB 26022;

\* stipulare con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una convenzione per la realizzazione del progetto in questione non appena si avrà disponibilità delle risorse;



\* rispettare il cronoprogramma del progetto e ad assicurare il monitoraggio dei risultati per una data non inferiore ai tre anni dalla data di chiusura del progetto, nonché a dedicare alla sua realizzazione le risorse professionali indicate nella documentazione allegata alla domanda;

\* predisporre e rendere disponibile una esauriente documentazione sul progetto e sugli effetti da questo determinati, al fine di consentire una valutazione della sua efficacia ai fini della sicurezza stradale e della sua diffusione;

- di incaricare la Direzione Trasporti alla presentazione della domanda di ammissione al finanziamento tramite il responsabile del procedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 55-11200

**Procedura regionale ai sensi della L. 443/2001 - Legge Obiettivo. Valutazioni di competenza regionale ex art 3 del D.lgs. 190/2002 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e parere ex art. 6 L. 349/86 al Ministero dell'Ambiente relativi al Progetto preliminare con procedura di VIA di competenza statale per il "Collegamento autostradale Asti-Cuneo Lotto I-6, Tangenziale di Cuneo", presentato da ANAS S.p.A.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di esplicitare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 349/86, tenuto conto di quanto dettagliatamente evidenziato in premessa in relazione al progetto preliminare e allo Studio di Impatto Ambientale inerente il "Collegamento autostradale Asti-Cuneo Lotto I-6, tangenziale di Cuneo" presentato da ANAS S.p.A., che l'incoerenza formale e sostanziale tra il progetto preliminare dell'infrastruttura e lo Studio di Impatto Ambientale rendano problematica la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale;

- di ritenere, nell'ambito della procedura normata dalla L. 443/2001 e dal d.lgs 190/2002, qualora il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritengano di far proseguire l'iter del progetto ed il CIPE proceda all'approvazione del progetto preliminare dell'infrastruttura, che l'approfondita analisi tecnica compiuta in istruttoria permetta la definizione delle successive fasi progettuali che dovrà però necessariamente essere condizionata all'attuazione delle imprescindibili prescrizioni formulate in premessa;

- di ritenere, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs 190/2002, che possano configurarsi i presupposti per l'Intesa sulla localizzazione per la quale si dà mandato al Presidente in ambito CIPE, così come previsto dalla normativa, ribadendo che l'intesa non potrà in nessun caso prescindere dall'attuazione delle condizioni poste in premessa;

- di inviare le valutazioni di competenza regionale al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il proseguo dell'iter procedurale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 56-11201

**Piano Regionale degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita Approvazione del Piano Triennale dei Finanziamenti da destinarsi all'ARES Piemonte ed alle Province di Alessandria, Asti, Novara, Torino, Verbano Cusio Ossola e Vercelli**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di approvare il Piano Finanziario relativo all' Annualità 2003 (1a assegnazione) secondo la seguente ripartizione:

- ARES Piemonte euro 3.830.476,00
- Provincia di AL euro 1.620.000,00
- Provincia di AT euro 1.000.000,00
- Provincia di NO euro 530.000,00
- Provincia di TO euro 1.641.200,00
- Provincia del VCO euro 150.000,00
- Provincia di VC euro 881.500,00

- di dare atto che a seguito della stipula di tutte le Convenzioni con gli Enti attuatori, si provvederà al monitoraggio delle attività svolte e alla definizione del 1° Piano Triennale Finanziario relativo al triennio 2004-2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 57-11202

**LL.RR. nn. 69/1978, 40/1998 e 30/1999. Piano per reperimento di materiali per la realizzazione dell'ammodernamento e dell'adeguamento dell'autostrada Torino-Milano dalla progressiva Km 0+000 al Km 91+000 presentato da ASTM S.p.A.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

il Piano, come integrato in data 12 settembre 2003, ex l.r. 30/1999 e art. 20 l.r. 40/1998, presentato da ASTM S.p.A. finalizzato al reperimento dei materiali occorrenti per la realizzazione dell'ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Torino-Milano dalla progressiva Km 0+000 al Km 91+000 è approvato alle seguenti condizioni:

a) i progetti relativi ai siti nei comuni di Foglizzo (TO) (cava n. 1), Santhià (VC) (cava n. 4), Salussola (BI) (cava n. 5), S. Nazzaro Sesia (NO) (cava n. 7), Cameri (NO) (cava n. 12) e Santhià (VC) (cava n. R2) rientrano nei casi di esclusione automatica a condizione che rispettino i criteri individuati nell'allegato C l.r. 40/1998;



- i progetti relativi ai comuni di Tronzano Vercellese (VC) (cava n. 3) Balocco (VC) (cava n. 6) e Buronzo (VC) (cava n. R3) rientrano tra le tipologie da sottoporre a verifica ex art. 10 l.r. 40/1998; in particolare per il sito di Balocco (VC) dovrà essere richiesta contestualmente la procedura per la valutazione di incidenza ex D.P.R. 357/1997 e s.m.i.;

- i progetti relativi ai comuni di Torrazza Piemonte (TO) (cava n. 2), Novara (NO) (cava n. 10) e Novara-Caltignaga (NO) (cava n. 11) rientrano nelle tipologie da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 l.r. 40/1998;

b) per l'approvvigionamento dei materiali alternativi; previsti nel Piano ASTM S.p.A. è tenuta a presentare entro 6 mesi:

- accordo con le Organizzazioni di categoria e con la provincia del Verbano-Cusio-Ossola per l'utilizzo di 200.000 m3 circa di sfrido e di 190.000 m3 circa per massi da scogliera provenienti da cave per pietre ornamentali del bacino dell'Ossola;

- progettazione definitiva della fase 2 degli interventi di ricalibratura dell'alveo della Dora Baltea alla confluenza Po secondo quanto approvato con D.G.R. n. 1-10583 dell'1 ottobre 2003;

c) per le motivazioni espresse in premessa vengono esclusi gli interventi in località Azienda Agricola Santa Rosa (cave n. 8 e 9) in comune di Casalbeltrame (NO).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto, dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r. n. 40/1998.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 58-11203

**D.G.R. n. 80-10246 del 1.8.2003. Riduzione di euro 12.400,00 dell'accantonamento n. 101300 sul capitolo 10870/03 relativo all'affidamento di un incarico di consulenza per l'ottenimento della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e prenotazione di euro 12.400,00 sul capitolo 10870/04 per concludere la procedura di certificazione di qualità**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di ridurre di euro 12.400,00 l'accantonamento n. 101300 sul capitolo 10870/03;

- di prenotare, a favore della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, l'importo di euro 12.400,00 sul capitolo 10870 (n. 100261/P) del Bilancio di previsione 2004, per concludere con un ulteriore incarico di consulenza esterna la procedura di certificazione di qualità da parte di un apposito Ente Certificatore da individuare tramite espletamento di specifica gara.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 61-11206

**Iniziative dirette all'incentivazione di interventi dimostrativi e strategici sotto il profilo energetico-ambientale;**

**prenotazione sul bilancio pluriennale 2003-2005 di risorse pari ad euro 4.000.000,00 sul cap. 26779/2004 (U.P.B. 22082)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di prenotare la somma complessiva di euro 4.000.000,00 sul cap. 26779/2004 (U.P.B. 22082) (P.100257) di cui al bilancio regionale pluriennale approvato con la legge regionale 4 marzo 2003, n. 3, per l'incentivazione di interventi dimostrativi e strategici sotto il profilo energetico ambientale nei termini di cui in premessa;

- di dare atto che le modalità procedurali e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 62-11207

**Adesione a progetto europeo "Fil.Han.TTrop.Med: modello di formazione professionale innovativa per le persone disabili del Bacino Mediterraneo, nel settore delle nuove tecnologie e del turismo sostenibile - nuove opportunità di lavoro"**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

1. di aderire in qualità di PARTNER al progetto "Fil.Han.TTrop.Med" all'interno dell'iniziativa Interreg III B Medocc asse 1, misura 1 che si realizzerà nel 2004 - 2006 ;

2. di incaricare l'Assessorato alle politiche sociali in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali, Mariangela Cotto, di rappresentare la Regione Piemonte per tutte le necessità inerenti alla realizzazione del progetto sopra indicato;

3. di prevedere la spesa di 14.900 Euro a carico della Regione Piemonte, somma che sarà impegnata sul corrispondente capitolo 12022 del bilancio di previsione 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 63-11208

**Art. 3-ter, d.lgs. 502/1992 e s.m.i.. Designazione di due componenti del collegio sindacale dell'ASL 10 di Pinerolo**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*



- di designare quali componenti del collegio sindacale dell'ASL 10 di Pinerolo il dott. Davide Di Russo e il dott. Antonio Romanello, inseriti nell'elenco di cui all'Allegato B della DGR n. 32-9458 del 26.5.2003;

- di comunicare le designazioni di cui sopra al direttore generale delle ASL 10 di Pinerolo affinché possa procedere alla nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 5, l.r. n. 10/1995.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 64-11209

**Direzione Programmazione Sanitaria. Accantonamento di Euro 1.287.794,80 sul cap. 12280/2003 per le erogazioni di cassa alle Aziende Sanitarie Regionali per l'esercizio 2003**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare per la Direzione Programmazione Sanitaria l'accantonamento della somma di Euro 1.287.794,80= sul capitolo 12280 (Acc. n. 101682) del Bilancio 2003, al fine di garantire un regolare flusso di cassa a favore delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Piemonte per gli oneri di gestione del servizio sanitario regionale dell'esercizio 2003.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 65-11210

**Correzione per mero errore materiale della DGR n. 83-11121 del 24/11/03 avente ad oggetto: "Ottavo prelievo dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo n. 15970 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 al fine di consentire pagamenti relativi alla gestione dei residui"**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione secondo le indicazioni (UPB, importi, capitoli) di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 66-11211

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, mediante prelievo dal fondo di riserva spese obbligatorie (cap. 15950/03). Diciassettesimo prelievo**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di variare il bilancio della Regione secondo le indicazioni (UPB, Importi, Capitoli) di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 67-11212

**Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Bra per l'adeguamento del Centro sportivo denominato "Palazzetto dello Sport". Previsione di spesa di euro 659.000,00 sul Cap.27167 "Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma" del Bilancio pluriennale 2003-2005, esercizio 2004, L.R. 3/2003**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, unitamente alla Provincia di Cuneo all'iniziativa proposta dalla Città di Bra finalizzata all'adeguamento del Centro sportivo denominato "Palazzetto dello Sport", da attuarsi mediante la stipula di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

di approvare lo schema di Accordo di programma, allegato e parte integrante della presente deliberazione;

di autorizzare il prelievo della quota di partecipazione regionale al succitato Accordo di programma dal "Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma", capitolo 27167 del "Bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005" - approvato con L.R. n. 3/2003 - per un importo pari a euro 659.000,00= a valere sul relativo stanziamento previsto nell'esercizio 2004;

di autorizzare l'Assessore regionale al Turismo Ettore Racchelli alla stipula del suddetto Accordo e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 68-11213

**Attività antincendi boschivi 2003 e alluvione 2000. Utilizzo quota parte fondi assegnati alla Regione Piemonte per gli anni 2001-2002 dei fondi di cui alla Legge 23.12.2000, n. 388, art. 138**

(omissis)



## LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

tenuto conto di quanto in premessa considerato,

- di destinare al rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato impiegate nell'estinzione degli incendi boschivi nell'estate 2003 la somma di euro 80.000,00, già accantonata sul Capitolo di Bilancio 13792/2003 a favore della Direzione Economia Montana e Foreste con D.G.R. n. 69-10236 dell'1 agosto 2003 (Acc. n. 101242);

- di destinare al rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni di volontariato impiegate in operazioni di protezione civile a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il Piemonte nell'anno 2000 la somma di euro 53.579,15, già accantonata a favore della Direzione Opere pubbliche con D.G.R. n. 49-9957 del 14 luglio 2003 (Acc. n. 101165);

- di autorizzare, considerata l'urgenza della spesa, l'assunzione dei necessari impegni di spesa in deroga al termine del 30 novembre stabilito all'art. 31, comma 8, della legge regionale 11/4/2001, n. 7;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 69-11214

**Adezione della Regione Piemonte al Comitato Promotore per il Congresso UIA 2008 e approvazione schema di Statuto. Accantonamento della somma di euro 54.000,00 (cap. 10940/2003)**

(omissis)

## LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di approvare l'allegato schema di Statuto del Comitato Promotore per il congresso UIA 2008 (parte integrante della presente deliberazione), che prevede i seguenti soggetti: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino (Enti Promotori), Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNA) ed Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino (OAT);

- di aderire per le motivazioni illustrate in premessa al suddetto Comitato;

- di erogare la quota associativa di euro 50.000 più euro 4.000 per spese di costituzione e funzionamento del Comitato, per complessivi euro 54.000;

- di accantonare a tal fine la somma di euro 54.000 sul cap. 10940 del bilancio 2003 e di assegnarla alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. (Acc. 101686)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 72-11216

**Accantonamento di euro 155.000,00 sui capitoli 11010, 11016 per la realizzazione di progetti di cooperazione e solidarietà in Africa e in Sud America**

A relazione dell'Assessore Cotto:

Nell'autunno di quest'anno la Regione Piemonte ha svolto due missioni istituzionali, composte da rappresentanti di Giunta e Consiglio, in America Latina ed in Sudafrica.

Scopo delle missioni è stato, oltre che incontrare la comunità piemontese emigrata in quei paesi, verificare progetti di cooperazione realizzati con l'appoggio economico della Regione Piemonte e sottoscrivere nuovi protocolli di cooperazione.

Nel corso delle due missioni sono state rappresentate alle delegazioni regionali, situazioni di bisogno e di povertà, e sono stati sollecitati dai nostri coregionali emigrati interventi specifici.

Per questo motivo, ed essendo state presentate sia a rappresentanti della Giunta regionale piemontese che del Consiglio regionale molte situazioni di criticità, si è ritenuto di sottoporre quanto evidenziato al Comitato regionale di solidarietà di cui alla L.R.4/82 per acquisirne il parere.

In data 26 novembre 2003 il Comitato di Solidarietà ha espresso parere favorevole sulle seguenti iniziative proponendo i seguenti interventi:

- euro 5.000,00 per la continuazione dell'iniziativa dell'Associazione "Assemblea Teatro" a sostegno della popolazione argentina attraverso l'allestimento di uno spettacolo in lingua spagnola che sarà portato in scena nei prossimi mesi a Cordoba;

- euro 15.000,00 quale contributo al centro di accoglienza "Philippi House" dello "Scalabrini Centre of Cape Town" di Città del Capo per il completamento di opere di ristrutturazione della sede dell'ordine e per ampliare l'attività del centro di accoglienza;

- euro 13.000,00 a sostegno del programma di interesse sociale che si sta attuando ad Alexandra "Alexandra Renewal Project" sostenuto dal governo della Provincia del Gauteng, dalla città di Johannesburg e da Organizzazioni non governative;

- euro 12.000,00 quale contributo a favore della Casa di Riposo per anziani di origine italiana "Casa Serena", a Johannesburg, per integrazione delle rette di ospiti di origine piemontese indigenti;

- euro 15.000,00 quale contributo alla casa di riposo per anziani di origine italiana "Villa Pompei" a Caracas, per acquisto di materassi antidecubito e letti ortopedici;

- euro 25.000,00 per sostenere il progetto di aiuto per ragazze madri a Villa Langostura nel nord della Patagonia, con la quale la Regione Piemonte ha recentemente sottoscritto un protocollo di collaborazione, per la realizzazione di un programma di prevenzione di formazione professionale;

- euro 10.000,00 quale contributo alla struttura "Pequeno Cottolengo Don Orione", che a San Paolo del Brasile, accoglie giovani con grave handicap fisico o mentale per acquisto di ausili ortopedici e materiale didattico;

- euro 40.000,00 quale contributo ai gruppi di Volontariato Vincenziano del Piemonte per il progetto umanitario consistente nell'acquisto di un trattore con relativo contratto di manutenzione per 5 anni comprensivo della fornitura dei pezzi di ricambio, da destinare al villaggio di Warmolie in Somalia;



- euro 10.000,00 come sostegno economico all'attività della Missione Sacra Famiglia di Savigliano a Makoulahe, in Camerun;

- euro 10.000,00 a sostegno di un intervento di emergenza a favore di agricoltori poveri nel villaggio di Zababdeh in Palestina .

Rilevato come le proposte avanzate dal Comitato regionale di solidarietà siano appieno condivisibili;

considerato che le iniziative proposte rientrano nella fattispecie di cui alla L.R. 67/ 95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale" oltre che nella previsione normative di cui alla L.R. 4/82 "Istituzione del Comitato Regionale di Solidarietà e partecipazione della Regione a comitati di soccorso";

considerato che i relativi capitoli 11016 ed 11010 del bilancio 2003 presentano la necessaria disponibilità;

ritenuto opportuno accantonare la somma necessaria pari a euro 155.000,00 ed in particolare:

euro 100.000,00 sul capitolo 11016 del bilancio 2003;

euro 55.000,00 sul capitolo 11010 del bilancio 2003 ;

assegnandola alla Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale e dando mandato al Responsabile del Settore Affari internazionali di provvedere all'impegno delle somme relative previa acquisizione di specifici progetti per ognuna delle iniziative summenzionate;

vista la L.R. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale";

vista la L.R. 4/82 "Istituzione del Comitato Regionale di Solidarietà e partecipazione della Regione a comitati di soccorso";

vista la L.R. 4 marzo 2003 n. 3 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003 - 2005";

vista la L.R. 8 agosto 2003 n. 21 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### *delibera*

1) di autorizzare la realizzazione delle iniziative umanitarie in premessa specificate;

2) di accantonare per la realizzazione di tali iniziative la somma complessiva di euro 155.000,00 così ripartita :  
euro 55.000,00 sul capitolo 11010 del bilancio 2003 ;  
(Acc. 101687)

euro 100.000,00 sul capitolo 11016 del bilancio 2003, che presentano la necessaria disponibilità; (Acc. 101689)

3) di assegnare tale somma alla Struttura Speciale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

4) di dare mandato al responsabile del Settore Affari internazionali di provvedere all'impegno delle somme relative. previa acquisizione di specifici progetti per ognuna delle iniziative summenzionate

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 73-11217

**Definizione AdP tra Regione Piemonte, Prov. di Cuneo, C.M. "Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana" e Comune di Viola per lo sviluppo ecosostenibile e la riqual. complessiva della staz. turistica di Viola S. Grée, la realizz. delle infrastrutt. di contorno ed il rilancio dell'economia turistica nel territorio della C.M., per un investimento pubblico pari ad euro 8.801.402,62. Pren. imp. di euro 4.390.000,00 sul cap. 27167**

(omissis)

#### LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

#### *delibera*

- di procedere alla definizione dell'allegato accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana "valli Mongia, Cevetta e Langa cebana", il Comune di Viola e con la partecipazione delle Società private Inimont S.a.s. e Calfin S.p.a. ai fini della realizzazione degli interventi tendenti alla riqualificazione complessiva della stazione turistica estiva ed invernale di Viola St. Grée, alla realizzazione delle infrastrutture di contorno ed al rilancio dell'economia turistica nel territorio della Comunità Montana "valli Mongia, Cevetta e Langa cebana";

- di prendere atto che il programma degli investimenti ammonta ad euro 8.801.402,62 ed è finanziato per la quota di euro 3.200.000,00 dalla Provincia di Cuneo (Delibera n. 49 in data 06.10.2003) per la quota di euro 250.000,00 dalla Comunità Montana "valli Mongia, Cevetta e Langa cebana" (Delibera n. 17 in data 22.09.2003), per la quota di euro 961.402,62 dal Comune di Viola (Delibera n. 28 in data 02.10.2003) e per la quota di euro 4.390.000,00 dalla Regione Piemonte;

- di disporre il finanziamento, esclusivamente per la "costruzione dei nuovi impianti seggio - sciaviari in sostituzione degli esistenti ed opere connesse" (classificati nell'elenco delle opere, allegato all'Accordo di programma, con i codici C2, C4 e C12), opere previste nell'ambito degli interventi tendenti alla riqualificazione complessiva della stazione turistica estiva ed invernale di Viola St. Grée, alla realizzazione delle infrastrutture di contorno ed al rilancio dell'economia turistica nel territorio della Comunità Montana "valli Mongia, Cevetta e Langa cebana", per la quota regionale, di una somma pari ad euro 4.390.000,00 con le risorse stanziato sul capitolo 27167 del bilancio pluriennale 2003 - 2005 da imputare su apposito capitolo da istituire sul bilancio 2004; (100244/p)

- di delegare, per la firma del presente accordo, l'Assessore Roberto Vaglio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 74-11218

**Legge 14 Febbraio 1992 n. 185, art.3, comma3, lett. a) e b). Alluvione 13-17 ottobre 2000- Finanziamenti della Regione Piemonte in anticipazione delle assegnazioni del F.S.N. per gli interventi di ripristino delle infrastrutture d'irrigazione e delle opere irrigue di bonifica di pianura e di collina. Saldo dei lavori realizzati e finanziamento dei lavori ancora da iniziare**

(omissis)

#### LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

#### *delibera*



di utilizzare, secondo i criteri indicati in premessa, l'importo complessivo di euro 5.770.000,00, assegnato alla Direzione Regionale con D.G.R. n. 19-10907 del 10/11/2003 quale ulteriore anticipazione sulle eventuali assegnazioni del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla L. n. 185 del 14 febbraio 1992, al fine di completare il finanziamento del "pronto intervento regionale" e il finanziamento dei lotti minimi funzionali per l'evento Ottobre 2000, di cui la somma di euro 3.320.000,00 stanziata per il ripristino delle opere irrigue di pianura e collina di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) sul cap. 22693/03 e la somma di euro 2.450.000,00 stanziata sul cap. 22697/03, per il ripristino delle opere irrigue di bonifica di pianura e collina di cui all'art. 3, comma 3, lett. b);

di impiegare parte delle somme sopra indicate a saldo delle spese relative a tutti gli interventi di pronto intervento e ai lavori strettamente connessi con lo stesso, realizzati relativamente al comparto irriguo in agricoltura, di cui alla D.G.R. n. 77-1418 del 20/11/2000, al netto di quanto già finora erogato, che risultano terminati anche oltre la data del 31/05/01 ad eccezione dei lavori realizzati in amministrazione diretta, che devono essere terminati entro tale data;

di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, la Direzione Territorio Rurale, Settore Avversità e Calamità Naturali perché individui i beneficiari e il relativo importo del contributo, concesso a saldo dell'importo totale delle spese ammissibili e di procedere alla relativa liquidazione per i lavori terminati. Al fine di garantire la correttezza della liquidazione effettuata, la Direzione Territorio Rurale, Settore Avversità e Calamità Naturali, potrà eventualmente richiedere ulteriore specifica documentazione a testimonianza della avvenuta realizzazione delle opere di ripristino e dei costi sostenuti per l'esecuzione delle stesse;

di impiegare inoltre parte delle somme sopra indicate quale finanziamento di contributi da liquidare, ai sensi dell'art. 11, l.r. 18/84, limitatamente a favore dei beneficiari ammessi ai sensi della D.G.R. n. 77-1418 del 20/11/2000 affinché sia finanziata la realizzazione degli interventi di ripristino, o dei lavori strettamente connessi pronto intervento, riferiti a un lotto minimo funzionale, non ancora iniziati - a seguito di comprovati giustificativi - alla data della esecutività della presente deliberazione;

di incaricare la Direzione Territorio Rurale, Settore Avversità e Calamità Naturali di svolgere le attività necessarie ai fini dell'autorizzazione degli interventi da realizzare e per la liquidazione dei contributi per il finanziamento degli interventi di ripristino di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e lett. b) della L. 185/92 (infrastrutture irrigue e opere irrigue di bonifica di pianura e collina), non ancora iniziati;

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi della normativa vigente in materia, di verificare la corrispondenza della documentazione fornita e dell'intervento finanziato rispetto a quanto previsto in relazione al danno accertato con D.D. n. 239 del 22/12/2000 e s.m.i. e a quanto liquidato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2003, n. 4-11219

**Recepimento Protocollo d'Intesa in materia di progressioni verticali del personale dipendente del ruolo della Giunta regionale**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di approvare il protocollo d'intesa stipulato tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 2.12.2003 in materia di progressioni verticali del personale del ruolo della Giunta Regionale, allegato al presente provvedimento e del quale costituisce parte integrante;

- di dare atto che le 70 progressioni verticali dalla categoria C alla categoria D sono state computate nella ricognizione della dotazione organica provvisoria del ruolo della Giunta Regionale, effettuata con D.G.R. n. 38-11184 dell'1.12.2003 secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 34 della L. n. 289/2002 e del D.P.C.M. di attuazione del 12.09.2003;

- di demandare alla Direzione Organizzazione e Personale l'adozione dei provvedimenti di attuazione del sopracitato protocollo d'intesa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2003, n. 5-11220

**Recepimento integrazione al Piano Occupazionale per il triennio 2003-2005 (già approvato con D.G.R. n. 23-8070 del 23.12.2002 e integrato con D.G.R. n. 85-10143 del 28.07.2003)**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

- di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'Integrazione al Piano Occupazionale per il triennio 2003-2005, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegato A);

- di dare esecuzione agli adempimenti previsti dall'integrazione al citato Piano Occupazionale per il triennio 2003-2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 32-11370

**L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Rocchetta Palafea (AT). Approvazione del Piano Particolareggiato relativo all'ambito "P1" e della contestuale variante allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente**

(omissis)



## LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

## ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 17 e 40 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, il Piano Particolareggiato relativo all'ambito "P1" e la contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottati dal Comune di Rocchetta Palafea, in Provincia di Asti, con deliberazioni consiliari n. 29 in data 29.11.2002 e n. 7 in data 14.3.2003, con le modifiche e le integrazioni apportate in sede di deliberazioni consiliari n. 16 in data 30.7.2003 e n. 20 in data 29.10.2003, subordinatamente all'introduzione "ex officio", nell'apparato normativo", delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.11.2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

## ART. 2

Di decidere le osservazioni presentate a seguito della pubblicazione degli atti dello Strumento Urbanistico Esecutivo, in Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, secondo quanto specificato in narrativa.

## ART. 3

Di stabilire in anni 10, dalla data del presente provvedimento, i tempi entro i quali dovrà essere attuato il Piano Particolareggiato in argomento ed i termini entro cui, a norma di Legge, dovranno essere espletate le procedure di acquisizione delle aree.

## ART. 4

La documentazione relativa al Piano Particolareggiato relativo all'ambito "P1" ed alla contestuale Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, adottati dal Comune di Rocchetta Palafea, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 28 in data 29.11.2002, rettificata con deliberazione consiliare n. 6 in data 14.3.2003, esecutive ai sensi di legge;

- Deliberazione consiliare n. 29 in data 29.11.2002, integrata con deliberazione consiliare n. 7 in data 14.3.2003, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

Elaborati del Piano Particolareggiato

- . Elab. Relazione illustrativa

- . Elab. Relazione finanziaria

- . Elab. Norme di Attuazione

- . Tav.PP-01 Stralcio PRG - Variante, in scala 1:5000

- . Tav.PP-02.1 Rilievo dello stato di fatto, in scala 1:1000

- . Tav.PP-02.2 Sezioni dello stato di fatto, in scala 1:500

- . Tav.PP-02.3 Rilievo fotografico

- . Tav.PP-03 Perimetro P.P. su mappa catastale con elenchi catastali delle proprietà con individuazione di quelle soggette ad esproprio ed urbanizzazioni esistenti, in scala 1:1000

- . Tav.PP-04 Comparti ed unità d'intervento, in scala 1:1000

- . Tav.PP-05 Planivolumetrico di progetto e regole edilizie disegnato su mappa catastale e dotato delle principali quote, in scala 1:1000

- . Tav.PP-06 Progetto di massima delle urbanizzazioni, in scala 1:1000

- . Tav.PP-07 Sezioni di progetto, in scale 1:1000, 1:500 e 1:250

- . Tav.PP-08 Particolari urbanizzazioni, in scala 1:100

- . Tav.PP-09 Progetto inserito nel PRG, in scala 1:2000

Elaborati della contestuale Variante al vigente P.R.G.C.

- . Elab. Relazione illustrativa

- . Elab. Analisi di compatibilità ambientale (art. 20 L.R. 40/98)

- . Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani

- . Dichiarazione ai sensi della D.G.R. 6 Agosto 2001 n. 31-3749

- . Elab. Norme attuative (testo coordinato con evidenziate le modifiche apportate con la Variante contestuale al P.P. denominato ambito P1)

- . Tav.7 Sviluppo di P.R.G. - Stralcio P.R.G. vigente, in scala 1:5000

- . Tav.7a Sviluppo di P.R.G. - Stralcio (P.R.G. variato), in scala 1:5000

- . Tav.7b Sviluppo di P.R.G. - Stralcio (P.R.G. variato), in scala 1:2000

- . Elab.(All.1) Relazione geologico-tecnica, con allegata Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della propensione all'utilizzazione urbanistica;

- deliberazione consiliare n. 16 in data 30.7.2003, integrata con deliberazione consiliare n. 20 in data 29.10.2003, esecutive ai sensi di legge, con allegati i seguenti elaborati:

Elaborati del Piano Particolareggiato e di Variante al P.R.G.C.

- . Elab. All.1 Relazione esplicativa - Modifiche in accoglimento alle osservazioni Regionali

- . Elab. All.A Valutazione di compatibilità acustica relativa alla Variante al PRGC vigente adottata ed integrata con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2002 e n. 7 del 14/3/2003 con la proposta di classificazione acustica del territorio comunale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato





*Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica*

Torino li 26 novembre 2003

**Allegato "A"** alla deliberazione della Giunta Regionale n.      in data  
relativa all'approvazione del **Piano Particolareggiato con contestuale Variante  
al PRGC del Comune di ROCCHETTA PALAFAEA (AT)**

**Modifiche d'introduzione "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art.15  
della LR 56/77 e smi.**

**Sulle Norme attuative del PRGC** (elaborato della variante urbanistica)

ART. 4

al comma che recita: "Gli interventi, nell'area produttiva...omissis...dall'art.21 della L.U.R." è aggiunta la seguente dizione: "Preventivamente all'attuazione dei fabbricati del Piano Particolareggiato dell'ambito P1, devono essere realizzate sia le viabilità di accesso alla SP 43 Canelli-Terzo d'Acqui (secondo le indicazioni della Provincia di Asti Ente gestore dell'infrastruttura) che il collettore fognario di collegamento dell'area in questione e il relativo depuratore delle acque reflue";

al comma che recita: "Tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni contenute...omissis...all'utilizzazione urbanistica" è aggiunta la seguente dizione: "Per l'attuazione degli interventi previsti per il Piano Particolareggiato dell'ambito P1 e per le sue pertinenze (ad esempio la prevista viabilità lungo il rio Paniola) devono essere osservate le disposizioni contenute nel parere dell'ARPA Piemonte formulato in merito ( prot. n. 10250/20.5 del 01.07.2003, prot. Regione Piemonte Direzione 19 n.9974 del 02.07.2003).".

ART.21bis

al paragrafo "1 Attività produttive", di seguito alla dizione inserita con le presenti controdeduzioni, che recita: "attività espositiva", è aggiunta la seguente: "strettamente riferita alla produzione in atto".

Il Dirigente del Settore Territoriale  
della Provincia di Asti  
, arch. Agostino NOVARA

Il Referente d'Area  
della Direzione Regionale  
arch. Margherita Bianco



Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 33-11371

**L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Lequio Tanaro (CN). Variante 4/2002 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

#### ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante 4/2002 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Lequio Tanaro, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 33 in data 26.11.2002 e n. 28 in data 26.9.2003, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni, subordinatamente all'introduzione "ex officio", a completamento della Nota 6) relativa all'area P3.2 contenuta nelle Tabelle di Zona in calce alle N.di A., della seguente prescrizione normativa:

"Dovranno inoltre essere rispettate le eventuali condizioni dettate dalla verifica di compatibilità acustica. In fase di intervento dovranno comunque essere previste adeguate fasce di filtro a verde."

#### ART. 2

La documentazione relativa alla Variante 4/2002 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Lequio Tanaro, debitamente vistata, si compone di:

- deliberazioni consiliari n. 33 in data 26.11.2002 e n. 28 in data 26.9.2003, esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- . Elab. -Relazione
- . Elab. -Norme di attuazione e tabelle di zona
- . Tav.0 -Legende, in scala 1:5000 - 1:2000
- . Tav.1 -Previsioni territorio Comunale, in scala 1:5000
- . Tav.2 -Previsioni Capoluogo, in scala 1:2000
- . Elab. -Relazione geologico-tecnica
- . Elab. -Verifica compatibilità della Variante al P.R.G.C. con la proposta di classificazione acustica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51 - 11389

**D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria**

A relazione degli Assessori Cotto, D'Ambrosio:

Il D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" (L.E.A.) ha stabilito, nell'Allegato 1, Punto 1.C, le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire con riferimento all'area dell'integrazione socio-sanitaria.

Il medesimo decreto ha riconosciuto, nell'Allegato 3, punto d), la peculiarità dell'area dell'integrazione socio-sanitaria per il rilievo che assume nell'ambito delle poli-

tiche destinate sia al sostegno dell'individuo, della famiglia e della collettività, sia alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'offerta di servizi ospedalieri e territoriali, al fine di garantire le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita.

Il decreto ha altresì individuato, nell'ambito dell'area socio-sanitaria, una serie di attività e prestazioni che, per loro stessa natura, tipologia e fasi del percorso clinico e assistenziale a cui si riferiscono, richiedono l'intervento congiunto del servizio sanitario e della rete sociale esistente intorno al cittadino.

Rispetto all'area socio-sanitaria, per la quale l'individuazione delle prestazioni a carico totale o parziale del servizio sanitario deve necessariamente tener conto dei diversi livelli di dipendenza o di non autosufficienza e della conseguente diversificazione della risposta sanitaria e socio-assistenziale, il citato decreto fa riferimento all'atto d'indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14/2/2001, emanato in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 modificato ed integrato e della legge 8 novembre 2000, n.328.

Con il D.P.C.M. 14/2/2001 sono state individuate le tipologie di prestazioni socio-sanitarie, le fasi assistenziali in cui si articolano tali prestazioni, nonché le competenze gestionali ed economiche facenti capo rispettivamente al comparto sanitario ed agli enti locali.

Lo sviluppo della politica dei L.E.A., nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, nonché la realizzazione di una rete integrata di servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza, sono stati individuati quali obiettivi prioritari nell'ambito del Piano sanitario nazionale 2003-2005 di cui al D.P.R. 23 maggio 2003.

In attuazione del P.S.N., l'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003, impegna lo Stato e le Regioni ad intraprendere azioni concertate e coordinate riguardanti, tra l'altro, la definizione di aree di sperimentazione organizzativa generatrici di modelli socio-sanitari innovativi.

Sulla base della citata normativa nazionale, si rende necessario dare applicazione ai Livelli Essenziali di Assistenza relativi all'area dell'integrazione socio-sanitaria, con un percorso graduale, concertato e condiviso con il territorio, che consenta di coniugare le importanti azioni connesse agli adempimenti di legge con le altrettanto sostanziali esigenze espresse dalla realtà territoriale piemontese.

La normativa sui L.E.A. viene infatti ad inserirsi in Piemonte in un sistema socio-sanitario in cui la rete delle prestazioni e la ripartizione dei relativi oneri sono disciplinate da una complessa e specifica normativa regionale, applicata sul territorio tramite appositi accordi convenzionali tra le Aziende Sanitarie e gli Enti Gestori dei servizi socio assistenziali, assicurando, ad oggi, una gamma di risposte integrate più ampia di quella prevista dal decreto stesso.

Infatti, la specificità organizzativa ed operativa esistente sul territorio regionale è tale da connotare il Piemonte come una delle regioni italiane maggiormente attente e sensibili ai problemi e alle esigenze delle fasce deboli della popolazione ed in cui, sulla base della normativa vigente, sono state investite maggiori risorse nell'area socio-sanitaria, integrando in misura consistente quelle di competenza dei Comuni e del comparto socio-assistenziale.

Emerge altresì come, per alcuni settori erogativi, la suddivisione delle competenze e dei relativi oneri sia attualmente diversa da zona a zona e, pertanto, l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza costituisce l'oc-



casione per favorire e promuovere una maggiore omogeneità di risposte sul territorio.

Alla luce di quanto sopra, si è optato per affrontare il recepimento delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 sull'area socio-sanitaria in una dimensione collaborativa fra il livello regionale ed il livello locale e territoriale, al fine di concordare la ridefinizione di un modello organizzativo integrato nelle aree per le quali l'attuazione dei L.E.A. richiede l'esistenza di sinergie fra le funzioni ed i compiti afferenti a ciascun comparto.

La trattativa e la concertazione condotte con le rappresentanze degli Enti locali, le organizzazioni sindacali, del volontariato e del privato sociale, attraverso il Tavolo congiunto Regione-Territorio per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria, hanno consentito la definizione di un modello organizzativo integrato fra sanità e sociale, da attuare con un percorso graduale che, nell'arco del prossimo triennio (2004-2006), investa progressivamente il complesso delle prestazioni previste nei livelli assistenziali relativi all'area in questione.

Il modello integrato, condiviso con gli enti e gli organismi operanti sul territorio nell'ambito del suddetto Tavolo congiunto, è descritto nelle sue fasi e nei suoi obiettivi nell'"Accordo sugli indirizzi, linee guida e percorsi per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria" di cui all'Allegato 1 e nei relativi documenti tematici di cui agli Allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Tale modello è finalizzato ad orientare i servizi socio-sanitari regionali esistenti verso una migliore organizzazione, nonché un corretto ed omogeneo dimensionamento dell'offerta, nel rispetto dei criteri di appropriatezza, strutturando l'assistenza residenziale, semiresidenziale, territoriale e domiciliare secondo livelli progressivi e flessibili tali da garantire un'efficace continuità assistenziale, la riduzione dei ricoveri impropri, l'attivazione dei percorsi assistenziali e, in linea generale, verso un elevato grado d'integrazione tra i servizi sanitari e sociali.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene necessario recepire l'accordo sottoscritto il 26/11/2003 dall'Assessore alla Sanità, dall'Assessore alle Politiche Sociali, dalle rappresentanze A.N.C.I. Piemonte, Lega Autonomie Locali, Consulta Piccoli Comuni, U.N.C.E.M., U.P.P., Federsanità A.N.C.I. Piemonte, CGIL, CISL, UIL, Fenascop Coordinamento Case Alloggio HIV, Comitato promotore della petizione popolare e aderenti Forum Volontariato e Terzo Settore, come riportato nell'Allegato 1, unitamente ai documenti di cui agli Allegati A e B aventi ad oggetto rispettivamente "L'articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza" (Allegato A) e "L'articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità" (Allegato B), quali parti integranti del presente provvedimento.

Ai fini della realizzazione del modello organizzativo socio-sanitario integrato su tutte le aree di cui al D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, Punto 1.C., il Tavolo congiunto Regione-Territorio per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria, nella composizione risultante dall'accordo di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, prosegue la propria attività di confronto, concertazione e monitoraggio nel corso del triennio 2004-2006.

L'attività di monitoraggio del Tavolo si sviluppa anche in relazione agli strumenti previsti dagli artt.16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n.328, non compresi nel presente accordo, tenuto conto delle disposizioni previste per il comparto sanitario dall'art.5 della legge 29 dicembre 1990, n.407.

Sentita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale nella seduta del 20/11/2003, con esito favorevole;

sentito il Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza nella seduta del 3/12/2003, con esito favorevole;

data comunicazione alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'art.8 della legge regionale 12 dicembre 1997, n.61;

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;

vista la legge 8 novembre 2000, n.328;

vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art.54;

visto il D.P.R. 23 maggio 2003 "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005";

visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001;

visto l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001;

visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C.;

visto l'accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;

vista la D.G.R. n. 57 - 5740 del 3 aprile 2002,

la Giunta Regionale a voti unanimi

*delibera*

\* di recepire, per le motivazioni in premessa indicate, i contenuti dell'accordo sottoscritto il 26/11/2003 dall'Assessore alla Sanità, dall'Assessore alle Politiche Sociali, dalle rappresentanze A.N.C.I. Piemonte, Lega Autonomie Locali, Consulta Piccoli Comuni, U.P.P., U.N.C.E.M., Federsanità A.N.C.I. Piemonte, CGIL, CISL, UIL, Fenascop, Coordinamento Case Alloggio HIV, Comitato promotore della petizione popolare e aderenti Forum Volontariato e Terzo Settore, avente ad oggetto "Accordo sugli indirizzi, linee guida e percorsi per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) sull'area socio-sanitaria", riportato nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

\* di approvare gli indirizzi e le linee guida per "L'articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza" di cui all'Allegato A all'accordo e per "L'articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità" di cui all'Allegato B all'accordo, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

\* di disporre che le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali applichino i Livelli Essenziali di Assistenza relativi all'area socio-sanitaria a decorrere dall'1/1/2004 sulla base dei principi, degli indirizzi ed entro i termini previsti nell'accordo di cui all'Allegato 1 e relativi Allegati A e B, facenti parte integrante della presente deliberazione;

\* di disporre che il Tavolo congiunto Regione-Territorio per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria, nella composizione risultante dall'accordo di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, prosegua la propria attività di confronto, concertazione e monitoraggio nel corso del triennio 2004-2006 per la realizzazione del modello organizzativo dell'integrazione socio-sanitaria su tutte le aree di cui al D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, Punto 1.C.;

\* di dare atto che gli oneri di competenza sanitaria connessi all'attuazione del presente accordo trovano copertura finanziaria nelle quote attribuite annualmente alle A.A.S.S.LL. nell'ambito del riparto del Fondo sanitario regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)

Allegato





ASSESSORATO ALLA SANITA'  
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA  
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

## **ALLEGATO 1**

### **Tavolo congiunto REGIONE-TERRITORIO per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria.**

#### **ACCORDO**

#### **sugli indirizzi, linee guida e percorsi per l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) sull'area socio-sanitaria.**

##### **Premessa**

Lo sviluppo della politica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come definiti dal D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, Punto 1.C (di seguito richiamato come "decreto") che elenca le prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire con riferimento all'area socio-sanitaria, presuppone collateralmente la definizione, a livello regionale, di un modello organizzativo tale da garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi e delle azioni svolte sul territorio dal sistema sanitario e dal sistema socio-assistenziale.

In tal senso, l'applicazione dei L.E.A. rappresenta l'occasione per qualificare ed ottimizzare la rete di risposte attualmente erogate sul territorio regionale, rimodulandole secondo criteri di flessibilità e dinamicità nell'ambito di un sistema in cui la componente sanitaria e quella sociale si coordinano in un comune campo d'azione: **l'area dell'integrazione socio-sanitaria.**

L'evoluzione normativa nazionale degli ultimi anni, dal D.Lgs.229/1999 al recente P.S.N. 2003-2005 (D.P.R. 23/5/2003), ha infatti attribuito una specifica connotazione a tale area, individuando nel suo ambito una serie di attività e prestazioni che, per loro stessa natura, tipologia e fasi del percorso clinico e assistenziale a cui si riferiscono, richiedono l'intervento congiunto del servizio sanitario e della rete sociale esistente intorno al cittadino.

In relazione a tale quadro normativo, si è reso evidente che l'area socio-sanitaria oggi esistente in Piemonte necessita di essere governata ed "accompagnata" da parte della Regione attraverso un processo, concertato in ogni fase con le parti coinvolte a livello locale che, coinvolgendo ciascun ente rispetto alle proprie competenze, conduca gradualmente verso l'obiettivo di garantire risposte ottimali per la salute e l'assistenza delle persone.



L'obiettivo si concretizza, a regime, attraverso la realizzazione di un sistema integrato nell'ambito del quale Aziende Sanitarie Locali, Comuni e loro Consorzi, nell'esercizio delle proprie funzioni, siano in grado di interagire sistematicamente su programmi e progetti definiti di comune accordo per rispondere nel modo più appropriato ai reali bisogni, garantendo la continuità delle cure ed il coordinamento degli interventi in ogni fase del percorso clinico-assistenziale, dall'ospedale al domicilio a viceversa.

### **Quadro normativo nazionale di riferimento**

- ✓ Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale" e s.m.i.;
- ✓ Legge 8/11/2000, n. 328 "Norme per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali";
- ✓ Legge 27/12/2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", art.54;
- ✓ D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- ✓ Accordo Stato-Regioni dell' 8/8/2001;
- ✓ D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
- ✓ D.P.R. 23/5/2003 "Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005".

### **Ambito della concertazione.**

Per raggiungere in modo ottimale l'obiettivo indicato, si è reso necessario affrontare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza sull'area socio-sanitaria attraverso una riorganizzazione, concordata con gli enti locali, del sistema di risposte integrate esistenti in alcune aree di attività, in modo tale da delineare le basi e le condizioni per un modello d'integrazione adeguato alla peculiarità dell'area socio-sanitaria in Piemonte.

Nello spirito della concertazione e del confronto sugli specifici aspetti afferenti all'area in questione, il 16/4/2003 si è insediato, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche Sociali, il Tavolo congiunto Regione-Territorio, composto dagli Assessori regionali, dalle rappresentanze degli Enti Locali (A.N.C.I. regionale, Lega delle Autonomie Locali, Consulta dei piccoli Comuni, U.N.C.E.M., U.P.P.) delle Aziende sanitarie (Federsanità Anci Piemonte), dalle rappresentanze sindacali del Piemonte CGIL, CSL e UIL, integrato con le rappresentanze del volontariato e del privato sociale, con il fine di concordare le basi di un percorso metodologico per la gestione ed il finanziamento degli interventi nell'area socio-sanitaria.

L'area socio-sanitaria interessata dal presente percorso di concertazione è, nella fase attuale, quella individuata dal D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, Punto 1.C, limitatamente a quel complesso di prestazioni sanitarie a rilievo sociale nelle quali la componente sanitaria e quella socio-assistenziale sono così correlate da non risultare operativamente distinguibili e per le quali il decreto stesso ha individuato una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al S.S.N.

Tale area comprende le prestazioni relative ai seguenti livelli assistenziali:

1. assistenza programmata a domicilio (cure domiciliari), ad esclusione delle prestazioni rivolte ai soggetti per cui il decreto non prevede compartecipazione alla spesa da parte degli stessi/Comune;



2. assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore di disabili;
3. assistenza territoriale residenziale a favore delle persone con problemi psichiatrici in strutture a bassa intensità assistenziale;
4. assistenza territoriale residenziale nella fase di lungoassistenza a favore di persone affette da HIV;
5. assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore di anziani non autosufficienti;

Le attività indicate ai punti 1, 2, 3, 4, hanno richiesto, per dare attuazione alle disposizioni previste dal decreto, un approfondimento finalizzato, per alcune (punti 3 e 4) alla definizione di un modello socio-sanitario integrato, oggi inesistente in Piemonte; per altre (punti 1 e 2) alla riorganizzazione della risposta esistente (disabili) ed all'integrazione del modello recentemente delineato (cure domiciliari).

Rispetto all'area di prestazioni indicata al punto 5, come già convenuto nell'ambito del tavolo di concertazione Regione-Enti locali operante nel corso del 2002, il modello organizzativo integrato esiste ed è consolidato, tenendo anche conto del recente ampliamento della rete di possibili risposte attuato con la D.G.R. n. 46-9275 del 5/5/2003 (individuazione di nuclei a bassa intensità assistenziale nell'ambito delle R.A.F.), mentre è necessario un accordo generale rispetto al criterio di partecipazione alla spesa, nell'entità stabilita dal decreto stesso.

Il percorso concertato intrapreso rispetto alle aree socio-sanitarie sopra indicate, intende proseguire per l'individuazione di modelli organizzativi ed operativi integrati anche nelle aree per le quali non è prevista una partecipazione alla spesa da parte dell'utente, ma che per loro stessa natura richiedono comunque la definizione di percorsi integrati socio-sanitari in favore di soggetti fragili, quali tossico-alcooldipendenti, malati terminali, nonché l'area materno-infantile e dell'età evolutiva.

### **Oggetto dell'accordo.**

Premesso quanto sopra e valutate le risultanze dell'attività svolta in sede tecnica dai gruppi di lavoro appositamente designati dal Tavolo congiunto, si concorda in merito al seguente percorso di recepimento del decreto:

A) Per le prestazioni relative ai livelli:

- ✓ assistenza programmata a domicilio (cure domiciliari);
- ✓ assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore di disabili;

si concordano gli indirizzi e le linee guida contenuti nei documenti allegati, facenti parte integrante del presente accordo:

**Allegato A:** L'articolazione delle cure domiciliari nella fase di lungoassistenza.

**Allegato B:** L'articolazione dei servizi e degli interventi socio-sanitari per le persone con disabilità.

B) Per le prestazioni relative ai livelli

- ✓ assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore di anziani non autosufficienti,



si recepisce il criterio di partecipazione alla spesa stabilito dal decreto, Allegato 1.C, punti 8 e 9.

Obiettivo a cui deve tendere il progetto individualizzato è quello di calibrare la rete degli interventi residenziali e semiresidenziali sulla base degli effettivi bisogni sanitari ed assistenziali della persona.

Tale obiettivo deve essere perseguito orientando le priorità alle situazioni connotate da debolezza socio-economica correlata al grado di limitazione dell'autonomia personale.

Pertanto, fermi restando gli standard ed i requisiti assistenziali stabiliti dalla D.G.R. 41-42433 del 9/1/1995 modificata ed integrata, nonché dalle successive deliberazioni regionali afferenti alla materia, il criterio di ripartizione della spesa per l'inserimento residenziale, come individuato dalla suddetta deliberazione, è sostituito con il criterio individuato dal decreto, per cui il S.S.R. assume a proprio carico il 50% della retta complessiva dovuta per l'inserimento di persone anziane non autosufficienti nelle strutture residenziali e semiresidenziali previste dalla normativa regionale vigente.

Tale retta deve essere preventivamente verificata e validata dall'A.S.L., congiuntamente all'Ente gestore socio-assistenziale, in relazione al complesso delle prestazioni previste dalla normativa regionale sopra citata, da garantire al cittadino.

Si richiamano altresì le disposizioni previste dalla D.G.R. n.29-29519 dell'1/3/2000 "Criteri d'indirizzo per l'adeguamento della DGR 41-42433/95 a quanto previsto dal D.Lgs.229/99", per quanto attiene, in particolare, alla variabilità della quota a carico del S.S.R. per i livelli prestazionali più o meno elevati di quelli stabiliti per le R.S.A. dalla vigente normativa.

Per tali inserimenti, disposti previa valutazione e sotto la diretta responsabilità dell'U.V.G., la contribuzione dell'utente/Comune è stabilita nella misura del 50% della retta complessiva, fino ad un massimo della retta R.S.A. di cui alla citata D.G.R. 41-42433/95, mentre la restante quota è a carico del S.S.R.

C) Per le prestazioni relative ai livelli:

- ✓ assistenza territoriale residenziale a favore delle persone con problemi psichiatrici in strutture a bassa intensità assistenziale;
- ✓ assistenza territoriale residenziale nella fase di lungoassistenza a favore di persone affette da HIV,

si concorda la prosecuzione del **percorso concertato**, sulla base dei seguenti principi generali attinenti alla residenzialità psichiatrica:

1. **Modello:** il percorso deve delineare un modello integrato della residenzialità nell'ambito del quale il paziente, nel momento di cui esce da una fase acuta e/o post acuta della patologia –quindi da un circuito di risposte puramente sanitarie- per entrare in una fase di lungoassistenza, qualora necessari di interventi di supporto e di assistenza propri della rete sociale, li possa ottenere attraverso un progetto integrato formulato dalle due componenti (area sanitaria ed area socio-assistenziale), ciascuna delle quali mantiene la titolarità e responsabilità in ordine alle prestazioni di rispettiva competenza.



2. **Tipologia risposte:** l'assistenza residenziale deve essere articolata in un quadro tipologico differenziato (da soluzioni più altamente protette a soluzioni destinate a far fronte ai bisogni di risocializzazione o di mantenimento delle abilità residue del paziente), al fine di disporre di una rete di risposte tale da far fronte nel modo più appropriato ai bisogni assistenziali delle persone.
3. **Quadro economico:** il modello deve essere sostenuto con l'impiego di risorse finanziarie regionali e locali. Per consentirne la concreta realizzabilità se ne prevede l'avvio sperimentale, con un percorso a tappe nel quale la partecipazione dei Comuni sia graduata secondo gli accordi di sperimentazione che verranno definiti in sede di Tavolo congiunto Regione-Territorio.

Il percorso, da concludersi con la definizione di un modello a regime **entro tre anni** dalla data del presente accordo, è soggetto a monitoraggio tecnico (attività e spesa) ed a momenti di verifica, valutazione e adeguamento almeno trimestrali da parte del presente Tavolo.

D) Per le prestazioni relative ai livelli:

- ✓ Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie;
- ✓ attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie;
- ✓ attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali,

non contemplate nel presente accordo, si prevede l'avvio di un percorso concertato al fine di definire un modello organizzativo coordinato fra l'area sanitaria e quella socio-assistenziale.

Anche tale percorso, da concludersi con la definizione di un modello a regime **entro tre anni** dalla data del presente accordo, è soggetto a monitoraggio tecnico (attività e spesa) ed a momenti di verifica, valutazione e adeguamento almeno semestrali da parte del presente Tavolo.

Il modello organizzativo dell'integrazione socio-sanitaria di cui al presente accordo costituisce il riferimento per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate a tali attività, a partire dall'anno 2004 per le aree di cui ai punti A) e B) ed entro l'anno 2006 per le aree di cui ai punti C) e D).

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 26 novembre 2003



## Componenti Tavolo congiunto Regione-Territorio per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria

### Regione Piemonte

Assessorato alla Sanità	Assessore	Antonio D'AMBROSIO	(firmato in originale)
Assessorato alle Politiche Sociali e della Famiglia	Assessore	Mariangela COTTO	(firmato in originale)

### Rappresentanze Enti locali/A.S.L.

A.N.C.I. Piemonte	Presidente Rappresentante designato	Sergio CHIAMPARINO Silvio AIASSA	(firmato in originale)
Federsanità A.N.C.I. Piemonte	Presidente Rappresentante designato	Giorgio RABINO Silvio AIASSA	(firmato in originale)
Lega Autonomie Locali	Presidente Rappresentante designato	Umberto D'OTTAVIO Roberto DE MICHELIS	(firmato in originale)
Consulta Piccoli Comuni	Presidente	Franca BIGLIO	(firmato in originale)
Unione Province Piemontesi U.P.P.	Presidente Rappresentante designato	Mercedes BRESSO Mario RIU	(firmato in originale)
U.N.C.E.M.	Presidente Rappresentante designato	Alberto BUZIO Antonio FERRENTINO	(firmato in originale)

### Organizzazioni sindacali

CGIL Piemonte	Delegazioni	Ferdinando SIGISMONDI Marisa SACCO	(firmato in originale) (firmato in originale)
CISL Piemonte	Delegazioni	Giovanna VENTURA Riccardo NEGRINO	(firmato in originale) (firmato in originale)
UIL Piemonte	Delegazioni	Piero VALPREDA Luigi BOSCO	(firmato in originale) (firmato in originale)



**Parti coinvolte nel Tavolo congiunto Regione-Territorio**

Comitato promotore Petizione Popolare L.E.A.	Rappresentanti designati	Giuseppe MANZONE	(firmato in originale)
		Maria Grazia BREDÀ	(firmato in originale)
		Graziella GOZZELLINO	(firmato in originale)
FENASCOP	Presidente	Cataldo Principe	(firmato in originale)
Coordinamento Case Alloggio HIV	Rappresentante designato	Bruna Moriondo	(firmato in originale)



Allegato A**Tavolo congiunto REGIONE-TERRITORIO  
per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria.****L'ARTICOLAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI NELLA FASE DI  
LUNGOASSISTENZA****Principi generali.**

Il D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, punto 1.C (successivamente richiamato come "decreto"), nell'ambito della titolarità e competenza sanitaria rispetto alle prestazioni contenute nei Livelli Essenziali (L.E.A.), individua per ciascuna tipologia erogativa di carattere socio-sanitario, quelle che sono le prestazioni sanitarie e quelle sanitarie di rilevanza sociale nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali è stata prevista una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al S.S.N.

L'area di prestazioni interessata dal presente atto afferisce a quest'ultima tipologia e riguarda **le prestazioni di assistenza tutelare alla persona erogate nell'ambito del micro-livello "Assistenza programmata a domicilio"** che, nella regione Piemonte, con la D.G.R. n. 41-5952 del 7/5/2002, ha assunto la definizione di Cure domiciliari.

Tale deliberazione ha definito le linee guida regionali per la realizzazione del nuovo modello integrato del servizio di Cure domiciliari, modulato sui livelli d'intensità delle cure sanitarie e sociali che devono essere erogate in relazione alla complessità dei bisogni assistenziali espressi dalle persone.

La D.G.R. n.62-9692 del 16/6/2003, integrando la suddetta deliberazione, ha dettato ulteriori disposizioni per l'attivazione del servizio Cure domiciliari, delineando un modello organizzativo improntato a garantire la massima continuità assistenziale, l'appropriatezza e la razionalità dell'intervento, con la modalità di presa in carico globale e di dimissione del paziente simile a quella attualmente adottata nell'ambito ospedaliero.

Tenendo presenti i principi e gli indirizzi sanciti dalle suddette deliberazioni per il servizio di Cure domiciliari, si individua in questa sede un modello organizzativo per una risposta socio-sanitaria integrata riferita specificamente alla fase della lungoassistenza.

Il percorso di seguito tracciato è finalizzato alla qualificazione delle cure domiciliari attualmente erogate nel lungo periodo, al miglioramento dell'appropriatezza ed in linea generale ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi rispetto alle reali esigenze degli utenti.

Il modello si prefigge altresì l'obiettivo, in coerenza con i principi e gli indirizzi sanciti dal D.P.R. 23/5/2003 - Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, di rispondere in modo flessibile e dinamico alla peculiarità e alle diversificate esigenze delle persone non autonome, prevedendo un'articolazione delle possibilità d'intervento ampia e progressiva, che consenta anche di fornire all'utente e alla sua famiglia la possibilità di scelta, nell'ambito di una pluralità di servizi, in merito alla risposta socio-sanitaria più idonea rispetto alle specifiche esigenze a cui far fronte.

Presupposto indispensabile per la realizzazione di tali obiettivi è che la continuità delle cure sia garantita attraverso la presa in carico globale della persona non autonoma da parte dei servizi



socio-sanitari integrati, i quali devono assicurare il coordinamento di tutti gli interventi necessari nel passaggio fra le diverse fasi del percorso clinico-assistenziale, avendo cura che venga ottimizzata la permanenza nelle singole fasi, in funzione dell'effettivo stato di salute.

### **Modello organizzativo per articolare le cure domiciliari nelle diverse fasi del percorso assistenziale**

Il modello si fonda sull'individuazione di livelli diversificati d'intensità assistenziale e di complessità d'intervento nella fase del percorso della persona assistita a domicilio individuata come "lungoassistenza", secondo la definizione del D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie", art.2.

In tale fase, in attuazione del citato decreto sui Livelli Essenziali di Assistenza, determinate prestazioni domiciliari erogate in forma integrata fra l'area sanitaria e quella socio-assistenziale ai sensi della suddetta D.G.R. n.41-5952/2002 (prestazioni di assistenza tutelare alla persona), sono soggette a compartecipazione (50%) da parte dell'utente/Comune.

Pur non essendo prevista, nell'ambito del decreto, una diversificazione rispetto alle diverse fasi del percorso assistenziale dell'utente, si individua, nel presente modello, una soluzione tecnicamente mediata, orientata a garantire un'articolazione graduale e progressiva della risposta domiciliare riferita all'area delle post acuzie (fase intensiva e/o estensiva) ed all'area delle cronicità (lungoassistenza).

#### **A) Fase intensiva/estensiva (acuzie-post acuzie).**

Questa fase del percorso è caratterizzata da un rilevante impegno terapeutico e/o riabilitativo, tale da richiedere una presa in carico specifica dal parte del sistema sanitario in considerazione dell'elevata complessità ed intensità delle cure prestate e degli interventi erogati.

Di norma tale fase è correlata alla fascia ad **alta complessità assistenziale**, come definita dalla D.G.R. n. 41-5952 del 7/5/2002: vi rientrano, le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare e le cure domiciliari, attivate su richiesta del medico di base, prestate in favore di pazienti con gravi patologie in fase acuta e post acuta.

Gli elementi che connotano tale fase sono:

- a) la tempistica, con riferimento alle regole vigenti per il trattamento delle post acuzie in strutture sanitarie riabilitative (mediamente fino a 30 gg. per la fase acuta e da 30 a 60 gg. per la fase post acuta);
- b) il fattore peso sanitario, con valore superiore all'80% di peso sanitario del caso convenzionalmente considerato di peso 1 (u.e. maggiore di 7,36). Rinvio ai criteri di calcolo di cui alla D.G.R. 62-9692/2003.

Gli elementi a) e b) sono fra loro correlati.

Oppure

- a) la tempistica, con riferimento alle regole vigenti per il trattamento delle post acuzie in strutture sanitarie riabilitative (mediamente fino a 30 gg. per la fase acuta e da 30 a 60 gg. per la fase post acuta);
- c) Codice S.D.D. provenienza assistito: 2.1 –Dimissione protetta (D.G.R.62/2003, Allegato C)

Gli elementi a) e c) sono fra loro correlati.



In presenza delle condizioni e dei fattori sopra descritti, individuati, previa valutazione secondo le modalità previste dalla citata D.G.R. 41/2002, nell'ambito del progetto individuale, le prestazioni di assistenza tutelare alla persona sono a carico del sistema sanitario.

## **B) Fase di lungoassistenza.**

Tale fase del percorso, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile ed a rallentare il suo deterioramento, è caratterizzata da un minore impegno terapeutico e/o riabilitativo e da un maggiore intervento socio-sanitario rivolto a favorire il recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione, ed in linea generale, il miglioramento della qualità della vita.

Di norma tale fase è correlata ai **livelli di complessità assistenziale bassa e media**, come definiti dalla D.G.R. 41/2002.

Gli elementi che connotano tale fase sono diversi rispetto a quelli sopra indicati rispetto alla fase intensiva/estensiva.

La compartecipazione dell'utente/Comune, in questa fase del percorso, avviene esclusivamente sulle prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare alla persona e non su quelle puramente sanitarie, mediche, infermieristiche e riabilitative.

Sulle suddette prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare, l'A.S.L. assume a proprio carico il 50% del costo, definito con riferimento al costo/orario ADEST/OSS, mentre il restante 50% è a carico dell'utente/Comune.

### **Il modello organizzativo per le cure domiciliari nella fase di lungoassistenza.**

Obiettivo a cui deve tendere il progetto individualizzato è quello di calibrare la rete degli interventi domiciliari sulla base dei bisogni effettivi della persona, attraverso livelli di complessità assistenziale e di intensità prestazionale flessibili e differenziati in relazione alle esigenze a cui il sistema socio-sanitario si trova a dover rispondere in modo appropriato, efficiente ed efficace.

Tale obiettivo deve essere perseguito orientando le priorità alle situazioni connotate da debolezza socio-economica correlata al grado di limitazione nell'autonomia personale.

Il riferimento generale in merito all'organizzazione del servizio socio-sanitario integrato, ai rapporti fra servizi sanitari e socio-assistenziali nella programmazione, gestione e monitoraggio delle attività, è rappresentato dalle citate DD.GG.RR. n. 41-5952 del 7/5/2002 e n. 62-9692 del 16/6/2003.

Affinché il modello di cure domiciliari sia davvero efficiente ed efficace:

- ✓ devono esistere le condizioni ed i presupposti essenziali per la permanenza del paziente al proprio domicilio (esistenza di un idoneo contesto familiare o di un care giver, come previsto dalla D.G.R. n.41/2002);
- ✓ deve essere tale da garantire la continuità dell'assistenza, anche in caso di assenza del personale che di norma ha in carico il caso specifico;
- ✓ occorre che il progetto individuale ed il relativo contratto terapeutico-assistenziale siano sistematicamente monitorati, per quanto attiene alle competenze sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

I livelli assistenziali vengono definiti nell'ambito del progetto individuale, il quale individua la fascia di complessità ed il livello d'intensità prestazionale da attribuire al caso da trattare.



## Il progetto individuale

Il progetto personalizzato è definito, previa valutazione da parte delle competenti unità valutative aziendali (U.V.G., U.V.H. ecc.), secondo gli indirizzi e nell'ambito del modello organizzativo già individuato con la D.G.R. 41/2002, in coerenza con gli obiettivi individuati nella programmazione di ciascuno degli Enti coinvolti.

Affinché il progetto assistenziale in favore della persona non autosufficiente risulti efficace occorre che nel medesimo sia individuata un'organizzazione delle risorse territoriali tale da garantire, attraverso una funzione stabile di raccordo strutturata a livello distrettuale, la gestione integrata della rete dei servizi finalizzata alla presa in carico globale della persona.

La funzione di raccordo deve consentire di coordinare le varie tipologie di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche in stretta sintonia con l'attività ospedaliera e con la medicina di base.

Il progetto è monitorato nella sua realizzazione, nei tempi e secondo le modalità nello stesso predefiniti, affinché venga sempre garantito un appropriato dimensionamento del servizio offerto rispetto all'effettivo bisogno della persona assistita a domicilio.

### Le fasce di complessità assistenziale.

**Bassa complessità assistenziale:** corrisponde ad un livello di minore intensità sanitaria e di maggiore intensità di sostegno socio-sanitario.

Nell'ambito di tale fascia di complessità il progetto individuale determina il livello di prestazioni appropriato rispetto al tipo di bisogno a cui far fronte, nel limite dei requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. n.46-9275 del 5/5/2003 per i nuclei a bassa intensità sanitaria in Residenze Assistenziali Flessibili.

**Media complessità assistenziale:** corrisponde ad un livello medio di intensità sanitaria e ad un pari livello di intensità socio-sanitario.

Anche nell'ambito di tale fascia di complessità il progetto individuale determina lo standard prestazionale appropriato rispetto al caso da trattare, nel limite dei requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. n.41-42433 del 9/1/1995 e s.m.i. per le Residenze Assistenziali Flessibili.

**Medio-alta complessità assistenziale:** corrisponde ad un livello di intensità sanitaria maggiore rispetto all'intensità socio-sanitaria, dovuto alla riacutizzazione e/o a lievi complicanze del quadro patologico, in ogni caso non tali da configurarsi nell'ambito della fascia ad alta complessità. In tale fascia, il progetto individuale, di durata definita e sistematicamente monitorato, può disporre uno standard assistenziale maggiore di quello stabilito dalla D.G.R. 41/1995, fino ad un incremento massimo del 10% delle prestazioni socio-sanitarie di assistenza tutelare alla persona, ai sensi della D.G.R. n.29-29519 dell'1/3/2000.

### Pesatura dei casi di Cure domiciliari in lungoassistenza.

I criteri per definire l'attribuzione del "peso" ai casi di Cure domiciliari, in tutte le fasi del percorso assistenziale, sono quelli stabiliti dalla citata D.G.R. n.62-9692/2003 (v.Tabella A esemplificativa).

Per i casi di Cure domiciliari in fase di lungoassistenza, come definiti nel presente atto, la Scheda di Dimissione Domiciliare (SDD) di cui all'Allegato C) della D.G.R. n. 62/2003 è integrata con l'indicazione del **peso settimanale socio-sanitario di lungoassistenza**.

Concorrono a determinare tale peso:



- ✓ il tempo H ("House" time) di cui alla D.G.R. n.41/2002, vale a dire quello effettivamente dedicato all'assistenza al domicilio, da garantirsi avvalendosi, ove possibile, di risorse locali adeguate e validate dalle competenti unità valutative nell'ambito del progetto individuale, secondo le modalità previste nella programmazione integrata A.S.L./Enti gestori socio-assistenziali;
- ✓ il tempo riferito all'accesso domiciliare, quantificato in via forfettaria nel limite massimo del 20% del tempo H. Tale limite è estendibile fino al 40% per le zone a bassa densità abitativa.  
Il controvalore economico di tale tempo è soggetto alla medesima compartecipazione prevista per il tempo H.

Per i casi di Cure domiciliari in fase di lungoassistenza deve essere compilato lo schema della Scheda SDD, facente parte integrante del presente atto.

### **Monitoraggio del progetto.**

Il monitoraggio dei casi di Cure domiciliari in lungoassistenza è essenziale per la verifica del corretto funzionamento del modello, in quanto consente di individuare gli aspetti del progetto da adeguare o rimodulare, anche progressivamente, rispetto all'evolversi della situazione da trattare, in modo tale che il progetto sia costantemente coerente con l'obiettivo di garantire alla persona assistita la continuità e l'appropriatezza delle cure.

Ciascuno degli Enti coinvolti nel progetto assistenziale, validato dalle specifiche commissioni (U.V.G., U.V.H., ecc.) è responsabile del monitoraggio delle attività svolte e delle risorse impiegate, afferenti alla rispettiva competenza.

Il monitoraggio delle prestazioni socio-sanitarie erogate nei casi di Cure domiciliari in lungoassistenza è svolto da una figura/e professionale/i appositamente individuata/e nell'ambito del progetto personalizzato, con funzioni di responsabile/i operativo socio-sanitario del progetto. Il servizio è previsto e programmato nell'ambito del progetto personalizzato ed il relativo onere, quantificato con un tetto massimo di € 90 complessivi mensili, è ripartito al 50% fra area sanitaria e area sociale.

La verifica della corretta realizzazione del contratto assistenziale consente altresì di individuare l'esistenza di eventuali criticità, in modo da affrontarle progettuualmente al fine di rimuoverle.

Le eventuali criticità rilevate dall'utente, dalla famiglia o dal care giver durante l'espletamento del progetto e l'esecuzione del contratto devono essere tempestivamente segnalate al/i responsabile/i operativo del progetto.

In caso di mancata soluzione e del persistere delle criticità evidenziate, le medesime devono essere segnalate all'unità valutativa competente.

Il progetto deve essere congiuntamente rivalutato e riformulato in caso di:

- venir meno delle condizioni indispensabili per il mantenimento della persona assistita al proprio domicilio;
- mancato rispetto delle condizioni pattuite nell'ambito del contratto terapeutico assistenziale.

In tal caso, qualora le esigenze della persona assistita siano valutate tali da richiedere un proseguimento della presa in carico socio-sanitaria, anche mediante interventi di natura diversa da quelli domiciliari, il progetto viene riformulato sulla base della situazione di bisogno a cui far fronte e del contesto di riferimento dell'utente.



## REGIONE PIEMONTE

ASL N.

DISTRETTO N.

## SCHEDA DI DIMISSIONE DOMICILIARE

DIARIO CLINICO DI CURE DOMICILIARI N.

Tipologia di Cure domiciliari (1)

Assistito

Data di presa in carico

Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita

Sesso

Stato Civile (5)

Provenienza assistito (2)

Richiesta di accesso al Servizio (3)

Dimissione (4)

Data Dimissione

Residenza Anagrafica

Regione

Comune

Indirizzo

Prov.

Tel.

Cittadinanza

Richiesta riscontro autoptico

Colore sanitario alla presa in carico

Domicilio (se diverso dalla residenza)

Comune

Indirizzo

Prov.

Tel.

Variazioni

Data

Colore

Data

Colore

Colore sociale alla presa in carico

Variazioni

Data

Colore

Data

Colore

ASL di appartenenza

Distretto

Ente gestore dei servizi sociali

Peso settimanale sanitario

n. settimane

Peso settimanale sociale

n. settimane

DIAGNOSI PRINCIPALE ALLA DIMISSIONE  
(ICD IX - CM)Peso settimanale socio sanitario  
di lunga assistenza

n. settimane

ALTRE PATOLOGIE CONCOMITANTI O COMPLICANTI

PESO SETTIMANALE  
TOTALEMEDICO CURANTE  
(Timbro e firma)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Timbro e firma)



**Tabella A****ESEMPIO DI PESATURA DI CASI IN LUNGOASSISTENZA SECONDO I CRITERI DI CUI ALLA D.G.R. n. 62-9692 del 16/6/2003**

Caso giornaliero con standard prestazionale massimo equivalente a RAF a bassa intensità				Caso giornaliero con standard prestazionale massimo equivalente a RAF			
Attività per le quali sono previsti standard prestazionali	Minuti di assistenza	Unità economica ex DGR 62/2003	U.E. risultante	Attività per le quali sono previsti standard prestazionali	Minuti di assistenza	Unità economica ex DGR 62/2003	U.E. risultante
Assistenza tutelare alla persona	78'	1 ora=0,67	0,87	Assistenza tutelare alla persona	84'	1 ora=0,67	0,94
Accesso:+ 20%	15,6'	1 ora = 0,67	0,17	Accesso:+ 20%	16,8'	1 ora = 0,67	0,19
Att.infermieristica	6'	1 ora = 1	0,10	Att.infermieristica	12'	1 ora = 1	0,20
Att.fisioterapia	valutaz. UVG	1 ora = 1	XX	Att.fisioterapia	6'	1 ora = 1	0,10
<b>TOTALE</b>			<b>1,14</b>	<b>TOTALE</b>			<b>1,43</b>
Monitoraggio (forfett.)				Monitoraggio (forfett.)			

Caso giornaliero con standard prestazionale RAF + un massimo del 10%			
Attività per le quali sono previsti standard prestazionali	Minuti di assistenza	Unità economica ex DGR 62/2003	U.E. risultante
Assistenza tutelare alla persona	92,4'	1 ora=0,67	1,03
Accesso:+ 20%	18,5'	1 ora = 0,67	0,21
Att.infermieristica	12'	1 ora = 1	0,20
Att.fisioterapia	6'	1 ora = 1	0,10
<b>TOTALE</b>			<b>1,54</b>
Monitoraggio (forfett.)			



Allegato B**Tavolo congiunto REGIONE-TERRITORIO  
per l'applicazione dei L.E.A. sull'area socio-sanitaria.****L'ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI PER  
PERSONE CON DISABILITA'.****Principi generali.**

Il presente modello è formulato sulla base del principio generale, contenuto nel D.Lgs.502/1992 modificato ed integrato e nel D.P.C.M. 29/11/2001 (a cui l'art. 54 della L.289/2002 ha dato forza di legge), che è compito del Servizio Sanitario nazionale garantire le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previsti dalla normativa vigente e riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza.

Inoltre la L. 328/2000, in coerenza con gli artt.2,3 e 38, della Costituzione, attribuisce al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la cui gestione nella regione Piemonte fa capo ai Comuni ed agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, il compito di garantire a tutti i cittadini la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

L'area dell'integrazione socio-sanitaria è normata dall'art.3 septies del D.Lgs.502/1992 e, in attuazione, dal D.P.C.M. 14/2/2001 "Atto d'indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie". Tale normativa individua e definisce, nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, quelle sanitarie a rilievo sociale e quelle sociali a rilievo sanitario.

Il D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, punto 1.C (successivamente richiamato come "decreto"), nell'ambito della titolarità sanitaria delle prestazioni individuate nei Livelli Essenziali (L.E.A.), individua per ciascuna tipologia erogativa di carattere socio-sanitario, quelle che sono le prestazioni sanitarie e quelle sanitarie di rilevanza sociale nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali è stata prevista una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al S.S.N.

L'area di prestazioni interessata dal presente modello afferisce a quest'ultima tipologia.

Alla luce dei più recenti indirizzi dell'O.M.S. si possono individuare, nell'ambito della vasta area della disabilità, le seguenti tipologie di situazioni invalidanti che necessitano di interventi sanitari e, nel contempo, a cui i servizi sanitari e socio-sanitari si trovano a dover rispondere in modo integrato con interventi appropriati: soggetti, minori e adulti, affetti da patologie croniche invalidanti, che determinano notevoli limitazioni della loro autonomia; colpiti da minorazione fisica; colpiti da minorazione di natura intellettuale e/o fisica, anche associata a disturbi del comportamento e relazionali non prevalenti, in genere non inseribili nel mondo del lavoro; minori con situazioni psicosociali anomale associate a sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali (ICD 10), fatti salvi gli interventi di esclusiva competenza sanitaria.

Si richiamano altresì i recenti orientamenti dell'O.M.S. in materia di disabilità in base ai quali "malattia e disabilità sono costrutti distinti che possono essere considerati indipendentemente"; inoltre "la menomazione fa parte di una condizione di salute, ma non indica necessariamente la presenza di una malattia".



Le situazioni di disabilità individuate nel decreto si riconducono alle seguenti tipologie:

- per soggetti privi di sostegno familiare si intendono tutti coloro il cui nucleo familiare si rivolge ai servizi socio-sanitari per una richiesta di ricovero e per i quali non sono più sufficienti gli interventi diurni e domiciliari;
- per soggetti in situazione di gravità si intendono coloro che sono in possesso di una certificazione di gravità ai sensi dell'art.3 della L.104/92 ed i soggetti che, anche in possesso di un certo grado di autonomia, non sono inseribili nel mondo del lavoro in base alla certificazione rilasciata ai sensi della L.68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La relativa risposta socio-sanitaria viene prevista nell'ambito del progetto definito in sede di U.V.H.

Tenendo presente questi principi e quest'articolazione dei bisogni connessi all'area in questione, si individua un modello organizzativo che si prefigge l'obiettivo di rispondere in modo flessibile alla peculiarità ed alle diversificate potenzialità del soggetto disabile, prevedendo una rete di possibilità di intervento il più ampia possibile e, nel contempo, governabile da chi la deve gestire, programmare e controllare.

### **Modello organizzativo per articolare la risposta residenziale e semiresidenziale per persone disabili.**

Il modello è finalizzato alla qualificazione della risposta residenziale e semiresidenziale attualmente erogata, al miglioramento dell'appropriatezza della stessa rispetto agli effettivi bisogni dell'utenza ed in linea generale ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi erogati rispetto alle reali esigenze degli ospiti.

Il modello, fondato sull'individuazione di fasce diversificate nell'ambito delle strutture e degli interventi per disabili previste dalla vigente normativa regionale, mira ad articolare l'intervento in livelli d'intensità delle prestazioni (base, medio, alto), in relazione al bisogno della persona inserita.

#### **1) Strutture residenziali e semiresidenziali:**

##### **Fasce assistenziali e livelli l'intensità delle prestazioni.**

Sulla base della normativa nazionale precedentemente richiamata e dei principi introdotti dal D.P.R. 23/5/2003 "Piano Sanitario Nazionale 2003-2005", le strutture per disabili previste e disciplinate dalla vigente normativa regionale sono articolate in fasce assistenziali differenziate per l'**intensità** della risposta erogata rispetto ai bisogni trattati.

Le definizioni relative a ciascuna tipologia di struttura richiamata nell'elenco che segue sono esplicitate nelle deliberazioni regionali riportate fra parentesi, alle quali si rinvia per quanto attiene ai requisiti e al tipo di utenza a cui le medesime sono destinate.

#### **Fascia A (alta intensità)**

##### Strutture residenziali

R.S.A. per disabili

R.A.F. tipo A e tipo B (D.G.R. 230/1997)

Comunità Alloggio (D.G.R. 11/1998-D.G.R.42/2002 con standard gestionali R.A.F. disabili tipo A e B ex D.G.R.230/1997)

Progetti di cui al punto 4.



Strutture semiresidenziali.

Centri diurni socio-terapeutici riabilitativi tipo A e tipo B (D.G.R. 230/1997 – D.G.R. 11/1998)

**Fascia B (media intensità)**Strutture residenziali

C.A. tipo A (D.G.R. 230/1997)

Comunità per disabili gravi (D.G.R. 42/2002)

G.A. tipo A (D.G.R. 230/1997)

G.A. per disabili gravi (D.G.R. 42/2002)

Progetti di cui al punto 4.

Strutture semiresidenziali.

C.A.D. (D.G.R. 230/1997)

Progetti integrati di educativa territoriale a valenza socio-riabilitativa.

**Fascia C (intensità base)**Strutture residenziali

C.A. tipo B (D.G.R. 230/1997)

Comunità familiari (D.G.R. 38/1992 - D.G.R. 42/2002)

G.A. tipo B (D.G.R. 230/1997)

Le restanti strutture residenziali non rientranti nelle suddette tipologie, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.

Progetti di cui al punto 4.

Strutture semiresidenziali.

C.A.D. – laboratori – centri di lavoro guidato con requisiti gestionali inferiori a quelli della D.G.R. 230/1997.

Le restanti strutture semiresidenziali socio-sanitarie non rientranti nelle suddette tipologie, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.

Per quanto riguarda i servizi per minori si fa inoltre riferimento alla normativa specifica del settore.

All'interno di ciascuna fascia, l'intensità dell'intervento assistenziale è poi graduata su **tre livelli di complessità** delle prestazioni erogate rispetto al progetto personalizzato:

- **il livello base** prende come riferimento i parametri gestionali minimi previsti dalla normativa regionale di riferimento e la relativa retta indicizzata.
- **Il livello medio** prevede un incremento medio dei tempi d'assistenza rispetto al livello base ed un corrispondente incremento della retta, nei limiti massimi indicati nella tabella seguente.
- **Il livello alto** prevede un ulteriore incremento medio dei tempi d'assistenza rispetto al livello base ed un corrispondente incremento della retta, nei limiti massimi indicati nella tabella seguente.

A ciascun livello equivalgono quindi determinati parametri gestionali ed una corrispondente retta, ripartita fra quota sanitaria e quota a carico utente/Comune (v. punto successivo).

Livello base	Livello medio	Livello alto
Parametri gestionali minimi previsti dalla normativa di riferimento	+ 15% (residenzialità) + 20% (semiresidenzialità)	+ 30% (residenzialità) + 40% (semiresidenzialità)
Relativa retta indicizzata	L'incremento prestazionale pari al 10% corrisponde ad un incremento della retta riferita alla tipologia di struttura pari al 5,5%	



## **2) Ipotesi di graduazione degli oneri a carico del F.S.R.**

Il modello prevede una graduazione degli oneri a carico del F.S.R. sulla retta complessiva, variabile sulla base della suddetta articolazione dei servizi, come segue:

Servizi di Fascia A: oneri a carico del FSR al 70% della retta;

Servizi di Fascia B: oneri a carico del FSR al 60% della retta;

Servizi di Fascia C: oneri a carico del FSR al 50 % della retta.

La percentuale di compartecipazione del FSR viene applicata sia sul livello base che sul livello medio.

Per il livello prestazionale alto, in considerazione del carattere prevalentemente clinico-riabilitativo, della temporaneità e delle fasi del progetto di recupero, dell'inserimento da effettuarsi sotto la responsabilità e verifica dell'U.V.H. nei tempi stabiliti nel presente atto, l'incremento rispetto al livello medio è assunto a carico del servizio sanitario. Per tali inserimenti quindi, la contribuzione dell'utente/Comune è stabilita sul livello medio.

## **3) Criteri per individuare il livello d'intensità da attribuire ad un progetto.**

L'incremento della complessità dell'intervento sui livelli medio e alto si applica sui tempi di assistenza di base stabiliti dalla normativa regionale di riferimento, viene calibrato sulla composizione dei fattori produttivi impiegati nel progetto, eventualmente includendo anche figure professionali e/o esperti in specifiche materie, necessarie per rispondere alle nuove patologie emergenti, anche se non contemplate fra quelle di cui alla D.G.R. 230/97.

Il livello prestazionale base è destinato a soggetti che, pur in presenza di menomazioni, mantengono una sufficiente condizione di autosufficienza e autonomia, per i quali risultano appropriati gli standard assistenziali minimi stabiliti dalla normativa vigente, con l'obiettivo di mantenere il livello raggiunto ed il maggior grado di autonomia personale; gli altri due livelli rispondono invece a situazioni maggiormente complesse, che richiedono una maggiore intensità degli interventi riabilitativi, socializzanti e tutelari per assolvere alle esigenze della persona.

Il livello prestazionale medio risponde a situazioni sia stabilizzate che in corso di evoluzione, che necessitano per un tempo medio o prolungato, comunque definito, di un grado d'intensità socio-riabilitativa e di assistenza alla persona maggiore rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, al fine di conseguire un recupero o un mantenimento delle proprie funzioni.

Il livello prestazionale "alto" risponde a situazioni di gravità/aggravamento della patologia disabilitante ed è finalizzato ad un recupero o ad una stabilizzazione. E' caratterizzato da un rilevante impegno terapeutico e riabilitativo e da una conseguente intensità della componente sanitaria, da individuare nel progetto personalizzato; riveste carattere temporaneo e pertanto ha una durata massima di un anno, prorogabile su valutazione e responsabilità dell'U.V.H.

Le prestazioni afferenti a tale livello sono pertanto riferite prevalentemente alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario del disabile relativi alle funzioni psico-fisiche e alla limitazione dell'autonomia del soggetto.

Questa tipologia d'inserimento si prefigge anche l'obiettivo di ridurre i ricoveri impropri a livello ospedaliero.

Il livello d'intervento adeguato ed appropriato alle esigenze dell'utente deve essere individuato e valutato dall'U.V.H., anche su richiesta dell'utente stesso, del familiare o del tutore nel caso di impossibilità del medesimo ad esprimere le proprie esigenze, e/o su segnalazione del responsabile della struttura ospitante. Il livello d'intervento è individuato attraverso la definizione del progetto personalizzato, il quale deve valutare tutti gli aspetti connessi con la natura del bisogno e deve stabilire la tipologia di risposta appropriata da erogare, le procedure ed i tempi di valutazione e di verifica.



La presa in carico residenziale comprende il complesso delle azioni atte a supportare la vita dell'ospite nell'arco delle 24 ore, in relazione al progetto personalizzato.

Il progetto verrà rivalutato da parte dell'U.V.H. nei tempi prefissati per verificare i risultati ottenuti, nonché l'attualità e la coerenza rispetto al livello assistenziale assegnato: in particolare, rispetto a progetti che prevedono un livello d'intensità elevato, la rivalutazione, sotto la diretta responsabilità dell'U.V.H., deve avvenire almeno semestralmente.

#### **4) Progetti terapeutici e socio-riabilitativi individualizzati**

Al fine di favorire una reale integrazione delle persone di cui al presente atto, anche in attuazione delle LL. n.104/1992 e n.162/1998, si considerano compresi nelle tipologie di prestazioni con oneri parzialmente a carico del F.S.R. i progetti individualizzati socio-sanitari, alternativi alla residenzialità e semiresidenzialità, atti a garantire il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e la sua riabilitazione psico-fisica, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia personale e di potenziare e mantenere le funzioni e le abilità individuali.

Tali progetti si considerano afferenti al livello base dell'intera gamma delle prestazioni come sopra articolate, sono formulati previa valutazione da parte dell'U.V.H., la quale provvede altresì alle successive verifiche periodiche (in media annualmente) e sono ammissibili solo nel caso in cui gli interventi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi disposti ed erogati a livello territoriale e/o domiciliare siano alternativi alla residenzialità della persona.

La programmazione annuale di tali attività territoriali da parte delle ASL integra la programmazione delle attività residenziali e semiresidenziali, delle quali i progetti individualizzati costituiscono una risposta alternativa.

#### **5) Modalità operative ed organizzative per la gestione dei servizi.**

La programmazione locale delle attività e delle prestazioni di cui al presente atto è definita sulla base ed in coerenza con gli obiettivi e con le risorse assegnate nell'ambito della programmazione regionale.

La programmazione delle prestazioni facenti capo al comparto sanitario è definita dall'A.S.L., secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci, nell'ambito del Programma per le attività territoriali-distrettuali, facente parte integrante del Piano di attività aziendale: tale documento di programmazione è adottato secondo le modalità indicate dalla D.G.R. 80-1700 dell'11/12/2000, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs.229/1999, dalla L.328/2000, art.19 (Piani di zona) e dalla vigente normativa regionale.

In particolare, la rappresentanza dei Comuni espressa attraverso gli organismi previsti dai D.Lgs. n.502/92 e n.229/1999 garantisce i livelli essenziali previsti e la coerenza della programmazione definita a livello di A.S.L. con quella definita dai Comuni singoli o associati nell'ambito dei Piani di zona.

La pianificazione operativa delle prestazioni integrate è definita nell'ambito degli accordi fra A.S.L. e Comuni o Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, disponendo in ogni caso la diretta responsabilità di ciascuno degli enti coinvolti, in relazione agli oneri sostenuti, per tutti gli adempimenti connessi ai servizi sia gestiti direttamente, sia da parte degli Enti locali, sia da parte di soggetti terzi.

In particolare, sulla base della programmazione annuale e pluriennale delle attività, le A.S.L. e gli Enti gestori socio-assistenziali individuano congiuntamente la rete delle strutture pubbliche e private accreditate attraverso le quali saranno erogati gli interventi per i propri cittadini, sulla base dell'articolazione prevista nel presente modello.



I rapporti contrattuali con le strutture private sono definiti congiuntamente, per le rispettive competenze, fra l'A.S.L., l'Ente gestore socio-assistenziale ed il presidio e sono trasmessi annualmente alla Regione, congiuntamente agli atti del consuntivo.

Le attività socio-sanitarie di cui al presente atto sono riportate dall'A.S.L. nel Piano di attività e nel consuntivo, sotto le voci delle specifiche tabelle della procedura regionale.

L'Unità di Valutazione dell'Handicap, di cui alla D.G.R. n.147-23154 del 22/2/1993, esistente in ogni A.S.L., è competente e responsabile della valutazione multidisciplinare e della formulazione dei progetti d'intervento nonché del tipo di risposta. A tal fine l'U.V.H. si avvale degli specifici apporti professionali dell'A.S.L. e/o dell'Ente gestore socio-assistenziale, quali componenti specialistiche nell'ambito delle fasi progettuali.

Il ruolo e la connessa responsabilità dell'U.V.H. riguardano pertanto la definizione del progetto d'intervento, l'individuazione della tipologia strutturale e gestionale e del livello d'intensità delle prestazioni, la verifica nei tempi predefiniti dell'andamento del progetto e del livello identificato.

L'UVH deve svolgere la propria attività in coerenza e nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e delle risorse stabiliti nella programmazione dell'ASL e dell'Ente gestore socio-assistenziale.

Rispetto alla valutazione effettuata dall'U.V.H. , l'interessato, se ne ha la capacità, o il familiare o il tutore può: avvalersi, in sede di valutazione o comunque prima che la commissione si sia formalmente espressa, della perizia di propri esperti e/o farsi rappresentare da un'associazione di categoria e/o di volontariato che opera a difesa dei diritti delle persone disabili.

La Commissione centrale per le rivalutazioni degli ex O.P. di cui alla D.G.R. n. 74-28035 del 2/8/1999, integrata con le figure professionali in possesso di specifica competenza sulle aree di cui al presente atto, da individuarsi con apposito provvedimento regionale, costituisce il livello di riferimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i diversi soggetti in merito alle valutazioni espresse a livello locale.



Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 64-11402

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ("Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") - Disposizioni attuative dell'articolo 2**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

1. di approvare l'elenco degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini di protezione civile nonché di quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come riportato nell'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare, secondo quanto disposto con D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, l'elenco delle tipologie di edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova edificazione appartenenti alla zona 4, per i quali è introdotto il rispetto della progettazione antisismica prevista dall'ordinanza n. 3274/2003, come riportato nell'allegato B che è parte integrante della presente deliberazione;

3. di disporre che siano sottoposti a verifica, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3274/2003, in via prioritaria gli edifici strategici e le opere infrastrutturali di cui all'allegato A ricadenti in zona 2 e successivamente quelli ricadenti in zona 3;

4. di individuare, così come indicato nell'allegato C che forma parte integrante della presente deliberazione, l'ordine prioritario delle tipologie di edifici ed opere di cui all'allegato A, da sottoporre a verifica, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3;

5. di attuare le verifiche di cui ai punti precedenti anche attraverso l'avvalimento di istituti universitari, enti di ricerca ed esperti e professionisti; alle spese derivanti si farà fronte, mediante i fondi che saranno all'uopo iscritti ed individuati nel Bilancio per l'anno 2004;

6. di demandare al Direttore della Direzione Opere pubbliche l'adozione di successivi provvedimenti relativi a:

- programma temporale delle verifiche;
- indicazioni da fornire ai soggetti competenti per le relative verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere individuate come strategiche o rilevanti;
- adempimenti necessari alla stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al punto 5 della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

*Elenco degli edifici e delle opere di competenza regionale art.2 comma 3 Ordinanza PCM n.3274/03*

*(..."edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile - edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"...)*

## 1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

**Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.**

### Edifici:

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (\*)
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (\*)
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (\*)
- d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (\*)
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
- f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (\*)
- j. Centrali operative 118
- k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale.

*(\*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*

### Opere infrastrutturali

- a. Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- f. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- g. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

## 2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

**Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.**



**Edifici**

Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane :

- a. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)
- b. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 2.10.2003
- d. Stadi ed impianti sportivi
- e. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)
- f. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento
- g. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

**Opere Infrastrutturali**

- a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- b. Opere di ritenuta non di competenza statale
- c. Impianti di depurazione
- d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

Allegato B

*Elenco degli edifici e costruzioni di cui alla D.G.R. n. 61 - 11017 punto 2)*

*(tipologie di edifici e costruzioni, rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione per i quali è introdotto il rispetto della progettazione antisismica prevista dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003 n. 3274 per la zona 4)*

**1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE**

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

**1. Edifici:**

- k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale.
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
- j. Centrali operative 118
- l. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (\*)

**1. Infrastrutture**

- e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)

a. opere d'arte annesse (attraversamenti) alle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

*\* limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*

Allegato C

**ORDINE PRIORITARIO DELLE TIPOLOGIE DA SOTTOPORRE A VERIFICA**

(Individuate tra quelle di cui all'Allegato A)

**Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ovvero degli edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.**

**EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO****1. Edifici:**

- k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale.
- h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
- j. Centrali operative 118
- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (\*)
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (\*)
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (\*)
- d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (\*)
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile
- i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (\*)

**1. Opere Infrastrutturali**

- a. opere d'arte annesse (attraversamenti) alle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
- e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)
- g. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- f. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza



**EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI RILEVANTI****2. Edifici:**

e. Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)

f. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento

g. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

a. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)

b. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 2 1.10.2003

d. Stadi ed impianti sportivi

**2. Opere Infrastrutturali**

b. Opere di ritenuta non di competenza statale

c. Impianti di depurazione

a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico

d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

*\* limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*

- Elab. Relazione di compatibilità della 3° Variante strutturale con il Piano di zonizzazione acustico (allegata alla D.C. n. 39/2003)

- Elab. Schede allegate alle Norme di Attuazione

- Elab. Norme di Attuazione

- Tav. 2 Aree di progetto, in scala 1:2000

- Elabb. Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica - Scheda geologico-tecnica e approfondimento cartografico alla scala di Piano ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP e Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, 3° fase - n. 3 fascicoli relativi - rispettivamente - alla Zona S1.4, S2.22 - S2.23 - S2.24 e S1.8.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 4-11433

**L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni. Comune di Cantalupa (TO). Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

**ART. 1**

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Cantalupa, in Provincia di Torino, adottata e successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 13 in data 29.5.2003, n. 36 in data 29.9.2003 e n. 39 in data 3.11.2003, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle modifiche specificamente riportate nell'allegato documento in data 16.12.2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

**ART. 2**

La documentazione costituente la Variante n. 3 al Piano Regolatore Generale vigente, adottata dal Comune di Cantalupa, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 13 in data 29.5.2003, n. 36 in data 29.9.2003 e n. 39 in data 3.11.2003, esecutive ai sensi di Legge, con allegato:

- Elab. Relazione Tecnica illustrativa



**REGIONE  
PIEMONTE***Direzione Pianificazione  
e Gestione Urbanistica**Direzione19@regione.piemonte.it**Data***16.12.2003***Protocollo*

**Allegato alla D.G.R. n. 4-11433 in data 23/12/2003 relativa all'approvazione della Variante n.3 al P.R.G.C. vigente predisposta dal Comune di CANTALUPA (TO) e adottata con D.D.C.C. n° 13 in data 29.05.2003, n° 36 in data 29.09.2003 e n. 39 in data 3.11.2003.**

**Elenco modifiche da introdurre "ex-officio", ai sensi dell'11° comma dell'art.15 della L.R. 5.12.77. n.56 e s.m.i.**

## **NORME DI ATTUAZIONE**

### **Art.6 bis**

Si inserisca dopo il 3° comma, la seguente disposizione: "Fatta salva in ogni caso l'inedificabilità dei territori ricompresi in classe geologica IIIA, l'assegnazione di capacità insediativa alle aree sotto elencate, dovrà essere verificata alla luce dell'effettiva dimensione dell'area, in coerenza con la definizione riportata nelle relative Carte di Sintesi per le classi di rischio geologico in cui ricadono le varie aree oggetto di intervento e con la reale entità dei rischi che caratterizzano il quadro del dissesto locale."

Si aggiunga alla fine del 4° comma la seguente specificazione: "Le aree alle quali è applicabile la presente norma sono quelle contrassegnate con le sigle S1.4, S1.8, S2.22, S2.23, S2.24".

### **Art.10 bis**

Si sostituisca la frase "per aree private edificate con vincolo a Servizi Pubblici" con la seguente: "per la porzione di area privata edificata compresa nel perimetro dell'area a servizi pubblici S.1.4, individuata con specifica simbologia sulla tavola 2, in scala 1:2.000, della Variante n.3 al PRGC vigente."



## **SCHEDE NORMATIVE D'AREA**

### **Area S1.4 voce "Note e prescrizioni specifiche"**

Si aggiunga dopo la nota: "mq 1.122 di area occupata" la seguente precisazione: "individuata con specifica simbologia sulla tavola 2, in scala 1:2.000, della Variante n.3 al PRGC vigente."

Si sostituisca l'intero periodo da "Preliminarmente agli interventi edilizi..." a "...verificata la regimazione delle acque." con le seguenti disposizioni: "Si richiamano con valore prescrittivo le diverse indicazioni tecniche contenute nella Carta di Sintesi riferita alla presente area. Inoltre preliminarmente agli interventi edilizi dovrà essere predisposta un'adeguata campagna d'indagini geognostiche (costituite per lo meno, da un congruo numero di pozzetti esplorativi e dalle prove in situ e di laboratorio ritenute necessarie), finalizzata ad approfondire le informazioni sull'assetto del sottosuolo e definire le geometrie dei terreni di riporto.

L'utilizzo delle aree lungo i margini occidentali della zona dovrà essere preceduto da uno studio di dettaglio finalizzato a definire lo smaltimento delle acque superficiali dell'intorno e individuare anche gli eventuali interventi di sistemazione necessari. In particolare, al fine di evitare il ruscellamento incontrollato di acque superficiali provenienti dal settore collinare adiacente, dovrà essere verificato lo smaltimento idrico proveniente dal tratto d'impluvio soprastante, provvedendo, se necessario, ad opere locali di riassetto. Allo stesso modo dovrà essere verificata la regimazione delle acque lungo il tratto di strada soprastante l'area d'intervento individuando le opere necessarie ad assicurare lo smaltimento dall'acqua e la stabilità della sede stradale. Lungo l'impluvio che delimita verso SW la zona dovranno essere previsti interventi di pulizia della vegetazione infestante ed, eventualmente, interventi di ricalibratura della sezione del canale in modo da favorire il deflusso in caso di attivazione del segmento idrico.

Gli studi sopra descritti dovranno essere allegati alla concessione edilizia ed alla documentazione eventualmente oggetto di deposito ai sensi dell'art 1 della L.R. 19/85."

### **Aree S1.8, S2.22, S2.23, S2.24 voce "Note e prescrizioni specifiche"**

Si inserisca la seguente disposizione: "Si richiamano con valore prescrittivo le diverse indicazioni tecniche contenute nella Carta di Sintesi riferita alla presente area."

Il Responsabile del Settore  
Territoriale - Provincia di Torino  
arch. Maurizio VETERE

Il Referente d'Area  
della Direzione Regionale  
ing. Enrico ROSSO



Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 9-11438

**Revisione delle procedure e delle modalità di addebito delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture termali. Decorrenza 1.1.2004**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

*delibera*

per quanto indicato in premessa:

di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le Strutture termali le procedure per l'addebito delle prestazioni per le cure termali sono quelle previste nell'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che per le prestazioni per le cure termali effettuate e riconosciute secondo le procedure di cui all'alinea precedente le Strutture termali continuano a inoltrare regolare fattura direttamente all'Azienda Sanitaria Locale sul cui territorio le stesse insistono;

di stabilire che il termine ultimo per il riconoscimento delle prestazioni effettuate nell'anno di competenza, è individuato inderogabilmente nel 28 febbraio dell'anno successivo, al fine di ottemperare tempestivamente a tutti gli obblighi istituzionali. Decorso tale termine le prestazioni non sono più addebitabili al SSR e restano a carico della struttura che ha erogato la prestazione, se l'inadempienza è imputabile all'erogatore della prestazione;

di dare atto che la ricezione/trasmissione dei flussi delle prestazioni delle strutture termali al C.S.I. Piemonte avverrà utilizzando la procedura di "Gestione flussi Sanitari" realizzata con Lotus Notes;

di confermare all'Azienda Sanitaria Locale sul cui territorio insistono le Strutture Termali, le funzioni di vigilanza, controllo e verifica amministrativa sull'attività e sulla documentazione contabile prodotta, relativa all'attività erogata dalle strutture.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e dell'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

**PROCEDURE PER L'ADDEBITO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE TERMALI**

\* Prestazioni termali

Modalità di accertamento delle prestazioni

Lo strumento di rilevazione è il tracciato record (tracciato anagrafico e tracciato "E").

Modalità di valorizzazione delle prestazioni

Le prestazioni sono valorizzate dalla Struttura, secondo le tariffe previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale di riferimento.

**FREQUENZA E MODALITÀ DI INVIO DATI**

A decorrere dal 1° gennaio 2004, le Strutture termali, erogatrici delle prestazioni, devono trasmettere tutti i dati relativi direttamente al C.S.I. Piemonte, utilizzando la procedura "Gestione Flussi Sanitari" realizzata con Lotus Notes.

Tutte le prestazioni devono essere trattate informaticamente secondo il tracciato record, con la suddivisione dei dati anagrafici dai dati ricetta (tracciato anagrafico e tracciato "E").

Tutti i flussi relativi alle prestazioni termali devono essere inoltrati dalla Struttura, direttamente al C.S.I. Piemonte di norma entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (per competenza si intende il mese di erogazione della prestazione ovvero il mese di erogazione dell'ultima prestazione del ciclo). Nei mesi di aprile, luglio, ottobre le prestazioni devono invece essere inviate entro il 20.

Al fine di consentire la regolare predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio delle Aziende Sanitarie Locali, la chiusura della valorizzazione delle prestazioni dell'anno di competenza avviene inderogabilmente sui dati inviati entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Decorso tale termine le prestazioni non sono più addebitabili e resteranno a carico della Struttura che ha erogato la prestazione, se l'inadempienza è imputabile all'erogatore della prestazione. Resta inteso che se la data del 28 febbraio cade in un giorno non lavorativo, il termine ultimo per l'invio dei dati è quello del giorno lavorativo immediatamente successivo.

I dati inviati dalle Strutture vengono elaborati giornalmente dal C.S.I. Piemonte.

Tutti i dati ricevuti entro le ore 14,30 di ogni giorno, vengono elaborati nella notte della stessa giornata in cui sono stati ricevuti, mentre quelli ricevuti dopo le ore 14,30 vengono elaborati la notte del giorno lavorativo successivo.

L'elaborazione giornaliera viene effettuata dal lunedì al venerdì e produce i seguenti risultati:

- la quadratura complessiva del supporto, cioè il numero di record inviati, il numero record considerati corretti, il numero di record considerati errati e il numero di record segnalati;

- un flusso informatico di ritorno per i dati che non hanno superato i controlli (dati errati);

- un flusso informatico di ritorno per i dati segnalati.

La Struttura deve provvedere alla correzione di eventuali errori e ad un nuovo invio entro lo stesso mese successivo a quello di competenza.

**PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE E PER L'ADDEBITO DELLE PRESTAZIONI.**

Tutti i dati che sono pervenuti al C.S.I. Piemonte entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza ovvero entro il 20 del mese successivo a quello di competenza per i mesi di aprile, luglio, ottobre e che hanno superato i controlli nel corso del mese, concorrono alla determinazione della produzione della Struttura; entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, il C.S.I. Piemonte effettuerà i seguenti servizi:

- \* Restituzione alla Struttura, che ha erogato le prestazioni, di tutta la produzione del mese di competenza che ha superato il controllo formale del C.S.I. Piemonte.

- \* Trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale, sul cui territorio insiste la Struttura, di un flusso informatico di tutte le prestazioni, che hanno superato il controllo formale del C.S.I. Piemonte.

**PROCEDURA PER LE MODALITÀ E I TERMINI DI PAGAMENTO DA PARTE DELLE A.S.L.**

Dopo il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, la Struttura può emettere regolare fattura relativa agli importi delle prestazioni erogate nel mese di competenza e comunicati dal C.S.I. Piemonte, ovvero regolarizzare eventuali fatture già emesse per le attività del mese di competenza.

Contestualmente la Struttura provvede ad inviare il prospetto analitico riepilogativo dell'attività espletata,



unitamente alle relative prescrizioni/proposte, che costituiscono condizione necessaria ed inderogabile per la liquidazione delle competenze economiche da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Il pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente deve avvenire nei termini previsti dalle norme di riferimento in vigore.

L'Azienda Sanitaria Locale, sul cui territorio insiste la Struttura, svolge le funzioni di controllo e verifica amministrativa sulla attività e sulla documentazione contabile prodotta relativa alle prestazioni termali erogate a carico del SSR (rispondenza tra il prospetto analitico riepilogativo e le prescrizioni/proposte allegate).

Se a seguito dei predetti controlli, vengono riscontrate irregolarità nell'erogazione della prestazione, tutta la ricetta contenente l'errore dovrà essere rinviata alla Struttura erogatrice, la quale dovrà procedere a sua volta al rinvio al C.S.I. Piemonte del relativo tracciato record per la correzione o per l'annullamento del record esistente, al fine di una corretta validazione sotto il profilo formale della produzione erogata. Ne consegue che le prestazioni non riconosciute, a seguito dei controlli effettuati dall'Azienda Sanitaria Locale, saranno oggetto di successivi conguagli.

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 345 - 41983

**Bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2004. Determinazione del fabbisogno finanziario del Consiglio regionale per lo stesso periodo, ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7**

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

*delibera*

- di approvare, ai sensi degli articoli 42 e 43 della l.r. 7/2001, il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno finanziario 2004 (Allegato A), per un fabbisogno finanziario pari ad euro 56.944.000,00 di cui:

\* euro 2.911.000,00 per introiti acquisiti autonomamente dal Consiglio regionale;

\* euro 54.033.000,00 suddivisi nei capitoli del bilancio della Regione attinenti al funzionamento del Consiglio regionale:

- capitolo 10000 euro 19.014.000,00
- capitolo 10020 euro 24.000,00
- capitolo 10030 euro 7.720.000,00
- capitolo 10110 euro 15.983.000,00
- capitolo 10210 euro 8.094.000,00
- capitolo 10220 euro 3.198.000,00
- totale 54.033.000,00

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Regionale 17 dicembre 2003, n. 346 - 41985

**Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Articolo 34. Proposta nuova dotazione organica del personale del Consiglio regionale**

(omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

*delibera*

1. di approvare una nuova dotazione organica delle strutture consiliari, ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 51/1997 ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 34 della l. 289/2002 (Allegato A);

2. di dare atto che la nuova dotazione organica proposta pari a complessive n. 365 unità evidenzia un onere complessivo inferiore rispetto alle attuali n. 367 unità.

Allegato A)

Personale	Dotazione organica attuale(1)	Nuova dotazione organica proposta	Differenza
Dirigenti	24	24	—
Categoria D	145	145	—
Categoria C	117	112	-5
Categoria B	58	69	+11
Categoria A	23	15	-8
Totale	367	365	-2

(1) Dotazione organica del personale di ruolo del Consiglio ex articolo 48 l.r. 51/1997 così come modificata dalla deliberazione n. 129/98 ed integrata dai concorsi riservati ex articolo 3 l.r. 33/1998.

(omissis)

## DETERMINAZIONI DEI DIRIGENTI

*La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina 108 del presente Bollettino (Ndr)*

### Giunta regionale

Codice 26.2

D.D. 18 dicembre 2003, n. 734

**G.O.I. Torino 2006. Autorizzazione del progetto definitivo approvato con D.D. n. 712/26.0 del 27/12/2002, ed approvazione del progetto, integrato con gli elaborati elettromeccanici, della sciovvia a fune alta, doppia, con portata oraria di 900 + 900 p/h, denominata "Fraiteve 3 DX e SX" (m 2425 -2680 s.l.m.), nei Comuni di Cesana T.se e di Sestriere (TO). Richiedente Agenzia Torino 2006**

Premesso che:

- il progetto definitivo per la costruzione dell'impianto sciovviario in oggetto è stato esaminato, nella Conferenza



di Servizi definitiva, ed approvato con D.D. n. 712/26.0 del 27/12/2002, subordinatamente all'ottemperanza:

\* di tutte le prescrizioni e le raccomandazioni in essa riportate,

\* all'acquisizione del prescritto Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.S.T.I.F. di Torino.

- L'Agenzia Torino 2006, in data 9/07/2003 prot. n. 7360/26.2, ha trasmesso alla Direzione Trasporti il progetto definitivo integrato con gli elaborati concernente la parte elettromeccanica, a firma del progettista ing. Carlo Colla, redatto secondo la tipologia costruttiva della Ditta "C.C.M. di Finotello" S.n.c. con sede in Via Vercelli n. 10 Pianezza (TO).

- La Direzione Trasporti, in data 11/07/03, nota prot. n. 7524/26.2, ha trasmesso il progetto in argomento all'U.S.T.I.F. di Torino per il rilascio del prescritto Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza. L'U.S.T.I.F. in data 12/08/03, nota prot. n. 2398, ha rilasciato, ai sensi del D.P.R. n. 753/80, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza subordinatamente alla seguente prescrizione:

\* deve essere presentato il disegno corretto del freno elettromagnetico "Osteletric AS 315 Th2C e non Th3;

- L'Agenzia Torino 2006, in data 17/09/03, ha trasmesso alla Direzione Trasporti la Determinazione n. 145/03, a firma del Dirigente Responsabile, con la quale approva il progetto esecutivo redatto dall'ing. Carlo Colla, progettista, per conto della ditta costruttrice "C.C.M. di Finotello" S.n.c. di Pianezza (TO).

- Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 13684/03 del 16/09/2003, ha dichiarato che:

\* sono state apportate piccole modifiche (la fase di progettazione esecutiva ha portato, nel rispetto generale della posizione dei sostegni prevista nel progetto definitivo, lievi ritocchi dell'altezza degli stessi ed allo spostamento della posizione del sostegno di ritenuta n. 11 di circa 15 m. a valle rispetto alla linea di progetto definitivo. Relativamente al fabbricato di valle, sede di apparecchiature di comando ed alimentazione dell'impianto essendo variate le condizioni di fornitura elettrica ENEL, è stato ridimensionato nel senso longitudinale (m 8 anziché m 11,5) mantenendo inalterata la tipologia costruttiva ed i materiali previsti nel progetto definitivo), non sostanziali al progetto, rispetto a quello definitivo approvato in Conferenza dei Servizi definitiva, e che le prescrizioni riportate nella D.D. n. 712/26.0 del 27/12/2002 sono state ottemperate, tranne quelle da eseguire in corso d'opera.

Considerato che le modifiche relative alle nuove dimensioni della cabina di valle, lo spostamento, verso valle, del sostegno n. 11, e la variazione di altezza di alcuni sostegni di linea non comporta modifica al tracciato, acquisiti i pareri degli Enti interpellati:

\* Direzione Regionale Economie Montane e Foreste;

\* Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica;

#### IL DIRIGENTE

\* visti gli elaborati del progetto definitivo integrato con la parte elettromeccanica, a firma dell'ing. Carlo Colla, redatti secondo la tipologia costruttiva della ditta "C.C.M. di Finotello" S.n.c. di Pianezza (TO), della sciovvia a fune alta, doppia, con portata oraria di 900 + 900 p/h, denominata "fraitve 3 DX e SX" (m 2425 - 2680 s.l.m.), depositati presso la Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - di questa Regione con prot. n. 7360/26.2 del 9/07/03.

\* vista la D.D. n. 712/26.0 del 27/12/2002, acquisita agli atti;

\* vista la DD. n. 976/14 del 24/11/03 della Direzione Regionale Economia Montana e Foreste che comprende i

pareri dell'ARPA Piemonte e della Corpo Forestale dello Stato, acquisita agli atti;

\* Vista la nota prot. n. 15846/19 del 27/10/03, della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, acquisita agli atti;

\* vista la nota prot. n. 2398 del 7/08/03 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.S.T.I.F. di Torino, ha rilasciato il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza, acquisita agli atti;

\* vista la Legge 9/10/2000 n. 285;

\* visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 753;

\* visto l'art. 22 della L.R. n. 51/97.

\* visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01

preso atto che:

\* il Dirigente Responsabile, Settore Tecnico Montagna, dell'Agenzia Torino 2006, con Determinazione n. 145/03, ha approvato il progetto sopra citato;

\* il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 13684/03 del 16/09/2003, ha dichiarato che sono state apportate piccole modifiche non sostanziali al progetto esecutivo rispetto a quello definitivo approvato in Conferenza di Servizi definitiva, e che tutte le prescrizioni riportate nella D.D. n. 712/26.0 del 27/12/2002, sono state ottemperate tranne quelle da eseguire in corso d'opera.

#### determina

A. di autorizzare il progetto definitivo, integrato con gli elaborati elettromeccanici, a firma del progettista ing. Carlo Colla, redatto secondo la tipologia costruttiva della ditta "C.C.M. di Finotello" S.n.c. di Pianezza (TO), della sciovvia a fune alta, doppia, con portata oraria di 900 + 900 p/h, denominata "Fraitve 3 DX e SX" (m 2425 - 2680 s.l.m.), nei comuni di Cesana Torinese e di Sestriere in provincia di Torino, subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni e delle condizioni riportate nella D. D. n. 712/26.0 del 27/12/2002, ed a quelle in premessa citate.

B. di stabilire che le suddette opere dovranno essere terminate, con l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni impartite, con conseguente richiesta di visita di ricognizione con verifiche e prove funzionali, entro 24 mesi dalla data della presente Determinazione. L'inosservanza di tali termini comporta la decadenza dell'approvazione del progetto.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile  
Giuseppe Iacopino

Codice 26

D.D. 22 dicembre 2003, n. 742

**Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Designazione del Responsabile del Procedimento relativo al progetto "Paesaggio 2006 - Opere di riqualificazione piazza Savoia nel Comune di Susa" (fase definitiva)**



Vista la L. 285/00 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" e ss.mm.ii.

Vista la D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001 di istituzione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 51 del 1997, di una struttura flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

Vista la D.D. n. 1049/S.1 del 23.11.2001 di attivazione della struttura flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 che individua le procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e ss.mm.ii.

Vista la D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, come modificata dalla D.G.R. n. 49-7657 dell'11.11.2002, che definisce l'elenco delle Opere Connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Vista la D.G.R. n. 51-8364 del 03.02.2003 di attuazione delle progettazioni e delle procedure di approvazione delle Opere Connesse e ss.mm.ii.

Vista la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Vista la L.R. 51/97 che definisce la organizzazione degli uffici regionali.

Vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30.9.97 con la quale, in attuazione degli artt. 10 e 11 della L.R. 8.8.97, n.51, si è provveduto all'individuazione delle Direzioni e dei Settori regionali e alla definizione delle materie di rispettiva competenza.

Vista la D.G.R. n. 58-6420 del 25.06.2002 che ha provveduto ad assegnare l'ing. Lorenzo Garrone in posizione di staff intermedio alla struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell'Unità flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

#### CONSIDERATO CHE

La Provincia di Torino, con sede in C.so G. Lanza n. 75, Torino, con nota prot. n. 14110/26/2003 del 18.12.2003, ha presentato alla Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, domanda di attivazione della C.d.S. definitiva relativa al progetto "Paesaggio 2006 - Opere di riqualificazione piazza Savoia nel Comune di Susa", ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della Legge 285/2000, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 58-6420 del 25 giugno 2002, ha provveduto ad assegnare l'ing. Lorenzo Garrone in posizione di staff intermedio alla struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell'Unità flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

Vista la L. 285/00

Vista la D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001

Vista la D.D. n. 1049/S.1 del 23.11.2001

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001

Vista la D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002 e la D.G.R. n. 49-7657 dell'11.11.2002

Vista la D.G.R. n. 51-8364 del 03.02.2003

Vista la L. 241/90

Vista la L.R. 51/97

Vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30.9.97

Vista la D.G.R. n. 58-6420 del 25.06.2002

#### determina

di designare l'ing. Lorenzo Garrone, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell'Unità flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le indicazioni della L.R. 51/97) relativo al progetto "Paesaggio 2006 - Opere di riqualificazione piazza Savoia nel Comune di Susa" (fase definitiva).

Il Direttore regionale  
Aldo Manto

Codice 26

D.D. 24 dicembre 2003, n. 746

**Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere Connesse. Designazione del Responsabile del Procedimento relativo al progetto "Paesaggio 2006 - Opere di sistemazione rotatoria nodo stradale corso Laghi/via S. Agostino e lavori di completamento di viabilità pedonale lungo corso Laghi nel Comune di Avigliana" (fase definitiva)**

Vista la L. 285/00 "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" e ss.mm.ii.

Vista la D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001 di istituzione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 51 del 1997, di una struttura flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

Vista la D.D. n. 1049/S.1 del 23.11.2001 di attivazione della struttura flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 che individua le procedure per l'approvazione dei progetti relativi agli Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e ss.mm.ii.

Vista la D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002, come modificata dalla D.G.R. n. 49-7657 dell'11.11.2002, che definisce l'elenco delle Opere Connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Vista la D.G.R. n. 51-8364 del 03.02.2003 di attuazione delle progettazioni e delle procedure di approvazione delle Opere Connesse e ss.mm.ii.

Vista la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Vista la L.R. 51/97 che definisce la organizzazione degli uffici regionali.

Vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30.9.97 con la quale, in attuazione degli artt. 10 e 11 della L.R. 8.8.97, n.51, si è provveduto all'individuazione delle Direzioni e dei Settori regionali e alla definizione delle materie di rispettiva competenza.

Vista la D.G.R. n. 58-6420 del 25.06.2002 che ha provveduto ad assegnare l'ing. Lorenzo Garrone in posizione di staff intermedio alla struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell'Unità flessibile per l'attuazione del progetto "Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

#### CONSIDERATO CHE

La Provincia di Torino, con sede in C.so G. Lanza n. 75, Torino, con nota prot. n. 14248/26/2003 del 23.12.2003, ha presentato alla Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore n. 23, Torino, domanda di attivazione della C.d.S. definitiva relativa al progetto



“Paesaggio 2006 - Opere di sistemazione rotatoria nodo stradale corso Laghi/via S. Agostino e lavori di completamento di viabilità pedonale lungo corso Laghi nel Comune di Avigliana”, ai sensi dell’art. 9, commi 3 -9, della Legge 285/2000, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

La Giunta regionale, con D.G.R. n. 58-6420 del 25 giugno 2002, ha provveduto ad assegnare l’ing. Lorenzo Garrone in posizione di staff intermedio alla struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell’Unità flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

Vista la L. 285/00

Vista la D.G.R. n. 1-3479 del 16.07.2001

Vista la D.D. n. 1049/S.1 del 23.11.2001

Vista la D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001

Vista la D.G.R. n. 1-6429 del 25.06.2002 e la D.G.R. n. 49-7657 dell’11.11.2002

Vista la D.G.R. n. 51-8364 del 03.02.2003

Vista la L. 241/90

Vista la L.R. 51/97

Vista la D.C.R. n. 442-14210 del 30.9.97

Vista la D.G.R. n. 58-6420 del 25.06.2002

#### determina

di designare l’ing. Lorenzo Garrone, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla struttura organizzativa speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale con distacco alla Direzione Trasporti per le attività dell’Unità flessibile per l’attuazione del progetto “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”, Responsabile del Procedimento (ai sensi dell’articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le indicazioni della L.R. 51/97) relativo al progetto “Paesaggio 2006 - Opere di sistemazione rotatoria nodo stradale corso Laghi/via S. Agostino e lavori di completamento di viabilità pedonale lungo corso Laghi nel Comune di Avigliana” (fase definitiva).

Il Direttore regionale  
Aldo Manto

## CIRCOLARI / DIRETTIVE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7/AQA

### Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti

La presente circolare è rivolta a tutti i soggetti che detengono apparecchi contenenti PCB/PCT ed in essa si intendono evidenziare alcuni aspetti connessi all’applicazione della normativa relativa alla gestione dei suddetti apparecchi e dei PCB in essi contenuti, richiamando, in particolare, gli obblighi e le scadenze di legge.

Si rileva innanzitutto che nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1988), con cui fu recepita la Direttiva 85/467/CEE, venne stabilito il divieto di immissione sul mercato e d’uso dei PCB/PCT, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono. Ciò significa che gli apparecchi di qualsiasi tipo prodotti successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 216 non devono più contenere tali sostanze.

Si richiamano inoltre la Direttiva 96/95/CE del 16 settembre 1996 ed il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209/1999, attuativo della suddetta direttiva, relativi allo smaltimento dei policlodifenili e dei policlorotrifenili.

Nei due provvedimenti suddetti viene operata, fra l’altro, una distinzione fondamentale tra apparecchi soggetti ad inventario (quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm<sup>3</sup>, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm<sup>3</sup> deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito; rif. articolo 3 del D.Lgs. n. 209/1999) e quelli non soggetti al suddetto obbligo (gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm<sup>3</sup>).

In generale i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 209/1999.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, la decontaminazione o la smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4), qualora non sia decontaminati entro i termini suddetti.

A questo proposito si precisa che la direttiva 96/59/CE stabilisce che la possibilità di smaltimento alla fine dell’esistenza operativa riguarda unicamente i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB (rif. articolo 9, comma 2 della direttiva) e non gli apparecchi in generale; si ritiene pertanto che solo questi ultimi (se contengono PCB con una percentuale compresa fra lo 0,05% e lo 0,005%) possono godere della deroga di cui al comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/1999.

A conferma di quanto precisato nel paragrafo precedente si evidenzia che le condizioni indicate nel comma 4 del citato articolo 5 sono espressamente riferite ai soli trasformatori.

In tale comma è, in particolare, prescritto l’obbligo di comunicazione, alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore, in ordine al rispetto di cui trattasi.



Al riguardo viene prescritto il buono stato funzionale degli apparecchi in questione, l'assenza di perdite di fluidi e la conformità dei PCB in essi contenuti alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità di-elettrica (da indicarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato).

Per quanto attiene le apparecchiature non soggette ad inventario si rileva che le stesse sono costituite essenzialmente da prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, Hi-fi, veicoli (componenti dell'impianto elettrico).

Al riguardo si precisa che la Regione ha approvato con D.G.R. n. 10-10828 del 3 novembre 2003 la Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm<sup>3</sup>, non inventariati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 96/59/CE.

**Alla luce di quanto finora esposto i soggetti detentori delle apparecchiature oggetto della presente circolare devono: valutare la possibilità che le stesse possano contenere PCB, anche in base al loro anno di costruzione, rispettare le scadenze di legge e gli obblighi di decontaminazione e di smaltimento.**

**Ai fini del loro smaltimento gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati a riceverli.**

Per quanto attiene, in particolare, i veicoli fuori uso si evidenzia che al riguardo è stata recentemente emanata una normativa specifica concernente questo tipo di rifiuti, il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209; nell'Allegato I, punto 5, lettera g), di tale decreto si stabilisce, fra l'altro, che le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso comprendono la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

Si ritiene opportuno infine sottolineare che l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi contenenti PCB nonché le operazioni successive alla loro cessazione d'uso (dismissione, decontaminazione e smaltimento) devono avvenire ponendo particolare attenzione alle necessarie precauzioni e cautele che le sostanze in questione impongono; al riguardo si richiama il contenuto della Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Visto l'Assessore  
Ugo Cavallera

Enzo Ghigo

## COMUNICATI

Comunicato della Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro

**Avviso per l'affidamento dell'incarico di una figura a supporto dell'esperta in materia di Pari Opportunità in affiancamento alla struttura regionale di gestione del POR obiettivo 3 - F.S.E. 2000/2006**

Il Direttore della Direzione regionale  
Formazione Professionale - Lavoro

*rende noto*

che, in esecuzione della D.G.R. n. 23-11452 del 23/12/2003, è indetto:

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di una figura a supporto dell'esperta in materia di Pari Opportunità in affiancamento alla struttura regionale di gestione del POR Ob. 3 - Fondo Sociale Europeo 2000/2006.

Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti il possesso dei requisiti essenziali a ricoprire l'incarico, ovvero:

- \* Diploma di laurea;
- \* Conoscenze linguistiche, con preferenza per la lingua inglese;
- \* Conoscenze informatiche relative ai pacchetti applicativi di uso corrente;
- \* Conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla formazione professionale, all'occupazione, all'imprenditorialità ed alle politiche di parità e di pari opportunità;
- \* Esperienza minima annuale, acquisita nel campo delle pari opportunità ed in relazione al Fondo Sociale Europeo.
- \* L'incarico è incompatibile con ogni altra attività lavorativa professionale o alle dipendenze di soggetti pubblici e/o privati nonché con cariche elettive pubbliche ai sensi della L.R. 39/1995.
- \* Eventuali condanne penali o carichi pendenti devono essere dichiarati.

Il curriculum personale (articolato come richiesto dai punti sopra citati) deve essere prodotto a norma di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa.

E' richiesta la disponibilità ad eventuali spostamenti fuori sede connessi alla funzione di affiancamento all'Animatrice nonché la disponibilità a ricoprire l'incarico a tempo pieno.

Le domande degli interessati/e, redatte in carta semplice, devono contenere, a pena di esclusione, esplicita dichiarazione di assenza delle cause di incompatibilità sopraelencate ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico; devono inoltre indicare eventuali elementi di valutazione ritenuti utili e devono essere inoltrate a mezzo raccomandata alla Regione Piemonte - Direzione Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano n. 6 - 10152 TORINO, nel termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro postale dell'Ufficio Postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indica-



zioni del recapito da parte del candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente "Avviso" e quelle non sottoscritte.

Inoltre la domanda deve contenere l'indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'incarico è affidato a mezzo di convenzione, avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, prevista entro il mese di febbraio 2004, e si concluderà il 31/12/2005; il relativo trattamento economico è stabilito in Euro 47.000,00, ripartito in Euro 42.000,00 per l'attività di supporto oggetto dell'incarico sopra descritto e in Euro 5.000,00 per il budget relativo al rimborso spese per le eventuali missioni compiute in connessione con l'incarico.

La competente Direzione Formazione Professionale - Lavoro darà comunicazione degli esiti della selezione entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande e predisporrà l'atto per il conferimento dell'incarico.

Comunicato dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte

**Graduatoria definitiva dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta, per l'assegnazione delle zone carenti per l'assistenza pediatrica anno 2002/2003 e carenze operative pediatriche del territorio piemontese**

La presente pubblicazione della graduatoria definitiva dei Medici Specialisti Pediatri di libera scelta, per l'assegnazione delle zone carenti per l'assistenza pediatrica anno 2002/2003 e carenze operative pediatriche del territorio piemontese, viene effettuata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 272 del 2 ottobre 2000 e dell'art. 4 degli Accordi Regionali per la Pediatria di Libera Scelta.

Si demandano a tutte le Aziende Sanitarie piemontesi ad eccezione della città di Torino, tutti gli adempimenti connessi all'assegnazione delle zone carenti.

Se trascorsi i novanta giorni le Aziende saranno impossibilitate per qualunque ragione, a dar corso alle procedure di assegnazione degli incarichi, le stesse avranno l'obbligo di darne comunicazione all'Assessorato alla Sanità e nel contempo procedere ad una nuova assegnazione nel rispetto della graduatoria così come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda la città di Torino, la notifica ai vincitori sarà inviata dal Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ed i medici interessati dovranno, a pena di decadenza, comunicare la loro accettazione entro il termine di sette giorni all'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale - Corso Regina Margherita 153 bis 10122 Torino.

Sarà cura dell'Assessorato, solo per la città di Torino, comunicare tempestivamente alle AA.SS.LL. competenti i nominativi dei medici che hanno accettato l'incarico, ai fini del conferimento definitivo.

Si comunica che l'A.S.L.n. 12 di Biella, in data 3 luglio 2003, ha comunicato che, per mero errore materiale, ha trasmesso alcuni dati non esatti per i seguenti ambiti territoriali:

Unità carente: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Biella

Unità carente: Borriana, Cerrione, Gaglianico, Ponderano, Sandigliano

Si precisa pertanto, che i sopracitati ambiti territoriali sono da considerarsi a carenze zero.

Il Dirigente del Settore  
Assistenza Ospedaliera e Territoriale  
Daniela Nizza

Allegato



# GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ZONE CARENTI DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ANNO 2002/2003.

**A.S.L. 5****Totale posti 2**

Unità carente CONDOVE, CAPRIE, CHIIUSA S. MICHELE

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	GALLIO FERRUCCIO	28.70	38.70
2	ROSSO PAOLO	12.40	22.40
3	VALLE PAOLA MARIA	10.90	20.90
4	RICCA VITTORIO	5.90	15.90
5	BECCHINO LAURA	4.40	14.40
6	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20

**A.S.L. 5****Totale posti 2**Unità carente OULX, BARDONECCHIA, CESANA, CLAVIERE,  
SALBELTRAND, SALICE D'OULX, SAUZE DI CESANA

Totale posti per unità carente 1



Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	GALLIO FERRUCCIO	28.70	38.70
2	ROSSO PAOLO	12.40	22.40
3	REPETTO ELENA MARIA	18.20	18.20

-----

**A.S.L. 8**

**Totale posti 1**

Unità carente LA LOGGIA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	GALLIO FERRUCCIO	28.70	38.70
2	FOCO AUXILIA	22.40	32.40
3	LERRO PIETRO	16.80	26.80
4	ROSSO PAOLO	12.40	22.40
5	VALLE PAOLA MARIA	10.90	20.90
6	DALPONTE SIMONA	10.80	20.80
7	BALBO SILVIA	6.80	16.80
8	RICCA VITTORIO	5.90	15.90
9	SCAGLIONE ELENA	5.50	15.50
10	DOMPE' CATERINA	4.80	14.80
11	BECCHINO LAURA	4.40	14.40



12	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20
----	------------------	------	-------

---

**A.S.L. 9****Totale posti 1**

Unità carente FRASSINETTO, INGRIA, PONT CANAVESE, RIBORDONE, RONCO CANAVESE, SPARONE, VALPRATO SOANA, CERESOLE REALE, LOCANA, NOASCA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	GALLIO FERRUCCIO	28.70	38.70
2	ROSSO PAOLO	12.40	22.40

---

**A.S.L. 11****Totale posti 5**

Unità carente ASIGLIANO V.SE, PRAROLO, CARESANA, RIVE V.SE, PERTENGO, MOTTA DE' CONTI, STROPPIANA, PEZZANA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

---



**A.S.L. 11****Totale posti 5**

Unità carente BALOCCO, BURONZO, CARISIO, CROVA, SALASCO, GIFFLENGA,  
SAN GERMANO V.SE, SANTHIA', TRONZANO V.SE

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

-----

**A.S.L. 11****Totale posti 5**

Unità carente ALICE CASTELLO, BIANZE', BORGO D'ALE, CIGLIANO, LIVORNO  
FERRARIS, MONCRIVELLO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

-----

**A.S.L. 11****Totale posti 5**

Unità carente GRIGNASCO, PRATO SESIA, ROMAGNANO SESIA, SERRAVALLE  
SEZIA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

-----



**A.S.L. 11****Totale posti 5**

Unità carente AILOCHE, CAPRILE, COGGIOLA, CREVACUORE, PORTULA,  
PRAY, GUARDABOSONE, POSTUA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 12****Totale posti 4**

Unità carente ANDORNO MICCA, CAMPIGLIA CERVO, MIAGLIANO,  
PIEDICAVALLLO, QUITTENGIO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA, SAN  
PAOLO CERVO, TAVIGLIANO, BIELLA

Totale posti per unità carente 0

In possesso del diritto di trasferimento posti disponibili

Pos.	Nome	Punteggio		Data conv.
		Iniziale	Finale	
1	ZANINI ROSELLA			03/03/1997

**A.S.L. 12****Totale posti 4**

Unità carente ANDORNO MICCA, CAMPIGLIA CERVO, MIAGLIANO,  
PIEDICAVALLLO, QUITTENGIO, ROSAZZA, SAGLIANO MICCA, SAN  
PAOLO CERVO, TAVIGLIANO, BIELLA



Totale posti per unità carente 0

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 12****Totale posti 4**Unità carente DONATO, GRAGLIA, MUZZANO, NETRO, SORDEVOLO,  
MAGNANO, MONGRANDO, SALA BIELLESE, TORRAZZO,  
ZUBIENA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 12****Totale posti 4**Unità carente BORRIANA, CERRIONE, GAGLIANICO, PONDERANO,  
SANDIGLIANO

Totale posti per unità carente 0

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

1	CHIORBOLI ELENA	4.70	14.70
---	-----------------	------	-------



**A.S.L. 12****Totale posti 4**

Unità carente TRIVERO, SOPRANA, CALLABIANA, CAMANDONA, VEGLIO,  
 MOSSO SANTA MARIA, VALLE MOSSO, BIOGLIO,  
 VALLANZENGO, VALLE SAN NICOLAO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

-----

**A.S.L. 12****Totale posti 4**

Unità carente CERRETO CASTELLO, PIATTO, VALDENGO, VIGLIANO  
 BIELLESE

Totale posti per unità carente 1

In possesso del diritto di trasferimento posti disponibili

Pos.	Nome	Punteggio		Data conv.
		Iniziale	Finale	

1	ZANINI ROSELLA			03/03/1997
---	----------------	--	--	------------

-----

**A.S.L. 12****Totale posti 4**

Unità carente CERRETO CASTELLO, PIATTO, VALDENGO, VIGLIANO  
 BIELLESE



Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	CHIORBOLI ELENA	4.70	20.70

**A.S.L. 12****Totale posti 4**

Unità carente CASTELLETTO CERVO, MOTTALCIATA, CROSA, STRONA, MEZZANA MORTIGLIENGO, CASAPINTA, COSSATO, QUAREGNA, LESSONA, BRUSNENGO, MASSERANO, CURINO, VILLA DEL BOSCO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	CHIORBOLI ELENA	4.70	14.70

**A.S.L. 13****Totale posti 1**

Unità carente BIANDRATE, CASALBELTRAME, CASALVOLONE, RECETTO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO, VICOLUNGO, CARPIGNANO SESIA, BRIONA, CASALEGGIO NOV.SE, CASTELLAZZO NOV.SE, FARA NOV.SE, LANDIONA, MANDELLO VITTA, SILLAVENGO

Totale posti per unità carente 1



Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 14****Totale posti 1**

Unità carente AROLA, CESARA, NONIO, OMEGNA, QUARNA SOPRA, QUARNA SOTTO, GERMAGNO, LOREGLIA, MASSIOLA, VALSTRONA, AMENO, ARMENO, MIASINO, ORTA S. GIULIO, PETTENASCO, MADONNA DEL SASSO, PELLA, SAN MAURIZIO D'OPAGLIO, CASALE CORTE CERRO, GRAVELLONA TOCE

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

1	BUTTE' CINZIA MARINA	21.40	21.40
---	----------------------	-------	-------

**A.S.L. 16****Totale posti 2**

Unità carente SAN MICHELE M.VI', MONASTEROLO CASOTTO, NIELLA TANARO, TORRE M.VI', BRIAGLIA, VICOFORTE, MONTALDO DI MONDOVI', PAMPARATO, ROBURENT

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

1	PARODI LORENZA	4.80	4.80
---	----------------	------	------



**A.S.L. 16****Totale posti 2**

Unità carente CEVA, BAGNASCO, BATTIFOLLO, CASTELLINO TANARO, CASTELNUOVO DI CEVA, IGLIANO, LESEGNO, LISIO, MARSAGLIA, MOMBASIGLIO, MONTEZEMOLO, MURAZZANO, NUCETTO, PAROLDO, PERLO, PRIERO, ROASCIO, SALE DELLE LANGHE, SALE SAN GIOVANNI, SCAGNELLO, TORRESINA, VIOLA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	PARODI LORENZA	4.80	4.80

-----

**A.S.L. 17****Totale posti 4**

Unità carente SAVIGLIANO, MARENE, VILLAFALLETTO, VOTTIGNASCO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	FOCO AUXILIA	22.40	32.40
2	VALLE PAOLA MARIA	10.90	20.90
3	BALBO SILVIA	6.80	16.80
4	DOMPE' CATERINA	4.80	14.80
5	BECCHINO LAURA	4.40	14.40
6	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20



7	PARODI LORENZA	4.80	4.80
---	----------------	------	------

---

**A.S.L. 17****Totale posti 4**

Unità carente SALUZZO, BRONDELLO, CASTELLAR, PAGNO, LAGNASCO,  
SCARNAFIGI, REVELLO, ENVIE, MARTINIANA PO, RIFREDDO,  
PAESANA, CRISSOLO, GAMBASCA, ONCINO, OSTANA,  
SANFRONT

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

---

**A.S.L. 17****Totale posti 4**

Unità carente VERZUOLO, COSTIGLIOLE SALUZZO, MANTA, PIASCO,  
VENASCA, BROSSASCO, ISASCA, MELLE, ROSSANA, VALMALA,  
SAMPEYRE, FRASSINO, BELLINO, CASTELDELFINO,  
PONTECHIANALE

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

---

**A.S.L. 17****Totale posti 4**

Unità carente BARGE, BAGNOLO PIEMONTE, MORETTA, CARDE', TORRE SAN  
GIORGIO, FAULE, POLONGHERA, CASALGRASSO



Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	GALLIO FERRUCCIO	28.70	38.70
2	BECCHINO LAURA	4.40	14.40
3	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20

**A.S.L. 18****Totale posti 4**

Unità carente CANALE, MONTA', MONTALDO ROERO, MONTEU ROERO, S. STEFANO ROERO, VEZZA D'ALBA, CORNELIANO D'ALBA, BALDISSERO D'ALBA, PIOBESI D'ALBA, MONTICELLO D'ALBA, MAGLIANO ALFIERI, CASTAGNITO, CASTELLINALDO, GOVONE, GUARENE, PRIOCCA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 18****Totale posti 4**

Unità carente CORTEMILIA, BERGOLO, BOSIA, CASTELLETTO UZZONE, CASTINO, GORZEGNO, LEVICE, PERLETTO, PEZZOLO VALLE UZZONE, SAN GIORGIO SCARAMPI, TORRE BORMIDA, BOSSOLASCO, ALBARETTO DI TORRE, ARGUELLO, CERRETO LANGHE, CISSONE, CRAVANZANA, FEISOGGIO, NIELLA BELBO, S. BENEDETTO BELBO, SERRAVALLE LANGHE, NEIVE,



BARBARESCO, CAMO, MANGO, NEVIGLIE, TREISO, TREZZO  
TINELLA, S. STEFANO BELBO, CASTIGLIONE TINELLA,  
COSSANO BELBO, ROCCHETTA BELBO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

-----

**A.S.L. 18**

**Totale posti 4**

Unità carente CHERASCO, NARZOLE, LA MORRA, VERDUNO, NOVELLO,  
MONCHIERO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

-----

**A.S.L. 18**

**Totale posti 4**

Unità carente SOMMARIVA DEL BOSCO, SANFRE', CERESOLE D'ALBA,  
POCAPAGLIA, SOMMARIVA PERNO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

1	RICCA VITTORIO	5.90	15.90
---	----------------	------	-------



2	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20 ✓
---	------------------	------	---------

---

**A.S.L. 19****Totale posti 5**

Unità carente CALLIANO, CASTELL'ALFERO, FRINCO, GRAZZANO BADOGGIO, PENANGO, PORTACOMARO, SCURZOLENGO, TONCO, MONTEMAGNO, CASORZO, CASTAGNOLE MONFERRATO, GRANA, REFRANCORE, VIARIGI, ROCCA D'ARAZZO, AZZANO D'ASTI, CASTELLO D'ANNONE, CERRO TANARO, ROCCHETTA TANARO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	BALBO SILVIA	6.80	16.80

---

**A.S.L. 19****Totale posti 5**

Unità carente VILLAFRANCA D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASTELLERO, CORTANDONE, MARETTO, MONALE, MONTAFIA, ROATTO, SAN DAMIANO D'ASTI, ANTIGNANO, CELLE ENOMONDO, CISTERNA D'ASTI, FERRERE, REVIGLIASCO D'ASTI, SAN MARTINO ALFIERI, TIGLIOLE

Totale posti per unità carente 2

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	BALBO SILVIA	6.80	16.80
2	BECCHINO LAURA	4.40	14.40



**A.S.L. 19****Totale posti 5**

Unità carente NIZZA MONFERRATO, CALAMANDRANA, CASTELBOGLIONE,  
CASTEL ROCCHERO, CORTIGLIONE, MOASCA, SAN MARZANO  
OLIVETO, VAGLIO SERRA, CASTELNUOVO BELBO, BRUNO,  
CASTELLETTO MOLINA, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO,  
MOMBARUZZO, QUARANTI

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 19****Totale posti 5**

Unità carente VILLANOVA D'ASTI, CELLARENGO, DUSINO SAN MICHELE, SAN  
PAOLO SOLBRITO, VALFENERA, COCCONATO, ARAMENGO,  
CUNICO, MONTIGLIO M.TO, MORANSENGO, PIOVA' MASSAIA,  
ROBELLA, TONENGO, MONTECHIARO D'ASTI, CAMERANO  
CASASCO, CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, CORSIONE,  
CORTANZE, CORTAZZONE, COSSOMBRATO, PIEA, SETTIME,  
SOGLIO, VIALE, VILLA S. SECONDO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	BALBO SILVIA	6.80	16.80



**A.S.L. 20****Totale posti 1**

Unità carente AVOLASCA, BERZANO DI TORTONA, BRIGNANO FRASCATA, CASALNOCETO, CASASCO, CASTELLAR GUIDOBONO, DERNICE, FABBRICA CURONE, GARBAGNA, GREMIASCO, MOMPERONE, MONLEALE, MONTACUTO, MONTEGIOCO, MONTEMARZINO, POZZOL GROPPA, S. SEBASTIANO CURONE, VIGUZZOLO, VOLPEDO, VOLPEGLINO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	PARODI LORENZA	4.80	4.80

**A.S.L. 21****Totale posti 3**

Unità carente TRINO, PALAZZOLO V.SE, CAMINO, PONTSTURA, MORANO SUL PO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 21****Totale posti 3**

Unità carente CERRINA MONFERRATO, MONCALVO, ALFIANO NATTA, CASTELLETTO MERLI, PONZANO MONFERRATO, SERRALUNGA DI CREA, CERSETO, ODALENGO PICCOLO, MURISENGO, GABIANO, MONCESTINO, VILLADEATI, VILLAMIROGLIO, MOMBELLO M.TO. ODALENGO GRANDE, SOLONGHELLO



Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 21****Totale posti 3**

Unità carente OZZANO M.TO, ROSIGNANO M.TO, TREVILLE, SALA M.TO,  
CELLAMONTE, TERRUGGIA, SAN GIORGIO M.TO, VIGNALE  
M.TO, ALTAVILLA M.TO, OLIVOLA, OTTIGLIO, CAMAGNA M.TO,  
CONZANO, FRASSINELLO M.TO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 22****Totale posti 1**

Unità carente TERZO, BISTAGNO, CASTELLETTO D'ERRO, PONTI, DENICE,  
MONTECHIARO D'ACQUI, MOMBALDONE, SPIGNO M.TO,  
MERANA, PARETO, MELAZZO, CARTOSIO, MALVICINO,  
CAVATORE, PONZONE

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale



## GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CARENZE OPERATIVE PEDIATRICHE ANNO 2002.

**A.S.L. 7****Totale posti 3**

Unità carente BRANDIZZO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	GALLIO FERRUCCIO	28.70	38.70
2	ROSSO PAOLO	12.40	22.40
3	VALLE PAOLA MARIA	10.90	20.90
4	BALBO SILVIA	6.80	16.80
5	TARIZZO PIER LUIGI	6.00	16.00
6	SCAGLIONE ELENA	5.50	15.50
7	BECCHINO LAURA	4.40	14.40
8	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20

**A.S.L. 7****Totale posti 3**

Unità carente CRESCENTINO, FONTANETTO PO, LAMPORO, SALUGGIA

Totale posti per unità carente 1



Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	ROSSO PAOLO	12.40	22.40
2	VALLE PAOLA MARIA	10.90	20.90

**A.S.L. 7****Totale posti 3**

Unità carente BROZOLO, BRUSASCO, CASALBORGONE, CAVAGNOLO,  
LAURIANO PO, MONTEU DA PO, SAN SEBASTIANO PO, VERRUA  
SAVOIA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 8****Totale posti 1**

Unità carente TROFARELLO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	FOCO AUXILIA	22.40	32.40
2	LERRO PIETRO	16.80	26.80



3	DALPONTE SIMONA	10.80	20.80
4	BALBO SILVIA	6.80	16.80
5	SCAGLIONE ELENA	5.50	15.50
6	DOMPE' CATERINA	4.80	14.80
7	BECCHINO LAURA	4.40	14.40
8	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20

**A.S.L. 10****Totale posti 2**

Unità carente FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, MASSELLO, PEROSA  
 ARGENTINA, PERRERO, PINASCA, POMARETTO, PORTE,  
 PRAGELATO, PRALI, PRAMOLLO, ROURE, SAN GERMANO  
 SESTRIERE, SALZA DI PINEROLO, USSEAUX, VILLAR PEROSA

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 10****Totale posti 2**

Unità carente BURIASCO, CAMPIGLIONE FENILE, CAVOUR, CERCENASCO,  
 GARZIGLIANA, VIGONE, OSASCO, MACELLO, VILLAFRANCA  
 PIEMONTE, VIRLE PIEMONTE

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale



1	BECCHINO LAURA	4.40	14.40
2	PRINO ALESSANDRA	4.20	14.20

**A.S.L. 14****Totale posti 2**

Unità carente ARIZZANO, AURANO, BAVENO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO  
CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO,  
CAPREZZO, CAVAGLIO SPOCCIA, COSSOGNO, CORSOLO  
ORASSO, FALMENTA, GHIFFA, GIGNESE, GURRO, INTRAGNA,  
MERGOZZO, MIAZZINA, OGGEBBIO, PREMENO, SAN  
BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA,  
VERBANIA, VIGNONE

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 14****Totale posti 2**

Unità carente ANTRONA SCHIERANCO, ANZOLA D'OSSOLA, BACENO, BANNIO  
ANZINO, BEURA CARDEZZA, BOGNANCO, CALASCA  
CASTIGLIONE, CEPPPO MORELLI, CRAVEGGIA,  
CREVOLADOSSOLA, CRODO, DOMODOSSOLA, DRUOGNO,  
FORMAZZA, MACUGNAGA, MALESCO, MASERA,  
MONTECRESTESE, MONTESCHENO, ORNAVASSO,  
PALLANZENO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, PREMIA,  
PREMOSELLO CHIOVENDA, RE, SANTA MARIA MAGGIORE,  
SEPPIANA, TOCENO, TRASQUERA, TRONTANO, VANZONE CON  
SAN CARLO, VARZO, VIGANELLA, VILLADOSSOLA, VILLETTE,  
VOGOGNA



Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale

**A.S.L. 22****Totale posti 1**

Unità carente ARQUATA SCRIVIA, BORGHETTO BORBERA, GRONDONA,  
VIGNOLE BORBERA, SERRAVALLE SCRIVIA, CASSANO  
SPINOLA, GAVAZZANA, SARDIGLIANO, STAZZANO, GAVI,  
BOSIO, CARROSIO, FRACONALTO, PARODI LIGÙRE, SAN  
CRISTOFORO, VOLTAGGIO

Totale posti per unità carente 1

Pos.	Nome	Punteggio	
		Iniziale	Finale
1	TOSONI DANILA	14.30	24.30
2	GIANI SIMONA	8.30	8.30
3	PARODI LORENZA	4.80	4.80



**DOMANDE PRIVE DEI REQUISITI PREVISTI DAL D.P.R. 272/2000**

PRINO Alessandra  
TEURUZ ZEYNEP Estra



## Parte II ATTI DELLO STATO

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Corte Costituzionale

**Sentenza n. 353/2003**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori,

- Riccardo Chieppa Presidente
- Valerio Onida Giudice
- Carlo Mezzanotte Giudice
- Fernanda Contri Giudice
- Guido Neppi Modona Giudice
- Piero Alberto Capotosti Giudice
- Annibale Marini Giudice
- Franco Bile Giudice
- Giovanni Maria Flick Giudice
- Francesco Amirante Giudice
- Ugo De Siervo Giudice
- Romano Vaccarella Giudice
- Paolo Maddalena Giudice
- Alfio Finocchiaro Giudice

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre 2002, depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2003.

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Enrico Romanelli per la Regione Piemonte.

#### Ritenuto in fatto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 30 dicembre 2002, depositato il 9 gennaio 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali), in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione,

2. Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata reca la regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali - quali la "agopuntura", la "fitoterapia", la "omeopatia", la "omotossicologia" e le altre pratiche omologhe indicate nell'art. 2, comma 1 - che espressamente riconosce, al dichiarato scopo di favorire la libertà di scelta del paziente, nell'ottica del pluralismo scientifico.

La difesa erariale, anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, sostiene che le norme

impugnate, poiché attengono all'esercizio di professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, sarebbero riconducibili alla competenza legislativa di tipo concorrente, nel cui esercizio la Regione, ex art. 117 Cost., deve osservare sia i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (primo comma), sia i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (terzo comma) che, nella specie, risulterebbero entrambi violati.

Secondo il ricorrente, sarebbe anzitutto illegittimo il riconoscimento "regionale" di professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche "non convenzionali" non ancora istituite dalle norme statali, alle quali è riservata la formulazione dei principi generali nella materia. Infatti, la regione non potrebbe emanare norme aventi ad oggetto la disciplina, attraverso l'istituzione d'un registro, o albo, e la regolamentazione dei requisiti per la relativa iscrizione, di figure di operatori professionali non ancora individuate dal legislatore statale. L'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e l'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, hanno infatti riservato allo Stato l'individuazione delle figure professionali in oggetto - quindi, degli operatori di pratiche terapeutiche "non convenzionali" e hanno enunciato nella materia della "sanità" un principio fondamentale, da ritenersi vigente anche successivamente alla novellazione del Titolo V della Costituzione realizzata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La legge impugnata si porrebbe altresì in contrasto con i «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. Le direttive comunitarie aventi ad oggetto la libera circolazione dei professionisti riguardano infatti anche il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro ai fini dell'esercizio della attività professionale in un altro Stato, tenuto a garantirne l'osservanza su tutto il proprio territorio. Senonché, la legge impugnata, da un canto, determina l'operatività del principio derivante dalle norme comunitarie in riferimento alle nuove figure professionali, dall'altro, inevitabilmente limita ad una parte del territorio nazionale l'esercizio del diritto alla libera circolazione, realizzando in tal modo una discriminazione «tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro.

3. Nel giudizio si è costituita la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo la resistente, sarebbe notorio che sono ampiamente diffuse le cc.dd. "terapie non convenzionali", praticate in Europa da un numero sempre più ampio di pazienti, al punto che il Parlamento europeo, nel 1997 ha approvato una risoluzione con la quale affermava la necessità di tutelare la libertà degli utenti nella scelta delle terapie, garantendo allo stesso tempo la sicurezza e la correttezza dell'informazione in ordine alla loro innocuità. Anche in Italia, benché la materia non sia stata disciplinata, è stata prevista una aliquota IVA ridotta per i medicinali omeopatici ed il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante direttive in ordine ai livelli essenziali di assistenza, fa riferimento alle medicine non convenzionali; la Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, in un documento del 18 maggio 2002, ha inoltre identificato nove discipline che riconducono alla pratica professionale medica (agopuntura; fitoterapia; medicina tradizionale cinese; ayurveda; osteopatia e chiropratica), mentre alcune Regioni hanno anche inserito nei piani sanitari regionali la realizzazione di programmi di sperimentazione estesi alle medicine non convenzionali, ricondotte nel novero delle prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale.



La legge impugnata mirerebbe a garantire chiarezza e trasparenza di queste attività, tutte concretamente e legalmente già esercitate, anche allo scopo di assicurare una corretta informazione. La realizzazione di questa finalità sarebbe garantita dall'istituzione di una Commissione alla quale sono stati attribuiti compiti di informazione, studio e verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che chiedono di essere iscritti nel registro regionale degli operatori di pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali.

Secondo la Regione, le norme impugnature non istituirebbero affatto un albo professionale, ma disciplinerebbero "uno strumento assolutamente non vincolante per gli esercenti le professioni considerate", che non sostituisce, né elimina e neppure limita i titoli di abilitazione professionale e lo svolgimento dell'attività, secondo le norme vigenti.

4. All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. Il giudizio in via principale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe nei confronti della Regione Piemonte, ha ad oggetto la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali) in riferimento all'art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo la ricorrente Avvocatura erariale, il riconoscimento "regionale" di professioni aventi ad oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche "non convenzionali", non ancora previste ed istituite dalle norme statali, eccederebbe la competenza della Regione, così come violerebbe i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal momento che sarebbe riservata alla legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali attinenti all'individuazione, nell'ambito della materia "sanità", delle figure professionali di operatori di pratiche terapeutiche "non convenzionali". Sarebbero inoltre, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, violati anche i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" in tema di libera circolazione dei professionisti e di riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno Stato membro, poiché le direttive comunitarie in materia non consentirebbero che l'istituzione di nuove figure professionali non sia garantita in tutto il territorio statale, realizzandosi altrimenti "trattamenti discriminatori tra cittadini residenti e cittadini provenienti da un altro Stato membro".

2. La questione è fondata.

La legge impugnata 24 ottobre 2002, n. 25, della Regione Piemonte regolamenta le "pratiche terapeutiche e le discipline non convenzionali", prevedendo, tra l'altro, l'istituzione "nell'ottica del pluralismo scientifico e della libertà di scelta da parte del paziente" di un registro per le pratiche terapeutiche e per le discipline non convenzionali (art. 1), nonché la costituzione di una Commissione permanente presso l'Assessorato regionale alla sanità (art. 3), con compiti, in particolare, di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti deputati alla formazione degli operatori, di verifica del possesso, a seguito del superamento di apposita prova teorico-pratica, dei requisiti occorrenti alla iscrizione in un apposito registro regionale (art. 4), ed altresì di verifica, nel periodo transitorio, di idoneità degli operatori, già esercenti sul territorio regionale tali pratiche non convenzionali, ai fini dell'iscrizione in tale registro (art. 7).

I contenuti precisi della legge, che si focalizzano sui requisiti dei nuovi operatori, in correlazione con le argo-

mentazioni prospettate nel ricorso inducono a ritenere che l'oggetto della questione di legittimità costituzionale in esame vada ricondotto essenzialmente alla materia delle professioni sanitarie. A questo proposito, segnalando che già il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, assoggettava a vigilanza statale, tra l'altro, l'esercizio delle professioni sanitarie e delle "arti ausiliarie delle professioni sanitarie", stabilendo l'obbligo del conseguimento del rispettivo titolo di abilitazione professionale, va ricordato che dopo l'entrata in vigore della Costituzione la disciplina delle funzioni relative all'esercizio delle professioni sanitarie e delle relative professioni ed arti ausiliarie è stata riservata, ai sensi dell'art. 117, nell'ambito della materia "assistenza sanitaria", alla competenza statale, anziché a quella regionale (cfr. sentenza n. 82 del 1997), da una serie di atti legislativi, tra cui: il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

In particolare, il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, all'art. 6, comma 3, riservando alla competenza statale il relativo potere, ha disposto che le figure professionali da formare ed i connessi profili, nonché i rispettivi ordinamenti didattici fossero definiti da apposite disposizioni, secondo un principio che è stato poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b), del citato d.lgs. n. 112 del 1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, il quale ha stabilito che "il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie" è determinabile in base alle specifiche norme istitutive dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario. Infine, la legge 10 agosto 2000, n. 251, ha incluso le diverse figure professionali sanitarie, di cui al citato art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in distinte fattispecie qualificatorie.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la disciplina de qua è da ricondurre, come già detto, nell'ambito della competenza concorrente in materia di "professioni", di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. I relativi principi fondamentali, non essendone stati, fino ad ora, formulati dei nuovi, sono pertanto da considerare quelli, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 201 del 2003 e n. 282 del 2002), risultanti dalla legislazione statale già in vigore.

Non pare quindi dubbio che, anche oggi, la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie debba rispettare il principio, già vigente nella legislazione statale, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, debba essere riservata allo Stato. Né si può dire che trattandosi di nuove pratiche terapeutiche e di discipline non convenzionali quel principio non trovi applicazione, ed infatti la legge della Regione Piemonte n. 25 del 2002 - istituendo, tra l'altro, un registro dedicato sia agli operatori medici sia a quelli non medici, prevedendo percorsi formativi di durata pluriennale, nonché il rilascio di titoli professionali - viene soprattutto ad incidere su aspetti essenziali della disciplina degli operatori sanitari senza appunto rispettare, in violazione dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, il principio fondamentale che riserva allo Stato la individuazione e definizione delle varie figure professionali sanitarie.

Sotto questo profilo è pertanto costituzionalmente illegittima l'impugnata legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 25 (Regolamentazione delle pratiche terapeutiche e delle discipline non convenzionali).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

(omissis)

---



## Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

<b>D1</b>	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D1.S1</b>	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
<b>D1.S2</b>	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
<b>D1.S3</b>	Settore Organismi consultivi ed osservatori
<b>D1.S4</b>	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
<b>D2</b>	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
<b>D2.S1</b>	Settore Studi e documentazione legislativi
<b>D2.S2</b>	Settore Commissioni legislative
<b>D2.S3</b>	Settore Assemblea regionale
<b>D3</b>	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
<b>D3.S1</b>	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
<b>D3.S2</b>	Settore Patrimonio e provveditorato
<b>D3.S3</b>	Settore Tecnico e sicurezza
<b>D3.S4</b>	Settore Organizzazione e personale
<b>D4</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
<b>D4.S1</b>	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S2</b>	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S3</b>	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
<b>D4.S4</b>	Settore Documentazione
<b>DG</b>	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
<b>5</b>	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
<b>5.1</b>	Settore Autonomie locali
<b>5.2</b>	Settore Polizia locale
<b>5.3</b>	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.4</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
<b>5.5</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
<b>5.6</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
<b>5.7</b>	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
<b>5.8</b>	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
<b>5.9</b>	Settore Protocollo ed archivio generali
<b>6</b>	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
<b>6.1</b>	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
<b>6.2</b>	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
<b>6.3</b>	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
<b>6.4</b>	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
<b>7</b>	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
<b>7.1</b>	Settore Organizzazione
<b>7.2</b>	Settore Formazione del personale
<b>7.3</b>	Settore Sistemi informativi ed informatica
<b>7.4</b>	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
<b>7.5</b>	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
<b>7.6</b>	Settore Servizi generali operativi
<b>8</b>	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
<b>8.1</b>	Settore Programmazione regionale
<b>8.2</b>	Settore Statistico regionale
<b>8.3</b>	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
<b>8.4</b>	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
<b>8.5</b>	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
<b>9</b>	Direzione BILANCI E FINANZE
<b>9.1</b>	Settore Bilanci



- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali



- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali



- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane



- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
- 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
- 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
- 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
- 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
- 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
- 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
- 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
- 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
- 32.1** Settore Istruzione
- 32.2** Settore Edilizia scolastica
- 32.3** Settore Promozione attività culturali
- 32.4** Settore Spettacolo
- 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
- S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
- S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
- S1.3** Settore Ufficio di Roma
- S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
- S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

**BOLLETTINO UFFICIALE  
REGIONE PIEMONTE***Direzione - Redazione*

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>e-mail: [bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it](mailto:bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it)

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

*Avviso*

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.